

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	32
DIFESA (IV)	»	40
FINANZE (VI)	»	49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	60
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	119
AGRICOLTURA (XIII)	»	131
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	141
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	152
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	153
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	155

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Antonio Palma e prof. Paolo Passaglia)	3
--	---

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE.

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Antonio Palma e prof. Paolo Passaglia).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	4
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 5 dicembre 2018.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14 alle 14.10, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente D'Ettore, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 29 novembre 2018 il Comitato ha avviato l'istruttoria in relazione alle cariche di consigliere della provincia autonoma di Trento, nonché – ai sensi dell'articolo 25 del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modifiche e integrazioni – di componente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, ricoperta dai deputati Maurizio Fugatti, Vanessa Cattoi, Stefania Segnana e Giulia Zanutelli.

Trattandosi di cariche incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, il Comitato ha convenuto di rinviare alla riunione odierna l'accertamento dell'incompatibilità da proporre alla Giunta, invitando nel contempo i deputati Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanutelli ad assumere le necessarie iniziative per porre fine alla

situazione di incompatibilità, trasmettendo tempestivamente alla Giunta la relativa documentazione.

Ricorda, inoltre, che nella medesima riunione del Comitato è stato appurato che la deputata Vanessa Cattoi ha dichiarato – con lettera da lei inviata al Presidente della Provincia di Trento, e trasmessa alla Giunta delle elezioni in data 14 novembre 2018 – di aver esercitato, con effetto immediato, l'opzione in favore della carica di deputato del Parlamento nazionale. Gli uffici del Consiglio della provincia autonoma di Trento hanno dato conferma, con nota del 29 novembre 2018, dell'avvenuta ricezione dell'esercizio dell'opzione per la carica parlamentare.

Non essendo nel frattempo pervenuta alcuna risposta da parte dei deputati Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli, il Comitato propone alla Giunta plenaria di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, comma secondo, della Costituzione, della carica di consigliere della provincia autonoma di Trento, nonché di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, ricoperta dai deputati Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli.

Con riferimento alla deputata Vanessa Cattoi, il Comitato propone alla Giunta la presa d'atto dell'opzione espressa.

La Giunta prende atto.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che la proposta testé formulata, a nome del Comitato, dal coordinatore onorevole D'Ettore consegue a un accertamento di mero fatto, senza valutazioni di

merito. Pertanto, la proposta del Comitato di accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere della provincia autonoma di Trento, nonché di consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, ricoperte dai deputati Maurizio Fugatti, Stefania Segnana e Giulia Zanotelli s'intende approvata.

Provvederà, quindi, ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

Con riferimento all'ipotesi di opzione per la carica incompatibile, propone inoltre – considerato che la deputata Stefania Segnana è stata proclamata in un collegio plurinomiale – che la Giunta accerti, in via preventiva – ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo Unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – che la candidata che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista n. 13 – Lega nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, nell'ambito del collegio plurinomiale 01, risulta essere Tiziana Piccolo.

Per quanto concerne i deputati Maurizio Fugatti e Giulia Zanotelli, essendo stati proclamati nei collegi uninominali, qualora gli stessi optassero per la carica incompatibile si dovrà procedere ad elezioni suppletive.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (Nomina n. 10) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione*) .

6

AUDIZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione del Senato della Repubblica, Stefano BORGHESI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (Nomina n. 10)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione).

Stefano BORGHESI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi l'audizione.

Il Professor Gian Carlo BLANGIARDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti la senatrice Loredana DE PETRIS (Misto – Liberi e uguali), il senatore Gianclaudio BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), il deputato Marco DI MAIO (PD), la senatrice Alessandra MAIORINO (M5S), il senatore Nazario PAGANO (FI – BP), il deputato Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) e il senatore Dario PARRINI (PD), ai quali risponde il Professor Gian Carlo BLANGIARDO.

Svolgono ulteriori considerazioni pongono quesiti il deputato Stefano CECANTI (PD), il senatore Roberto CALDEROLI (L-SP-PSd'Az) e il deputato Gianni TONELLI (Lega), ai quali risponde il Professor Gian Carlo BLANGIARDO.

Stefano BORGHESI, *presidente*, ringrazia il Professor Blangiardo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 7

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga sulle iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.

Commissaria straordinaria per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli 7

Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci 7

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. – Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Luca CARABETTA, *presidente della X Commissione*, informa che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle risoluzioni 7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello e 7-00033 Andreuzza riguardanti le iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto. Avverte che in data 13 settembre 2018 è stata altresì presentata la risoluzione Braga 7-00049 che, vertendo sulla medesima materia, sarà discussa congiuntamente.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 dicembre 2018.

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga sulle iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.

Commissaria straordinaria per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.25.

Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) .	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 1389, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos. C. 1390, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 855 Quartapelle Procopio e C.1323 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel

corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione. Al riguardo segnala come il parere sul provvedimento dovrebbe essere espresso nella seduta odierna, considerato che la Commissione Agricoltura ne concluderà l'esame nella settimana in corso, dato che la discussione in Assemblea su di esso è prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, ricorda preliminarmente che la produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico trova la principale regolamentazione nella normativa europea e più specificamente nel regolamento (CE) n. 834/07, del Consiglio, del 28 giugno 2007, applicabile fino al 31 dicembre 2010, quando diventerà operativo il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

A livello nazionale la normativa in materia di controlli è stata recentemente rivista con il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del testo unificato, rileva come esso si componga di 21 articoli, suddivisi in 8 capi.

Il Capo I, recante le norme generali, contiene gli articoli 1 e 1-*bis*. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità. In tale ambito la produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Il metodo di agricoltura biodinamica viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'articolo 1-*bis* reca le definizioni di produzione biologica, di prodotti biologici, nonché di aziende e di piccole aziende agricole con metodo biologico.

Gli articoli 2 e 3 compongono il Capo II, volto a individuare le autorità nazionali e locali.

L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in ambito nazionale.

L'articolo 3 individua invece come autorità locali competenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono chiamate a svolgere per il settore le attività tecnico-scientifiche e amministrative. In tale ambito le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

Il Capo III, riguardante gli organismi di settore, è composto dal solo articolo, 4 che istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica, a cui viene affidato il compito di: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica; proporre attività di promozione del biologico; individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Il Tavolo è composto da: tre rappresentanti nominati dal Ministro per le politiche agricole; un rappresentante nominato dal Ministro della salute; un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente; tre rappresentanti delle regioni e province autonome; un rappresentante dell'ANCI; un rappresentante della cooperazione agricola; quattro rappresentanti delle organizzazioni agricole; un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative della produzione biologica; un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative della produzione biodinamica; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica; tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori; tre rappresentanti della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura biologica; due rappresentanti dei distretti biologici; tre rappresentanti degli organismi di controllo.

L'articolo 5, che compone il Capo IV, recante disposizioni per favorire il riconoscimento di prodotti biologici italiani, istituisce il marchio biologico italiano, di

proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a tutela dei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Il Capo V, dedicato agli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento, si compone degli articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9 e 10.

L'articolo 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole adotti il Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, recante interventi per: agevolare la conversione al metodo biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; incentivare il consumo di prodotti biologici attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo; monitorare l'andamento del settore; favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; incentivare e sostenere la ricerca; promuovere progetti per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari eco-compatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate.

Al riguardo rileva come, ai fini dell'adozione del Piano, non si preveda alcuna forma di coinvolgimento delle regioni.

L'articolo 6-bis prevede che il Ministro per le politiche agricole adotti il Piano nazionale delle sementi biologiche, finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende biologiche e a migliorarne la qualità e la quantità.

L'articolo 7 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, nella

misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente.

Il provvedimento amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico.

Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, del Piano nazionale delle sementi biologiche, dell'istituzione del marchio previsto dall'articolo 5, nonché del finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 9.

L'articolo 8 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere stipulati contratti di rete e costituite cooperative tra produttori del biologico. Possono, altresì, essere sottoscritti contratti di filiera tra gli operatori del settore.

L'articolo 9, come già accennato, delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore.

A tale fine vengono previste: la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse alle attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) in campo di produzione biologica; specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA); la destinazione del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 10 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato - regioni, siano definiti principi in base ai quali le regioni organizzano la formazione professionale.

Gli articoli 11, 12, 12-*bis*, 13 e 14, che compongono il Capo VI, recano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato.

In particolare l'articolo 11 reca la definizione di distretti biologici, intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico e che si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti.

In tale ambito si prevede che i partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza.

La disposizione stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole siano disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti e che con successivo decreto siano, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti.

Viene altresì stabilito che i distretti biologici promuovano la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo.

L'articolo 12 è volto al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici. Tali organizzazioni interprofessionali hanno, tra gli altri, il compito di: migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati; coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato; redigere contratti tipo per la vendita di prodotti; valorizzare il potenziale dei prodotti biologici anche a fini di sviluppo del mercato; svolgere ricerche per migliorare la produzione; realizzare ogni azione atta a tutelare e promuovere la produzione e il consumo dei prodotti biologici anche con programmi di educazione alimentare.

Le organizzazioni interprofessionali sono riconosciute con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. In tale ambito sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione.

L'articolo 12-*bis* stabilisce che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, possano stipulare accordi-quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con metodo biologico, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 13 istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, con il compito di proporre al Ministero intese di filiera per i prodotti biologici volte a: valorizzare le produzioni biologiche; favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico; salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità; garantire la tracciabilità delle produzioni; promuovere le attività connesse delle aziende che adottano il metodo biologico; promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici; valorizzare i rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologici per la pianificazione e la programmazione della produzione.

L'articolo 14 disciplina il riconoscimento da parte delle regioni delle organizzazioni di produttori biologici e delle loro associazioni. Tale riconoscimento avviene secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato regioni. Vengono inoltre indicati i requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni, che sono riferiti sia al contenuto dello statuto sia alla finalità delle attività delle organizzazioni medesime.

Gli articoli 15 e 16 compongono il Capo VI, recante disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori.

In particolare l'articolo 15 prevede il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nella produzione biologica, nonché il divieto di usare i termini « biologico » o « bio » per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

L'articolo 16 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, abbiano diritto alla vendita diretta e in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

Le disposizioni finali, contenute nel Capo VIII che si compone degli articoli 17 e 18, recano rispettivamente l'abrogazione di norme incompatibili con la nuova normativa e la clausola di salvaguardia a favore delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina della produzione con metodo biologico sia riconducibile a una pluralità di materie, a partire dalla materia agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), sulla quale, al

contempo, incidono le materie rapporti dello Stato con l'Unione europea – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *s*) della Costituzione).

Vengono altresì in rilievo le materie tutela della salute e alimentazione, di competenza concorrente tra Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia formazione professionale, di competenza residuale regionale.

Ricorda che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si vedano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro.

C. 1389, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1389, d'iniziativa del senatore Petrocelli (S.

659), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Ricorda innanzitutto che nella scorsa Legislatura, il Governo aveva presentato un'analoga proposta di ratifica di tale Accordo, nell'ambito di un ampio disegno di legge volto a ratificare 11 accordi internazionali (A.S. 2813). Tale provvedimento, esaminato dalla Commissione affari esteri del Senato il 28 giugno 2017, non giunse a conclusione dell'esame per il termine della Legislatura.

L'Accordo è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia.

L'Accordo, che sostituisce l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960, ratificato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1865, ha inoltre lo scopo di rafforzare e armonizzare i legami culturali reciproci, rispondendo inoltre alla forte richiesta di lingua e cultura italiana in Montenegro. Al riguardo la relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti del Montenegro e i forti legami culturali e storici che li uniscono, sottolineando come il nostro Paese rappresenti un importante punto di riferimento nel processo di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di 18 articoli, l'articolo 1 esplicita la volontà dei due Paesi di favorire la collaborazione culturale e in materia di istruzione mediante programmi ed attività comuni.

Con l'articolo 2 vengono individuati nel dettaglio i settori di cooperazione previsti dall'Accordo, indicando, nello specifico: il settore museale e per la tutela del patri-

monio culturale, artistico e archeologico; la cooperazione tra le istituzioni e gli istituti culturali e di istruzione; la cooperazione nel settore artistico anche mediante scambi di artisti, esperti, studiosi e docenti e studenti; la cooperazione in campo editoriale incoraggiando, in particolare, reciprocamente, la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie; la cooperazione nel campo dei *media*, in particolare tra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati; la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e in campo bibliotecario, librario e archivistico.

L'articolo 3 specifica i termini della collaborazione nel settore dell'istruzione, che si esplica in campo scolastico, universitario e post-universitario, con riferimento ai docenti e agli studenti, anche mediante attività di formazione, scambi e borse di studio.

Tale collaborazione si esplica, in particolare, nell'insegnamento delle rispettive lingua, letteratura e cultura e nella relativa formazione dei docenti; nello studio comparativo dei metodi e programmi didattici; nello scambio di assistenti di lingua e di docenti, nonché di informazioni e pubblicazioni scientifiche. Viene inoltre prevista la collaborazione nel settore delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del *design*, per sostenere progetti congiunti a sostegno della mobilità e partecipazione a progetti europei.

L'articolo 4, che riguarda il patrimonio culturale delle Parti e la promozione della sua tutela, fa riferimento esplicito alle Convenzioni UNESCO in materia, impegnando altresì le Parti a collaborare nell'attuazione della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità culturali.

L'articolo 5 impegna le Parti – nella misura delle proprie disponibilità – a sostenere le rispettive attività di promozione culturale.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano la collaborazione reciproca nei settori artistico, editoriale, dei media e delle produzioni radiotelevisive.

L'articolo 9 impegna le Parti alla collaborazione nel contrasto al traffico ille-

cito dei beni culturali mediante scambio di informazioni, attività di formazione tra le rispettive forze dell'ordine e azioni di prevenzione e contrasto in accordo alle rispettive legislazioni e nel rispetto della Convenzione UNESCO del 1970, concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995.

Le parti si impegnano altresì alla protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 2001 sul Patrimonio culturale subacqueo.

L'articolo 10 impegna le Parti a rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori del diritto d'autore e dei diritti connessi.

L'articolo 11 prevede la collaborazione tra le biblioteche e gli archivi dei due Paesi, in particolare promuovendo i contatti e gli scambi in materia di informatica bibliotecaria.

L'articolo 12 è dedicato alla cooperazione nel settore giovanile e dello sport e prevede attività di cooperazione e scambio tra le organizzazioni sportive dei due Paesi, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il *doping* nello sport.

L'articolo 13 incentiva la collaborazione tra i rispettivi enti locali e regionali.

L'articolo 14 individua le attività bilaterali finalizzate alla salvaguardia dei diritti umani.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Commissione mista culturale e per l'istruzione, incaricata di verificare i progressi realizzati e attuare i programmi esecutivi pluriennali, secondo le disposizioni previste dall'Accordo. Tale Commissione, che si riunirà alternativamente nelle due capitali in date da concordarsi, potrà presentare alle rispettive autorità proposte di modifica dell'Accordo.

L'articolo 16 riguarda l'entrata in vigore dell'Accordo e la contestuale abrogazione di quello precedente.

L'articolo 17 riguarda le procedure di modifica del testo dell'Accordo e la soluzione delle controversie.

L'articolo 18, infine, stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, salvo denuncia che avrà effetto sei mesi dopo la notifica della medesima.

Quanto alla proposta di legge di ratifica essa consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, quantificati, al comma 1, in euro 160.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 163.760 a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mentre il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo (salvi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15) non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 2 prevede che a eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 dell'Accordo si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'arti-

colo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos.

C. 1390, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1390, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 676) approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

Ricorda, anzitutto, che nella XVII Legislatura era stato presentato il disegno di legge S. 2813, avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi bilaterali dell'Italia nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, tra i quali l'Accordo italo-laotiano del 17 febbraio 2003. Il disegno di legge, tuttavia, alla conclusione della legislatura risultava ancora in corso di esame da parte della Commissione Affari Esteri del Senato, senza dunque completare il suo *iter* di approvazione.

L'Accordo persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra le due Parti e di promuoverne la collaborazione culturale e lo scambio di dati e di esperienze tecnico-scientifici.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'accordo, che si compone di un breve pre-

ambolo e di 13 articoli, l'articolo 1 indica i settori nei quali si darà applicazione alle finalità dell'Accordo, che sono quelli delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione.

In questo quadro, in base a quanto previsto all'articolo 2, le Parti faciliteranno le visite di artisti, la partecipazione ai rispettivi festival di carattere cinematografico, gli scambi di mostre d'arte, nonché di materiale cinematografico, radiofonico e televisivo, la collaborazione tra gli archivi, musei e biblioteche dei due Paesi – con lo scambio di documenti, informazioni ed esperti –, nonché la traduzione e pubblicazione di opere a carattere scientifico o letterario dell'altra Parte contraente.

Gli articoli 3 e 4 riguardano più specificamente la cooperazione italo-laotiana in campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo al settore agricolo, dell'allevamento del bestiame e dell'alimentazione e, inoltre, alle scienze di base, alle tematiche dell'energia e dell'ambiente, alle tecnologie dell'informazione e della protezione del patrimonio culturale, al settore della salute e della biomedicina. L'attuazione della cooperazione bilaterale avverrà mediante scambi di scienziati e tecnici, organizzazione di convegni e seminari, progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale.

La cooperazione in campo archeologico e antropologico è prevista dall'articolo 5, che autorizza la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e scavo, nonché la collaborazione nelle attività di restauro, salvaguardia e valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali. È previsto inoltre, in analogia alla cooperazione in campo scientifico e tecnologico, lo svolgimento di visite reciproche di docenti ed esperti, convegni e seminari nonché attività di addestramento.

L'articolo 6 è finalizzato a favorire la cooperazione nel settore dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni dedicate, che potranno anche procedere alla stipula di accordi diretti.

Ai sensi dell'articolo 7, sempre nel campo dell'istruzione le Parti faciliteranno la concessione, su base di reciprocità e nei limiti dei fondi a disposizione, di borse di studio a studenti e laureati finalizzate all'effettuazione di studi e ricerche a livello universitario e post-universitario, nonché presso accademie artistiche o scuole di archeologia o di linguistica.

Gli articoli 8 e 9 sono rispettivamente dedicati all'impulso che le Parti, nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, conferiranno all'attività di istituzioni e associazioni a carattere culturale tra Italia e Laos; e alla cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili che, parimenti, le Parti incoraggeranno.

L'articolo 10 istituisce una Commissione mista italo-laotiana incaricata di rendere operativo l'Accordo, valutando lo sviluppo della cooperazione bilaterale nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, applicandone i protocolli esecutivi. È prevista la riunione della Commissione mista alternativamente nella capitale italiana e in quella del Laos.

Nell'ambito della Commissione saranno stabilite, ai sensi dell'articolo 11, le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attività previste dall'Accordo.

L'articolo 12 stabilisce che l'Accordo entri in vigore dell'Accordo sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta circa la conclusione delle procedure interne nei due Paesi contraenti, mentre l'articolo 13 conferisce all'Accordo durata illimitata, conferendo altresì facoltà a ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici, con effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia dell'Accordo, peraltro, non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, essa consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Il comma 1

autorizza la spesa di 220.000 euro annui per il 2018 e 2019, nonché di 249.190 euro annui a decorrere dal 2020, specificando che tale autorizzazione di spesa è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-10 dell'Accordo in esame.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per il triennio 2018-2020, parzialmente utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione degli articoli da 2 a 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa.

C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, fa presente che il comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo con il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

Ricorda preliminarmente che il disegno di legge riproduce i contenuti del disegno di legge S. 2971, presentato al Senato nella scorsa Legislatura, del quale la Commissione Affari esteri di quel ramo del Parlamento aveva avviato l'esame nella seduta del 7 dicembre 2017. L'*iter* del disegno di legge non giunse al termine a causa della conclusione della XVII Legislatura.

L'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza nel quadro dell'intento, comune alle parti, di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

Nella relazione illustrativa del provvedimento si evidenzia come la cooperazione tra Italia e Giappone nel settore della difesa sia stata avviata con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare il dialogo in ambito militare, e ribadita con il *Memorandum* d'intesa firmato nel maggio 2017 dai due Ministri della difesa, incentrato sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

La relazione richiama inoltre il quadro normativo vigente in materia di trasferimento di equipaggiamenti e tecnologia di difesa, segnalando, in particolare, che l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104 – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 7 articoli, preceduti da un breve preambolo, nel quale viene richiamato l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza delle informazioni in vigore dal 7 giugno 2016, nonché l'*Individual Partnership and Cooperation Programme between NATO and Japan*, sottoscritta a Bruxelles il 6 maggio 2014.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo. Ai sensi del comma 1, ciascuna Parte metterà a disposizione dell'altra gli equipaggiamenti e la tecnologia necessari alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta ovvero di progetti finalizzati a migliorare la cooperazione bilaterale di sicurezza e difesa, come individuati al comma 2, il quale prevede che la definizione dei progetti avverrà tramite i canali diplomatici, tenendo in considerazione la redditività commerciale e la sicurezza dei due Paesi.

L'articolo 2 istituisce un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Ai sensi del comma 2 il Comitato è composto da due sezioni nazionali di tre membri ciascuna: per l'Italia vi parteciperanno due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; per il Giappone un rappresentante del Ministero della difesa, uno del Ministero degli affari esteri e un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio e dell'indu-

stria. Le informazioni necessarie per stabilire quali equipaggiamenti e tecnologie verranno trasferiti si avvarranno dei canali diplomatici. In tale ambito il comma 5 prevede che ai fini dell'attuazione dell'Accordo le autorità competenti delle Parti – il Ministero della difesa per l'Italia e il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria per il Giappone – concludano intese dettagliate volte a specificare quali equipaggiamenti e tecnologie di difesa saranno trasferiti, e a individuare le persone che si occuperanno del trasferimento, nonché i termini concreti e le condizioni del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 3 le Parti sono tenute ad utilizzare gli equipaggiamenti e le tecnologie di difesa eventualmente scambiati in rigoroso ossequio ai principi della Carta delle Nazioni Unite; è vietato il trasferimento a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza consenso della Parte che lo ha eseguito.

L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti ai sensi dell'Accordo, prevedendo il rispetto dei propri ordinamenti nazionali e in conformità agli accordi sottoscritti tra le Parti in materia. Al riguardo, rammenta che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, firmato a Roma il 19 marzo 2016, è entrato in vigore il 7 giugno 2016.

L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti saranno concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

A norma dell'articolo 6 le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese che ne derivano dovranno essere risolte attraverso consultazioni tra le Parti.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo che lo stesso entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici,

dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali e che potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante consenso scritto delle Parti (tali emendamenti entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l'Accordo). Si prevede altresì che l'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà automaticamente rinnovato ogni anno, salva la denuncia dell'Accordo stesso da parte di una delle Parti, da comunicare in forma scritta con novanta giorni di anticipo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso consta di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, dedicato alle disposizioni finanziarie, al comma 1 prevede che agli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, imputati alle disposizioni dell'articolo 2 in tema di Comitato congiunto e pari a euro 4.529 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nel programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale viene precisato che dalle disposizioni dell'Accordo, ad eccezione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri eventualmente derivanti dagli emendamenti all'Accordo, previsti dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2 dell'Accordo medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge costituisca esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 16.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

C. 855 Quartapelle Procopio e C.1323 Scagliusi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice, Macina.

Nessuno chiedendo di intervenire, fa presente che la prossima settimana si procederà presumibilmente all'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Osserva che le modalità di prosecuzione dell'*iter* saranno comunque definite nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. (Testo unificato C. 290 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XIII Commissione;

condivisi pienamente gli obiettivi del provvedimento, che intende, in particolare: sviluppare la produzione agricola realizzata con metodo biologico; rafforzare la filiera del biologico; agevolare la conversione delle aziende al metodo biologico; incentivare il consumo di prodotti biologici; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; incentivare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico; incentivare e sostenere la ricerca in materia; permettere la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la disciplina della produzione con metodo biologico sia riconducibile a una pluralità di materie, a partire dalla materia agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), sulla quale, al contempo, incidono le materie rapporti

dello Stato con l'Unione europea – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – tutela della concorrenza, ordinamento civile e tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *s*) della Costituzione);

rilevato altresì come il provvedimento in rilievo attenga alle materie tutela della salute e alimentazione, di competenza concorrente tra Stato e regioni (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla materia formazione professionale, di competenza residuale regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 6, il quale prevede che il Ministero per le politiche agricole adotti il Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere in merito la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. (C. 1389, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1389, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos (C. 1390, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1390, approvata dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa. (C. 1391 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa »;

considerato che il provvedimento attiene alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	24
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
Audizione di Roberto Rosapepe, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno e Vincenzo Ruggiero, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia	25

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	25

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Sui lavori della Commissione	31
AVVERTENZA	31

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI, indi del vicepresidente Riccardo Augusto MARCHETTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Antonio MATONTI, *Direttore Area Affari Legislativi di Confindustria* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e considerazioni il deputato Alfredo BAZOLI (PD).

Antonio MATONTI, *Direttore Area Affari Legislativi di Confindustria* fornisce ulteriori precisazioni.

Giulia SARTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Roberto Rosapepe, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno e Vincenzo Ruggiero, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia.

Giulia SARTI, *presidente*, introduce l'audizione.

Roberto ROSAPEPE, *professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno*, e Vincenzo RUGGIERO, *professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e considerazioni i deputati Franco VAZIO (PD) e Mario PERANTONI (M5S).

Vincenzo RUGGIERO, *professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia* e Roberto ROSAPEPE, *professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno* forniscono ulteriori precisazioni.

Riccardo Augusto MARCHETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 16.40.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Giulia SARTI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa del provvedimento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 Gadda ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 16.45.**Disposizioni in materia di legittima difesa.**

C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 luglio 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, rammenta che nella seduta del 25 luglio scorso era stato avviato, in « quota opposizione », l'esame della proposta di legge Gelmini C. 580, a cui erano state abbinata, in quanto vertenti su identica materia, le proposte di legge Molteni C. 274 e Meloni C. 380, successivamente ritirata dai presentatori il 25 ottobre scorso. L'esame era stato poi sospeso a seguito delle intese intercorse con il Senato, in base alle quali l'esame dei provvedimenti in materia di legittima difesa sarebbe proseguito presso il Senato, in ossequio alla prassi consolidata che riserva la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato l'esame.

Fa presente, inoltre, che a seguito della trasmissione da parte del Senato della proposta di legge C. 1309, il cui esame è stato sollecitato dal gruppo della Lega nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 22 novembre scorso, la Commissione riprende oggi l'esame delle proposte di legge Molteni C. 274 e Gelmini C. 580, a cui sono abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia, le proposte di legge C. 1309, approvata dal Senato, e C. 607 del Consiglio regionale del Veneto.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

Giulia SARTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *relatore*, prima di passare all'illustrazione della proposta di legge del Consiglio regionale veneto C. 607, fa presente che proprio nel territorio veneto si sono verificati molti degli episodi di legittima difesa degli ultimi anni, da cui si è originata l'esigenza di porre mano alla modifica della relativa normativa. Segnala che sul tema si sono registrati diversi interventi di uomini di Chiesa, a partire dal vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tassarollo, il quale, con riferimento all'episodio specifico relativo alla condanna in primo grado di un tabaccaio, ha evidenziato come ciò che il ladro non è riuscito a rubare da vivo rischia di essere sottratto all'interessato dal giudice con la sanzione economica.

Nel passare ad illustrare il contenuto della proposta di legge, fa presente che la stessa si compone di due articoli recanti modifiche all'articolo 52 del codice penale e, per coordinamento, all'articolo 55 del medesimo codice.

Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge, all'articolo 1, interviene sul terzo comma dell'articolo 52 c.p., relativo al luogo ove è commesso il fatto. L'attuale previsione, che estende il diritto all'autotutela dall'interno del domicilio all'interno del negozio, dell'ufficio e dell'impresa, viene ulteriormente ampliata ricomprendendo anche le immediate adiacenze dei citati luoghi, purché ricorra una delle seguenti condizioni: risulti chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi luoghi con violenza; risulti chiara e in atto l'intenzione di volersi allontanare da tali luoghi senza desistere dall'offesa. La relazione illustrativa della proposta di legge chiarisce che si intende fare riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo di aggressione, ovvero « a

un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma, pur uscendo dai luoghi indicati ».

Rammenta che l'articolo 2 della proposta di legge inserisce tre ulteriori commi all'articolo 52 del codice penale. Segnala, in particolare, che: con il quarto comma dell'articolo 52 è presunta tanto la sussistenza del pericolo di aggressione quanto l'assenza di desistenza in presenza delle seguenti condizioni: l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati dalla disposizione e dunque all'interno del domicilio o di un altro luogo nel quale viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Sul punto, dunque, la proposta di legge non fa più riferimento alle immediate adiacenze di tali luoghi, che dunque non sono coperte dalla presunzione di pericolo; l'offesa ingiusta avviene con modalità tali da generare nella persona offesa uno stato di paura o agitazione particolari; con il quinto comma dell'articolo 52 si esclude l'applicabilità delle pene previste per l'eccesso colposo nella legittima difesa quando il soggetto ha agito in stato di paura scusabile o per uno stato emotivo non rimproverabile di panico. Conseguentemente, la proposta interviene sull'articolo 55 del codice penale, sull'eccesso colposo, eliminandovi il riferimento alla legittima difesa; il sesto comma dell'articolo 52, inoltre, esclude, a fronte dell'applicazione della causa di non punibilità dell'articolo 52 da parte dell'autorità giudiziaria, con conseguente archiviazione o assoluzione dell'imputato, che l'autorità amministrativa possa a sua volta applicare a titolo di sanzione amministrativa il ritiro del porto d'armi o il divieto di detenere armi.

Roberto TURRI (LEGA), *relatore*, rammenta che la proposta di legge C. 1309, che origina da una proposta di iniziativa popolare (A.S. 5), è stata approvata dal Senato il 24 ottobre 2018. Tale progetto si compone di 9 articoli che, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il pa-

trimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

Rileva che i primi due articoli del provvedimento intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo. In particolare l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la fattispecie che, mediante il riferimento all'articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) stabilisce il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a « un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui »; in relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante: *a)* il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita); *b)* deve sussistere il pericolo di aggressione. È così introdotta, in presenza delle suddette condizioni, una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa, in relazione alla quale dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti bensì di pervenire a un giudizio più articolato che tenga conto: del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in misura minore rispetto a quello dell'agredito; potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato (il bene della vita dell'aggressore potrà, quindi, soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale); di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzionalità difesa-offesa (intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'agredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione); dei mezzi di difesa a disposizione della vittima (in particolare, ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo).

Fa presente che l'articolo 1 dell'AC 1309 interviene proprio sul rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, specificando che esso si considera « sempre » sussistente in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 c.p.

Evidenzia, inoltre, che l'A.C. 1309 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52 del codice penale (quarto comma), per il quale si considera « sempre in stato di legittima difesa » chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone « posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ». Ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del codice penale al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Rammenta che l'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Segnala che l'articolo 3 del provvedimento, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Rammenta che, oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare l'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) inasprendone il quadro sanzionatorio. È infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre

quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Tale ipotesi è attualmente punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni: il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tale ipotesi con la reclusione da due a sei anni.

Evidenzia che l'articolo 5 interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene. In particolare, il provvedimento approvato dal Senato eleva la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2000 euro). Il quadro sanzionatorio vigente deriva dalla recente approvazione della legge n. 103 del 2017 che ha inasprito le pene previste dal predetto articolo 624-*bis*.

Segnala che l'articolo 6 del provvedimento interviene sul reato di rapina (articolo 628 del codice penale) per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate di cui rispettivamente al terzo comma e al quarto comma dell'articolo 628 del codice penale, il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare, per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500

a 4.000 euro (a legislazione vigente da 1.538 a 3.098 euro). In proposito rammento che anche l'articolo 628 è stato oggetto di modifica sotto il profilo sanzionatorio da parte della legge n. 103 del 2017.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 7 dell'A.C. 1309 interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile, che attualmente si limita ad affermare che « Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri ». Con il secondo comma si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare (articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale), è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia – che costituisce il presupposto del risarcimento – del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma del codice penale. In altri termini, intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto « della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato ».

Fa presente che l'articolo 8 del provvedimento introduce, poi, il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in

condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del predetto testo unico (articoli 82-84); con una deroga a tale disciplina, peraltro, la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, l'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo articolo 115-*bis* del testo unico delle spese di giustizia.

Rammenta, infine, sempre in tema di legittima difesa, che, attraverso una modifica all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 9 della proposta approvata dal Senato prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

Giulia SARTI, *presidente*, rinvia all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge nel corso delle prossime settimane.

Il sottosegretario di Stato Jacopo MORRONE, nel ribadire che la legittima difesa rappresenta un tema caro alla Lega, oltre a figurare tra le priorità dell'agenda di Governo, chiarisce che i provvedimenti in questione sono volti a corrispondere alle esigenze delle persone che, intervenute a difesa della vita propria o dei familiari o dei propri beni, sono diventate vittime del

sistema giudiziario, risultando assolute nella maggior dei casi a conclusione di procedimenti molto lunghi. Nel sottolineare che l'obiettivo dell'intervento normativo non è quello di armare i cittadini e di tornare al *far-west*, precisa che i soggetti deputati a garantire la sicurezza dei cittadini sono esclusivamente le forze dell'ordine. Conferma a tale proposito l'impegno del Governo ad incrementare le risorse finanziarie e materiali destinate alla sicurezza, evidenziando come in Italia ogni giorno vengano commessi quasi 7.000 reati, con una media di 284 casi all'ora. Ricorda altresì la rilevanza, nell'ambito del programma di Governo, del pacchetto di misure in tema di giustizia e sicurezza, concordate tra Movimento 5 Stelle e Lega, tra le quali il provvedimento sul codice rosso in caso di violenza contro le donne, il cosiddetto decreto sicurezza, il disegno di legge anticorruzione.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega) precisa che la proposta di legge del suo gruppo parlamentare è volta ad introdurre nel nostro ordinamento un principio antico, già noto ai romani, secondo cui ai parenti di una vittima di eccesso colposo non è dovuto alcun risarcimento. Nell'esprimere la convinzione che chi subisce un danno nell'atto di compiere un reato non deve poterci guadagnare, ritiene che l'intervento recato dal provvedimento sia nell'interesse di tutti, in un'ottica di giustizia sostanziale.

Giulia SARTI, *presidente*, nel ricordare che alla discussione delle proposte di legge in esame sarà dedicato il tempo necessario nel corso delle prossime settimane, invita i colleghi a limitare gli interventi in questa sede.

Alfredo BAZOLI (PD), nel ritenere doveroso intervenire dopo lo « *spot pubblicitario* » del sottosegretario Morrone, rileva che il provvedimento in esame rappresenta un inganno nei confronti dei cittadini, considerato che non aumenterà la loro sicurezza. Evidenzia, inoltre, che a fronte di oltre 1 milione di processi pen-

denti, l'intervento normativo proposto riguarderà i 10, 12 processi celebrati ogni anno per eccesso colposo di legittima difesa. Ritiene che si tratti, piuttosto, di un'azione simbolica da parte del Governo, che rischia di innescare il pericoloso ricorso alla giustizia « *fai da te* » e che non produrrà gli effetti sbandierati, considerato che, in presenza di un decesso, sarà comunque aperto un fascicolo di indagine da parte del magistrato. Esprime, pertanto, la totale contrarietà del Partito democratico.

Giusi BARTOLOZZI (FI), prendendo spunto dall'intervento del collega Paolini, tiene a precisare che la modifica delle norme in materia di legittima difesa rappresenta un cavallo di battaglia di Forza Italia, con la piena condivisione di tutti gli alleati del centrodestra. Nel ritenere assolutamente inaccettabile che chi si difende legittimamente rispetto ad una intrusione violenta debba subire processi che durano anni, ritiene che la proposta di legge dei colleghi della Lega sia eccessivamente timida con riguardo all'eccesso colposo di legittima difesa, per il quale si prevede

il ristoro economico del danneggiato. Nel preannunciare l'intenzione di Forza Italia di migliorare il testo del provvedimento, con l'obiettivo di escludere qualsiasi forma di indennizzo, tutelando anche economicamente chi lecitamente reagisce ad un'aggressione, confida nella collaborazione dei colleghi della Lega.

Manfredi POTENTI (Lega) interviene per manifestare la vicinanza dei componenti del gruppo della Lega all'ultima vittima in ordine di tempo, vale a dire a Fredy Pacini di Monte San Savino, che con la nuova formulazione della norma proposta dal suo gruppo parlamentare sarebbe maggiormente tutelato.

Cosimo FERRI (PD), nel riservarsi successivamente di intervenire nel merito, tiene a precisare che, per garantire la sicurezza dei cittadini, occorre intervenire sulla certezza della pena e sull'efficacia e rapidità del processo penale. Nel ricordare

che già il precedente Governo aveva avanzato un'ipotesi di riforma delle norme in materia di legittima, avverte che occorre tenere presenti i più recenti orientamenti giurisprudenziali, in favore di un rafforzamento della riforma del 2006. Nell'esprimere la propria contrarietà ad un provvedimento di bandiera, suggerisce di affrontare le questioni tuttora aperte solo dopo aver valutato l'efficacia di tale riforma, anche sulla base di dati statistici relativi al numero di assoluzioni e di archiviazioni intervenute nei casi di legittima di difesa.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Giulia SARTI, *presidente*, rileva l'opportunità che, in assenza di profili di competenza della Commissione giustizia, il prescritto parere sulla proposta di legge n. 523 e abbinata recanti disposizioni per

la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria non venga espresso.

La Commissione concorda.

Giulia SARTI, *presidente*, avverte, inoltre, che il termine per l'indicazione dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delega al Governo per l'istituzione del Tribunale superiore dei conflitti presso la Corte di cassazione (C. 649) è prorogato alle ore 13 di lunedì 10 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 17.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI COMITATI PERMANENTI	32
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla politica estera energetica dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.	
Audizione di Nicolò Sartori, responsabile del programma «Energie, clima, e risorse» dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione di Paolo Quercia, Direttore del <i>Center for Near Abroad Strategic Studies</i> (CENASS) e docente di studi strategici all'Università di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

DELIBERAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI COMITATI PERMANENTI

Mercoledì 5 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 13.05.

Marta GRANDE, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione avverte che la seduta odierna è finalizzata alla istituzione, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento e nell'ambito delle materie di competenza della Commissione, dei seguenti quattro Comitati permanenti: il Comitato permanente Diritti umani nel mondo; il Comitato permanente per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; il Comi-

tato permanente Politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea; infine, il Comitato permanente Italiani nel mondo e promozione del Sistema Paese.

Rileva che nella seduta odierna la Commissione è chiamata unicamente a deliberarne l'istituzione mentre per la definizione della composizione, con particolare riferimento ai rispettivi uffici di presidenza, si riserva di formulare una proposta da sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ai fini dell'opportuno consenso unanime tra i gruppi.

Sul piano regolamentare, rammenta che si tratta di articolazioni di carattere organizzativo, volte a snellire oltre che ad arricchire i lavori della Commissione, e la cui attività di programmazione è oggetto di deliberazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, della Commissione. Ricorda, inoltre, che non è ammessa sovrapposizione né tra i lavori della Commissione e quelli dei comitati, né tra un comitato e l'altro, che possono tuttavia svolgere audizioni in sede congiunta. Non sono possibili riunioni congiunte di un comitato con altre Commissioni, né con comitati permanenti di altre Commissioni. Nel precisare che le sedute dei comitati si svolgono nella stessa aula della Commissione, rileva che i Comitati possono procedere al loro interno ad organizzare gruppi di lavoro.

Sottolinea che si tratta di organi privi di rilevanza esterna, nel senso che per qualsivoglia questione interpretativa, la presidenza del comitato è tenuta ad informare la Presidenza della Commissione che, se necessario, provvede a consultare la Presidenza della Camera per le decisioni di competenza. Inoltre, spetta in ogni caso alla Presidenza della Commissione l'impostazione di ogni rapporto con l'esterno proposto dal Comitato nell'ambito della sua attività, quanto ai rapporti sia con altri organi della Camera sia con soggetti esterni.

Nel ricordare che i sopra citati quattro comitati sono già stati istituiti nelle precedenti legislature, fa presente che essi assolverebbero a finalità di tipo istruttorio e conoscitivo, soprattutto con riferimento allo svolgimento di indagini conoscitive, ferma restando in capo alla Commissione ogni deliberazione in merito a documenti intermedi e conclusivi.

In merito alla loro composizione, che è soggetta al criterio di rappresentatività e di proporzionalità tra tutti i gruppi, propone di fissare in 21 il numero dei componenti di ciascun comitato, ripartiti tra i gruppi in misura che consenta un rapporto tra maggioranza e opposizione analogo a quello della Commissione: 15 per il gruppo del Movimento 5 Stelle, 9 per il gruppo della Lega, 8 per il gruppo del Partito Democratico, 8 per il gruppo di Forza Italia, 2 per il gruppo di Fratelli d'Italia, 1 per il gruppo Liberi e Uguali e 2 per il gruppo Misto.

Per quanto concerne la composizione degli organi direttivi dei comitati, propone che essi siano costituiti da un presidente, da un

vicepresidente e da un segretario, sulla base di designazioni fatte dai gruppi d'intesa tra loro, a cui potranno fare seguito la deliberazione unanime dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e la successiva presa d'atto della Commissione. Fa presente che qualora non fosse possibile pervenire ad un accordo unanime tra i gruppi, la Commissione sarà chiamata a procedere alla votazione per schede per l'elezione dei componenti degli uffici di presidenza dei comitati.

La Commissione approva all'unanimità l'istituzione dei quattro Comitati permanenti, nei termini proposti dalla presidente.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che il Governo ha fatto sapere di non potere prendere parte con un proprio rappresentante alla seduta odierna, il cui slittamento ad oggi è legato al particolare andamento dei lavori dell'Aula nella settimana in corso.

Maurizio LUPU (Misto-NcI-USEI), intervenendo sui lavori della Commissione, comprendendo le ragioni dell'assenza del Governo in seduta in ragione dell'evoluzione dell'agenda parlamentare degli ultimi giorni, ritiene comunque essenziale che il rappresentante del Governo prenda parte ai lavori della Commissione in oc-

casione della deliberazione sulla proposta di parere. Chiede, pertanto, che nella seduta odierna possa avere luogo soltanto l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, rinviando la deliberazione ad altra seduta in presenza del Governo.

Marta GRANDE, *presidente*, accede alla richiesta dell'onorevole Lupi, precisando che il parere dovrà comunque essere espresso entro martedì 11 dicembre.

La Commissione conviene.

Paolo FORMENTINI, *relatore*, rileva che il decreto-legge in esame, composto di 65 articoli, di cui 28 introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, introduce nell'ordinamento disposizioni in materia di pacificazione fiscale, di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario e fiscale.

Segnala che i profili di interesse per la Commissione si rinvengono, oltre che in relazione agli articoli 24 e 26, concernenti il rifinanziamento delle missioni internazionali e le coperture finanziarie del provvedimento a valere di stanziamenti riferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche in relazione ai nuovi articoli 16-*sexies*, recante disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni, 25-*octies*, concernente lo status dei residenti nel comune di Campione d'Italia, e 25-*novies*, concernente l'istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per messo degli istituti di pagamento, di cui all'articolo 114-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Quanto all'articolo 24, sottolinea che, per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla legge quadro sulle missioni internazionali del 2016, viene incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018 a copertura delle attività in corso per gli ultimi tre mesi del 2018.

Ricorda che le deliberazioni sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottate dal precedente Governo

nel dicembre 2017 ed approvate dalle Camere nel gennaio di quest'anno, contemplano un fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 settembre 2018 pari a circa 684 milioni di euro, mentre per l'intero anno 2018 il fabbisogno complessivo è valutato in 1.019 milioni di euro. Nell'ambito degli importi destinati al Fondo missioni, di cui all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, sono individuate anche alcune risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo per interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e impiegate nel quadro della programmazione triennale di cui alla legge n. 125 del 2014.

Evidenzia che, come segnalato dal rappresentante del Governo presso l'omologa Commissione del Senato, per i primi nove mesi del 2018 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha ricevuto un'assegnazione di 236 milioni di euro, in gran parte destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo e ad iniziative internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Una quota, pari a 16,5 milioni di euro, è stata destinata, come negli anni precedenti, al rafforzamento delle misure di sicurezza e al funzionamento di uffici situati in aree di crisi

Osserva, inoltre, che nel 2018, a seguito delle modifiche introdotte lo scorso anno all'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, è stato possibile chiedere un'anticipazione del 75 per cento delle risorse deliberate per i primi nove mesi, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione del fondo destinato alle missioni internazionali. Tale innovazione ha reso più fluido e funzionale il meccanismo di assegnazione dei fondi, consentendo così al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e alle altre Amministrazioni coinvolte di porre in essere tempestivamente i propri interventi, con particolare riferimento alle aree di crisi umanitaria.

Su questo tema, in vista della prossima deliberazione sulla partecipazione alle missioni internazionali per l'anno 2019, ritiene opportuno evidenziare fin da ora l'esigenza che il Ministero degli affari esteri e della co-

operazione internazionale dedichi uno sforzo maggiore rispetto al passato al fine di assicurare trasparenza e leggibilità agli interventi di cooperazione allo sviluppo, organizzandoli per area geografica ed indicando cifre e dati sul numero di cooperanti coinvolti e sulle tipologie di progetti, in modo analogo alle schede concernenti le singole missioni militari e nello spirito di una maggiore coerenza e specularità tra interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali deliberate.

In merito all'articolo 26, sulla copertura finanziaria del provvedimento, osserva che esso stabilisce che, anche per gli oneri derivanti dall'articolo 24, si provveda anche mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di alcuni Ministeri, fra cui quello dell'economia e delle finanze e quello degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Quanto all'articolo 26, comma 3, lettera a), evidenzia che esso stabilisce che le dotazioni finanziarie dei Ministeri per il 2018 sono ridotte per 589,31 milioni di euro. Di questi, 7,65 milioni saranno a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con un'incidenza percentuale di circa lo 0,3 per cento sul volume complessivo del suo bilancio (stanziamento iniziale di 2.609 milioni di euro).

Sottolinea che l'elenco I, allegato al testo, che individua il quadro delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese per singoli dicasteri, evidenzia una riduzione per il Ministero dell'economia, relativamente alla Missione n. 3 (L'Italia in Europa e nel mondo), programma 3.1 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) per 28 milioni di euro.

Sottolinea che si tratta di riduzioni non sostanziali in termini assoluti, ma che vanno ad incidere su un bilancio di entità già ridotta, anche per effetto delle successive manovre di contenimento della spesa degli ultimi anni, e per sua natura « rigido », essendo costituito per circa il 70 per cento da voci di spesa a carattere obbligatorio e non comprimibile (contri-

buti obbligatori a enti internazionali in virtù di impegni giuridicamente vincolanti determinati per legge, pagamento di stipendi al personale, finanziamento obbligatorio del Fondo Europeo di Sviluppo di cui alla legge n. 125 del 2014).

Evidenzia che lo stesso articolo 26, al comma 3, lettera d), stabilisce, inoltre, che agli oneri relativi alle misure disposte dal decreto si provveda altresì, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 848 del 1957 che reca l'Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite. La norma prevede pure che spetti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disporre degli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organizzazione delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018. Rammenta, al riguardo, che il contributo ordinario del Paese per l'anno 2018 è pari a circa 91,1 milioni di dollari. Come rilevato dal rappresentante del Governo presso il Senato, sottolinea che almeno in questa fase la rinegoziazione non appare necessaria in quanto vi è sufficiente capienza nell'esercizio corrente per assorbire la riduzione di 20 milioni di euro. L'ammontare del contributo obbligatorio è stato, infatti, determinato in misura minore del previsto in ragione dell'andamento del cambio e sulla base dell'applicazione della scala di ripartizione del triennio 2016-2018 (in scadenza) concordata in ambito delle Nazioni Unite, che tiene conto anche dell'andamento del PIL nazionale.

Sottolinea che, quanto ad ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2018, l'articolo 26, comma 3, lettera f), stabilisce che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In merito al complessivo articolo 26, in linea con quanto segnalato al Senato sia dai gruppi di maggioranza sia di opposizione, auspica per il futuro che non si ponga mano ad ulteriori riduzioni delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di non indebolire l'azione internazionale del nostro Paese, laddove è provato che le sinergie tra leva diplomatica e sistema Paese all'estero possono avere un impatto positivo rilevante sulla crescita del PIL. D'altra parte il provvedimento appare permeato non dalla consueta logica basata sui tagli lineari di spesa, bensì su un criterio di effettiva razionalizzazione della spesa.

Passando agli articoli inseriti nel corso dell'*iter* presso il Senato, caratterizzati da un'evidente impegno di contrasto a fenomeni di evasione ed elusione fiscale, segnala l'articolo 16-*sexies*, che disciplina lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, previa stipula di un'apposita convenzione. In particolare, il comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate fornisca, su richiesta, alla Guardia di finanza, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. Si tratta di una norma che attua, tra l'altro, anche direttive dell'OCSE e che ha per destinatari le società controllanti che fatturino nell'ambito di gruppi di imprese multinazionali e le società controllate residenti in Paesi che non siano legati da accordi con l'Italia per lo scambio di informazioni sulla rendicontazione Paese per Paese.

Passando all'articolo 25-*octies*, recante misure per il rilancio di Campione d'Italia, rileva che esso novella l'articolo 188-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo, al comma 4, che si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Infine, segnala che l'articolo 25-*novies* comporta l'istituzione di un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento, di cui all'articolo 114-*decies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta. Inoltre, nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere che terrà conto anche degli spunti che potranno emergere dal dibattito odierno.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando la presidenza per aver accolto senza indugio la richiesta dell'onorevole Lupi in merito all'opportunità che la Commissione deliberi sul provvedimento potendosi avvalere del confronto con il rappresentante del Governo, manifesta la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame

al netto della norma per il finanziamento delle missioni internazionali ed evidenzia due questioni, connesse l'una all'altra, che presentano serie criticità: in primo luogo, l'imposta dell'1,5 per cento sulle rimesse dei migranti rappresenta una misura vessatoria, in linea con altri interventi, di matrice punitiva, adottati da questo Esecutivo nei confronti dei migranti regolari quali, ad esempio, l'aumento da due a quattro anni del tempo per la concessione della cittadinanza a seguito di matrimonio, introdotta con il decreto-legge n. 113 del 2018. Peraltro, tale misura, in combinato disposto con la seconda questione preoccupante, concernente la riduzione degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo, appare del tutto incoerente con la logica, più volte espressa da autorevoli esponenti della maggioranza, sintetizzata nel motto « aiutiamoli a casa loro », e determina un evidente riposizionamento dell'Italia nel dibattito internazionale, dal momento che il nostro Paese si è sempre battuto per una riduzione dei costi a carico delle rimesse. Invoca una riflessione e un ripensamento da parte della maggioranza su tali snodi, che riguardano la credibilità del Paese e la coerenza delle politiche del Governo in carica.

Maurizio LUPU (Misto-NcI-USEI), ringraziando il collega Formentini per la sua disponibilità a collaborare con la richiesta di rinvio ad altra seduta del voto sul parere, esprime forti riserve sulla scelta di ridurre i fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tale scelta appare miope e sbagliata, *in primis* perché l'Italia, rispetto agli altri partner di peso equivalente, si è sempre distinta per una presenza capillare delle sue ambasciate nel mondo, coerentemente con una tradizione prestigiosa e una visione alta dell'azione internazionale del nostro Paese. La rete delle nostre rappresentanze diplomatiche necessita, dunque, di un organico adeguato al compito che le è affidato, trattandosi di un investimento e non di un costo, come sostenuto anche dal Ministro Moavero Milanesi. Ritiene pertanto che anche questa Commissione debba inviare al Paese un segnale in tale direzione. In secondo luogo, in

questa fase storica il Paese ha bisogno di rafforzare il proprio ruolo sullo scenario internazionale per affrontare sfide globali quali, tra l'altro, il fenomeno migratorio. Chiede inoltre chiarimenti sull'allocazione dei fondi destinati alle missioni internazionali, con particolare riferimento alle quote riservate al personale militare e a quelle destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Condivide, inoltre, la linea dello « aiutiamoli a casa loro » e ritiene necessario assicurare un adeguato finanziamento degli aiuti pubblici allo sviluppo. Da ultimo, facendosi portavoce della componente di italiani eletti all'estero presente nel proprio gruppo, che sul tema ha presentato specifiche proposte emendative sulla manovra, segnala l'opportunità di stanziare risorse per l'assistenza ai connazionali residenti all'estero che versino in condizione di indigenza, in linea con le battaglie che il Governo sta conducendo per contrastare la povertà per i cittadini residenti in Italia.

Laura BOLDRINI (LeU), associandosi in parte ai rilievi del collega Lupi, sottolinea che i tagli al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale receranno grave nocimento alla diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo, che dovrebbero rappresentare, invece, una fondamentale politica di investimento per rafforzare il ruolo e il prestigio dell'Italia nel mondo. Si associa alle osservazioni critiche dell'onorevole Quartapelle Procopio sulle misure relative alle rimesse dei migranti, sottolineandone il carattere discriminatorio e incostituzionale, dal momento che tale imposta graverebbe solo sui lavoratori e sulle lavoratrici migranti e non anche sulle altre transazioni finanziarie commerciali con i Paesi terzi. Sottolineando che le rimesse, con un valore complessivo di 450 miliardi di dollari all'anno per un numero pari a circa 200 milioni di persone a livello globale, rappresentano un terzo del totale degli aiuti pubblici allo sviluppo, rileva che il maggiore onere a carico delle transazioni tramite i cosiddetti *money transfer*, che praticano tassi di interesse già assai elevati, potrebbe determinare un incremento delle attività del sistema informale di trasferimento del de-

naro, ovvero l'*hawala*, che non consente la tracciabilità del contante e rischia di alimentare i traffici illegali. Ribadendo che tale misura è ingiusta, discriminatoria e controproducente, invita la maggioranza e il Governo ad un supplemento di riflessione, tenuto conto che la penalizzazione delle rimesse è del tutto incoerente con la logica dello « aiutiamoli a casa loro ».

Eugenio ZOFFILI (Lega), rispondendo ad alcuni rilievi della collega Boldrini, la appella utilizzando il genere maschile.

Laura BOLDRINI (LeU), rivolgendosi alla presidente della Commissione, chiede con fermezza che sia rispettata la sua identità di genere, giudicando demenziale l'atteggiamento del collega Zoffili che si ostina a negare ciò che altro non è se non il corretto uso della lingua italiana.

Marta GRANDE, *presidente*, pur comprendendo le ragioni della collega Boldrini, ritiene che si tratti di un tema delicato, affidato alla sensibilità individuale e su cui non si possono fare imposizioni. Invita i colleghi a non insistere oltre sulla questione, considerati gli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno.

Eugenio ZOFFILI (Lega), esprimendo il suo disappunto per essere stato interrotto in apertura del suo intervento, chiede che venga censurato l'utilizzo del termine « demenziale », usato dall'onorevole Boldrini nei suoi riguardi. Sottolinea di aver sempre dimostrato sensibilità rispetto alle questioni di genere, da ultimo in occasione di uno scambio di battute in Aula con l'onorevole Serracchiani, da lui appellata « signora ».

Tornando al merito del provvedimento, evidenzia che il Governo e la maggioranza hanno sempre dimostrato grande attenzione nei riguardi della promozione della cultura italiana nel mondo. Riguardo alla tassa sui *money transfer*, dà conto di una recente operazione di polizia, da lui seguita con particolare attenzione, che ha portato all'arresto a Ponte Lambro, di ventuno siriani, coinvolti

in un traffico di esseri umani, oltre che in altre attività illecite, tra cui il trasferimento illegale di capitali. In generale, l'efficacia delle scelte dell'Esecutivo in materia di immigrazione, a suo avviso, è confermata dall'ampio consenso dei cittadini, che è assai più importante degli attacchi che arrivano dagli avversari politici e dal *web*.

Paolo FORMENTINI (Lega), rispondendo alle obiezioni delle colleghe Quartapelle e Boldrini, sottolinea l'opportunità che i migranti contribuiscano al benessere del Paese versando l'imposta prevista sui *money transfer*. Peraltro, sottolinea che tale misura è sempre stata un cavallo di battaglia del suo partito e segna un chiaro discrimine tra i precedenti Esecutivi e l'attuale « Governo del cambiamento ». Con riferimento ai rilievi del collega Lupi, ricorda che la relazione illustrativa già sottolinea l'esigenza che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedichi uno sforzo maggiore per assicurare trasparenza agli interventi di cooperazione allo sviluppo, organizzandoli per area geografica ed indicando cifre e dati sul numero di cooperanti coinvolti e sulle tipologie di progetti, in modo analogo alle schede concernenti le singole missioni militari e nello spirito di una maggiore coerenza e specularità tra interventi di cooperazione allo sviluppo e missioni internazionali deliberate.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla politica estera energetica dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.

Audizione di Nicolò Sartori, responsabile del programma «Energie, clima, e risorse» dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Nicolò SARTORI, *responsabile del programma «Energie, clima, e risorse» dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, a più riprese, Laura BOLDRINI (LeU) e Simone BILLI (Lega) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Nicolò SARTORI, *responsabile del programma «Energie, clima, e risorse» dell'Istituto Affari Internazionali (IAI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. – Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Audizione di Paolo Quercia, Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS) e docente di studi strategici all'Università di Perugia.

(Svolgimento e conclusione).

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo QUERCIA, *Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS) e docente di studi strategici all'Università di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, Laura BOLDRINI (LeU), Eugenio ZOFFILI (Lega), Paolo FORMENTINI (Lega), Yana Chiara EHM (M5S) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Paolo QUERCIA, *Direttore del Center for Near Abroad Strategic Studies (CENASS) e docente di studi strategici all'Università di Perugia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.35.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (<i>Seguito della discussione</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
ERRATA CORRIGE	47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, riferisce che con il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 il Governo è intervenuto in via d'urgenza al fine di introdurre nella legislazione vigente importanti misure di natura fiscale e finanziaria che possono ascrivere a tre distinti filoni: il primo riguarda le disposizioni in materia di pacificazione fiscale; il secondo quelle in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario; infine, il terzo, si riferisce a ulteriori disposizioni di natura più eterogenea, che spaziano dal processo di certificazione fiscale alle accise.

Osserva, poi, che il provvedimento – approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dello scorso 28 novembre – è stato modificato e ampliato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ed ora reca una serie di nuovi articoli che, tuttavia, in gran parte non toccano diret-

tamente materie che rientrano nell'ambito delle competenze della Commissione difesa.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di rilievo per le competenze della Commissione difesa ai fini dell'espressione del parere.

In particolare, rileva che l'articolo 24 del decreto-legge, al comma 1, incrementa di 130 milioni di euro, per il 2018, il Fondo istituito dall'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 (cosiddetta legge quadro sulle missioni internazionali) al fine di garantire il fabbisogno finanziario necessario in relazione alle missioni internazionali per l'ultimo trimestre 2018.

Sul punto evidenzia che la relazione tecnica che correda il decreto-legge precisa che il fabbisogno finanziario per l'intero anno è pari a 1 miliardo e 419 milioni, mentre la disponibilità attuale è di 1 miliardo e 14 milioni, cui si aggiungono 275 milioni del Fondo consumi intermedi della Difesa. Resta pertanto da finanziare la somma necessaria ad arrivare fino al 31 dicembre 2018, ovvero 130 milioni di euro.

Fa presente, inoltre, che proprio in questi giorni è in corso di trasmissione la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri in relazione alle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2018, che sarà oggetto d'esame da parte delle Commissioni affari esteri e difesa.

Sottolinea che un'ulteriore disposizione che riguarda gli ambiti di competenza della Commissione si rinviene nell'articolo 24-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che novella il decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) al fine di inserirvi il nuovo articolo 2195-*ter* in materia di contabilità speciale unica della Difesa.

Ricorda, quindi, che l'articolo 11-*bis* del decreto legislativo n. 90 del 2016 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato) ha previsto l'apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo

scorta. La citata disposizione ha altresì consentito al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare, con apposito decreto e per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-*ter*, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta.

Ciò premesso, segnala che il nuovo articolo 2195-*bis*, oltre a ridenominare la Direzione di amministrazione interforze (Diraminter) in Direzione di amministrazione generale della Difesa, stabilisce che la medesima sia collocata nell'ambito dello Stato maggiore della Difesa e che per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, tale struttura si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.

Ricorda infine che, attualmente, la Direzione di Amministrazione Interforze assicura il finanziamento degli Enti amministrativamente dipendenti attraverso la disponibilità dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilità speciali, ed è posta alle dirette dipendenze del Capo del 2° Reparto di Segredifesa.

Ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole che illustra (*vedi allegato*)

Alberto PAGANI (PD), non condividendo l'impostazione generale del decreto-legge, preannuncia un voto contrario da parte del gruppo del Partito democratico.

Maria TRIPODI (FI) preannuncia che anche il gruppo di Forza Italia voterà in senso contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.

C. 1391 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide GALANTINO (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge C. 1391, approvato dal Senato il 20 novembre scorso, si compone di 5 articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017, nonché disposizioni finanziarie, la clausola di invarianza di finanziaria e disposizioni riguardanti l'entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, quindi, che, con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge quantifica in 4.529 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2018, i costi del provvedimento, imputabili alle sole spese di missione dei rappresentanti della Difesa per la loro partecipazione alle riunioni del Comitato congiunto in Giappone.

Evidenzia, poi, che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge sottolinea che la cooperazione tra Italia e Giappone nel settore della difesa è stata avviata con la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa della Repubblica italiana e del Giappone sottoscritta nel 2012, che ha fissato la comune intenzione di avviare il dialogo in ambito militare, e ribadita con il Memorandum d'intesa firmato nel maggio 2017 dai due Ministri della difesa, incentrato sulla cooperazione e gli scambi nel settore della difesa al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Passando al contenuto del testo dello strumento pattizio, composto di un preambolo – in cui vengono richiamate l'entrata in vigore (il 7 giugno 2016) dell'Ac-

cordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, nonché la sottoscrizione del partenariato individuale tra il Giappone e la Nato, firmato a Bruxelles il 6 maggio 2014 – e di sette articoli, osserva che l'Accordo è volto a consolidare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e difesa tra i due Paesi, al fine di agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca e produzione congiunta, anche a beneficio delle industrie nazionali di difesa, nell'intento, comune alle parti, di contribuire alla pace e alla stabilità internazionale.

Segnala, quindi, che l'articolo 1 enuncia gli scopi dell'Intesa, mentre l'articolo 2 istituisce un Comitato congiunto, composto da tre membri di ciascuna Parte, preposto a definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. Per l'Italia, parteciperanno al Comitato congiunto due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Rileva che l'articolo 3 dispone l'obbligo per le Parti di utilizzo delle dotazioni scambiate nel rigoroso rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e vieta espressamente il trasferimento a terzi, senza previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento, degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto della cooperazione che l'Accordo istituisce.

Precisa, inoltre, che le rimanenti disposizioni disciplinano il trattamento di informazioni e documenti classificati (articolo 4), precisano che le misure dell'Accordo e di quelle da esso derivanti saranno attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte (articolo 5), definiscono le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 6), e, infine, regolano l'entrata in vigore, l'eventuale modifica e la denuncia del testo (articolo 7).

Ciò premesso, segnala che la cooperazione con il Giappone, con il quale sono in essere solidi legami culturali, mira a incrementare anche le relazioni tecnico-

industriali con una delle maggiori potenze economiche del pianeta, con particolare vantaggio per l'industria nazionale di difesa che sarà agevolata nella costituzione di partenariati industriali.

Come precisato anche nella relazione illustrativa l'entrata in vigore dell'Accordo – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 2015, n. 104) – consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo in favore del Governo di Tokyo in relazione all'eventuale acquisizione da parte dello stesso di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

In conclusione, richiama la particolare valenza politica dell'Accordo, il cui intento è dichiaratamente quello di rafforzare i legami di cooperazione e amicizia tra i due Paesi, nonché l'importanza che assume tale accordo di collaborazione su progetti di alto valore tecnologico con uno dei Paesi più avanzati al mondo in ambito IT (*Information Technology*).

Il sottosegretario Raffaele VOLPI sottolinea la rilevanza che riveste sia per la Difesa, sia per il nostro Paese, l'Accordo firmato nella scorsa legislatura con una delle economie più avanzate e industrializzate del mondo.

Evidenzia come sia di fondamentale importanza svolgere un ruolo di supporto alle aziende nell'ambito delle relazioni con il Giappone, in modo da consentire l'acquisizione da parte del Governo di Tokyo

di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale, e puntualizza che il testo dell'Accordo contiene tutte le garanzie affinché i materiali di difesa scambiati non possano essere ceduti a Paesi in conflitto, nei confronti dei quali sono in vigore misure di embargo.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) apprezza l'esautiva relazione svolta dal relatore e le puntualizzazioni rese dal rappresentante del Governo, che hanno evidenziato l'opportunità di concludere Accordi in grado di promuovere le migliori condizioni affinché l'industria nazionale della difesa possa competere sui mercati alla pari con quelle di altri Paesi.

Roger DE MENECH (PD) esprime soddisfazione per lo spirito costruttivo con il quale si sta proseguendo un lavoro iniziato nella scorsa legislatura.

Sottolinea l'importanza che riveste, per l'industria nazionale della difesa, lo stabilire buone relazioni a livello internazionale ed aggiunge che l'Accordo in esame costituisce anche un importante tassello nell'ambito del mantenimento della pace a livello internazionale.

Manifesta, quindi, la disponibilità del gruppo del Partito democratico a collaborare fattivamente anche su altri provvedimenti mossi dallo stesso spirito.

Salvatore DEIDDA (Fdi), anche a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, valuta positivamente il provvedimento che contribuisce a rafforzare ulteriormente i rapporti tra l'Italia e il Giappone.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) osserva che anche il gruppo di Forza Italia considera il provvedimento utile e opportuno, ritenendo che l'industria nazionale della difesa debba essere sempre tutelata nel mondo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 15.20.**Sulla pubblicità dei lavori**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00043 Deidda: Sull'impiego dei
« carabinieri ausiliari »**

(Seguito della discussione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 29 novembre 2018.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 novembre il Governo ha rappresentato l'impossibilità di accogliere gli impegni previsti dall'atto di indirizzo in quanto mal si conciliano con il quadro normativo vigente, manifestando la disponibilità a valutare eventuali riformulazioni.

A tal proposito, chiede al Governo di illustrare più dettagliatamente i profili giuridici che non consentono l'approvazione della risoluzione nel testo proposto dal presentatore, anche al fine di consentire una riformulazione che possa permettere l'approvazione dell'atto di indirizzo.

Ricorda, infine, che l'onorevole Deidda, sempre nella medesima seduta, si è dichiarato disponibile a lavorare alla riformulazione del testo, anche con il contributo degli altri gruppi.

Il sottosegretario Angelo TOFALO osserva che la legge 23 agosto 2004, n. 226,

(cosiddetta legge sulla professionalizzazione delle Forze armate) ha istituito, all'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2005, le figure professionali del volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) e in ferma prefissata quadriennale (VFP4), abrogando le figure del volontario in ferma breve (VFB) e del volontario in ferma annuale (VFA).

Segnala, quindi, che a seguito della sospensione della leva obbligatoria, l'Arma dei carabinieri non ha più reclutato carabinieri ausiliari che, di fatto, seppur arruolati su base volontaria, assolvevano a una ferma di leva del tutto assimilabile a quella del volontario in ferma annuale.

Ciò chiarito, entrando nel merito delle questioni poste con l'atto di indirizzo, rileva che è opportuno evidenziare che la figura del volontario in ferma prefissata e quella del carabiniere ausiliario rispondono a diverse esigenze e sottendono profili giuridici e di reclutamento distinti.

In particolare, il volontario, a differenza del carabiniere ausiliario, è un soggetto completamente svincolato dagli obblighi derivanti dalla coscrizione obbligatoria, mentre, come anticipato, a seguito alla sospensione del servizio militare obbligatorio in Italia non è stato più possibile arruolare carabinieri ausiliari.

Sottolinea, inoltre, che il reclutamento del volontario avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, mentre per diventare carabiniere ausiliario era sufficiente manifestare, in sede di arruolamento alla leva, una generica adesione di preferenza.

Infine, rammenta che il volontario per essere ammesso alla successiva ferma prefissata quadriennale deve partecipare a un ulteriore concorso pubblico, per titoli ed esami, per il quale, peraltro, è richiesto il possesso dell'idoneità fisiopsicoattitudinale prevista per il volontario in servizio permanente. Il carabiniere ausiliario, invece, al termine della ferma di leva, poteva permanere in servizio a domanda in qualità di carabiniere effettivo, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche, previo accertamento del

grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare.

Ritiene, quindi, necessario, sul piano del diritto positivo, evidenziare che le iniziative richieste al Governo con l'atto di indirizzo in esame non appaiono in linea con l'impianto della professionalizzazione dello strumento militare, che impernia sui volontari delle Forze armate l'alimentazione sia dei propri ruoli che di quelli delle Forze di polizia.

Esse, inoltre, risultano in contrasto con la vigente normativa che non contempla la possibilità per la figura dell'ausiliario di usufruire di quei benefici che la legge, in via espressa, riserva alla figura del volontario.

In particolare, la partecipazione di carabinieri ausiliari congedati ai predetti concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia, sia civili che militari è preclusa dalla legislazione vigente, con particolare riguardo ai limiti di età. L'articolo 707 del codice dell'ordinamento militare prescrive, infatti, il non superamento del ventiseiesimo anno di età per l'arruolamento volontario nei ruoli iniziali dell'Arma, elevato ad anni ventotto per coloro che hanno già prestato servizio militare.

Né appare in linea con la professionalizzazione dello strumento militare, che impernia sui volontari delle Forze armate l'alimentazione sia dei propri ruoli che di quelli delle Forze di polizia. Infatti, un eventuale intervento normativo, volto a consentire l'auspicato reclutamento, si tradurrebbe nell'arruolamento di personale ricadente in una fascia di età compresa tra 33 e 47 anni (rispettivamente per i nati nel 1984 e nel 1971), ponendosi, di conseguenza, in antitesi ai criteri di rimodulazione del modello professionale, intesi a favorire maggiore efficacia operativa ed efficienza di impiego del personale militare, attraverso interventi mirati ad assicurare, mediante l'abbattimento dell'età media dei militari in servizio, il complessivo ringiovanimento delle Forze armate.

Con riferimento, invece, al secondo impegno che contempla l'assegnazione di una

quota di militari in ferma breve in favore dei carabinieri, ossia l'intendimento di prevedere anche per essi la figura del VFP1, osserva che tale possibilità non è consentita dalla normativa in vigore, appartenendo i volontari in ferma prefissata (VFP1) a una categoria che non trova corrispondenza nell'Arma, ove il grado iniziale (carabiniere) è equiparato al primo caporal maggiore e gradi corrispondenti delle altre Forze armate (articolo 630 del codice dell'ordinamento militare).

Inoltre, l'eventuale reintroduzione, secondo il modello previgente alla sospensione della leva, della figura del carabiniere ausiliario, se da un lato apporterebbe benefici alle esigenze dell'Arma in termini di maggiori risorse da devolvere a determinati servizi, dall'altro impatterebbe negativamente sui volumi di forza delle altre Forze armate che, già in seguito all'apertura dei reclutamenti nei ruoli iniziali delle Forze di polizia a personale proveniente direttamente dai civili, stanno attualmente fronteggiando la criticità del mancato perseguimento degli obiettivi assunzionali.

Sempre per le considerazioni espresse, non ritiene che si possa consentire ai carabinieri ausiliari congedati la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia, sia civili che militari.

Ribadisce, tuttavia, la disponibilità della Difesa a lavorare per una soluzione positiva dell'atto di indirizzo, riservandosi di esprimere il parere all'esito della relativa istruttoria e di valutare la possibilità di una riformulazione della parte dispositiva, tesa a trovare un punto di mediazione con le richieste del proponente.

Salvatore DEIDDA (FdI) apprezza la volontà di collaborare del Governo e dei gruppi parlamentari e sottolinea come nelle interlocuzioni avute sia emersa l'opportunità di considerare anche gli esiti del dibattito svolto nella scorsa legislatura.

Concorda con le considerazioni che hanno evidenziato l'esistenza di un pro-

blema nell'ambito del reclutamento che, tuttavia, non ritiene sia dovuto alla concorrenza tra le varie Forze armate, ma a problemi strutturali e sottolinea che la Commissione si appresta a svolgere su tale materia un'indagine conoscitiva.

Ribadisce, infine, l'esigenza di evitare che situazioni di precariato possano svilupparsi nell'ambito del reclutamento del personale militare.

Alla luce, quindi, di quanto emerso, prospetta l'opportunità di riformulare la parte dispositiva della risoluzione, impegnando il Governo a garantire, in primo luogo, a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia, l'accesso immediato al programma S.I.L.D. (sistema informativo lavoro difesa); in secondo luogo, a proseguire nell'azione volta a riconoscere, il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata, la cui individuazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931, anche a coloro che abbiano prestato servizio senza demerito come carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia; infine, a valutare, fatti salvi i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legislazione vigente, l'assegnazione anche all'Arma dei carabinieri di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota, non inferiore al trenta per cento, degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) ritiene che l'assegnazione all'Arma dei carabinieri di una quota del contingente dei militari reclutati per la ferma breve annuale, nonché di una quota, non inferiore al trenta per cento, degli aspiranti volontari alla ferma prefissata quadriennale potrebbe presentare aspetti problematici.

Al riguardo fa presente che proprio dall'indagine conoscitiva sul reclutamento che la Commissione si appresta a svolgere potrebbero emergere importanti elementi di valutazione dai quali prendere spunto per la presentazione di ulteriori atti di indirizzo. Invita, quindi, a valutare l'opportunità di espungere l'ultimo impegno per riconsiderare la problematica nell'ambito del più ampio quadro che emergerà nel corso dell'indagine conoscitiva.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) fa presente che il gruppo del M5S ha inteso fornire un contributo concreto affinché questo lavoro della Commissione possa essere condotto a termine. Sottolinea, quindi, che la riformulazione dell'impegno volto a favorire l'accesso dei carabinieri ausiliari al programma S.I.L.D. che il collega Deidda ha poco fa proposto è coerente con il lavoro sviluppato dal gruppo del M5S nella scorsa legislatura, mentre, con riguardo al secondo impegno, evidenzia l'esistenza di un problema di coordinamento con le disposizioni recate dall'articolo 138, comma 2, del Regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931.

Conclude condividendo le valutazioni contrarie del collega Ferrari nell'ambito del terzo impegno.

Antonio DEL MONACO (M5S) non concorda completamente sulla possibilità di consentire ai carabinieri ausiliari l'accesso immediato al programma S.I.L.D.

Osserva, infatti, che il S.I.L.D. è stato introdotto in seguito alla professionalizzazione delle Forze armate e che qualora fosse esteso ai carabinieri ausiliari dovrebbe, per analogia, prevedersi anche per tutte le figure ausiliarie delle altre Forze di polizia e di sicurezza in genere.

Ritiene, invece, che il tema vada affrontato con gli strumenti a disposizione nell'ambito del sistema di reclutamento dei carabinieri in ferma prefissata, che possono accedere ai concorsi fino all'età di 32 anni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 101 del 28 novembre 2018, a pagina 54, prima colonna, quattordicesima riga, sostituire la parola: « 5-01015 » con la seguente: « 5-01016 ». A pagina 57, seconda riga, sostituire la parola: « 5-01015 » con la seguente: « 5-01016 ».

ALLEGATO

**DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 24, al comma 1, incrementa di 130 milioni di euro, per il 2018, il Fondo istituito dall'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 individuando così le risorse finanziarie necessarie a consentire

la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali anche per l'ultimo trimestre del 2018;

rilevato che, durante l'esame al Senato, è stata introdotta una disposizione che novella il codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi il nuovo articolo 2195-ter in materia di contabilità speciale unica della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvato dal Senato, C. 654 Zanettin, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	53
ERRATA CORRIGE	55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 12.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 4 dicembre il relatore Currò ha illustrato i contenuti del provvedimento e che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 13 della giornata odierna.

Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia, da parte del Partito democratico, la pre-

sentazione di alcuni emendamenti al provvedimento in esame, evidenziando come si tratti di proposte di modifica che affrontano il merito delle questioni, prive di finalità ostruzionistiche.

Giudica il decreto-legge sbagliato nel suo complesso, poiché favorisce di fatto l'evasione fiscale, in un Paese nel quale il fenomeno ha purtroppo dimensioni rilevanti e nel quale questo tipo di irregolarità dovrebbero essere severamente contrastate. Coloro che non pagano le tasse avranno la certezza di poter beneficiare di un condono, mentre pensionati e dipendenti, che le tasse non possono evaderle, finiranno per sostenere il carico fiscale di tutto il Paese.

Valuta negativamente anche le disposizioni volte a condonare le sanzioni inferiori ai mille euro, misura questa che avrà un impatto significativo sulle entrate dei comuni, come peraltro messo in luce dall'ANCI nel corso dell'audizione svolta presso Senato.

Sottolinea quindi come il provvedimento in discussione favorisca la diffusione del principio che l'evasione fiscale è possibile, concetto questo profondamente errato nei rapporti che devono intercorrere tra cittadini e Stato. Occorre invece che i contribuenti riconoscano l'autorità fiscale, e comprendano che le entrate fiscali sono a vantaggio di tutti i cittadini, perché grazie a quelle risorse si faranno funzionare la scuola, la sanità, i servizi in generale.

Ricorda come negli Stati Uniti, dove l'amministrazione federale funziona molto bene, la sanità sia totalmente a carico dei privati cittadini. Se si vuole realizzare un modello come quello statunitense, allora si decida di non far pagare le tasse più a nessuno; ma se invece si vuole perseguire il modello europeo di *welfare*, come personalmente reputa giusto, allora le tasse devono essere pagate da tutti i cittadini.

Ferma restando la forte contrarietà del Partito democratico al decreto in esame, conferma la presentazione di alcune proposte emendative, volte a ridurre il carico

fiscale degli onesti contribuenti, ed altre invece volte a sopprimere le disposizioni che favoriscono l'evasione fiscale.

Luca PASTORINO (LeU) sottolinea la presenza nel decreto-legge di norme che istituzionalizzano l'evasione fiscale, trasmettendo un messaggio culturale profondamente sbagliato, che crea l'aspettativa di un condono in tutti coloro che evadono le tasse, mentre sarebbe giusto, in uno Stato che si vuole equo, che ognuno facesse la propria parte.

Pur consapevole del fatto che intenzione del Governo e della maggioranza è porre la questione di fiducia sul provvedimento ed approvarlo nel medesimo testo licenziato dal Senato, preannuncia la presentazione di emendamenti, alcuni dei quali volti a sopprimere norme odiose, come quella di cui all'articolo 25-*novies* sui *money transfer* che, attraverso l'istituzione di una nuova imposta, penalizza i trasferimenti di denaro verso i paesi extraeuropei, e che appare frutto di un atteggiamento razzista che purtroppo serpeggia nella società italiana.

Bruno TABACCI (Misto-+E-CD) manifesta la sua contrarietà all'impostazione del decreto-legge in esame, che strizza l'occhio all'evasione fiscale in un Paese, come l'Italia, che ha il triste primato dell'economia sommersa e dove regna la cultura del « doppio prezzo », uno che prevede regolare rilascio di fattura e l'altro senza. Si rischia in tal modo di acuire la disparità tra cittadini e tra attività economiche rispetto all'adempimento dei doveri fiscali e si veicola una filosofia che non condivide affatto, quella ispirata alla logica del condono, che riduce il principio di cittadinanza ad una condizione di convenienza, dove i più forti sono aiutati ed i più deboli penalizzati. Si tratta di un percorso che conduce ad una desertificazione dell'assetto democratico del Paese.

Preannuncia come, in ogni caso, non presenterà alcuna proposta emendativa, dal momento che, come è noto, è intenzione della maggioranza approvare il provvedimento senza modifiche, nel testo licenziato dal Senato.

Massimo UNGARO (PD) ribadisce, in linea con i colleghi che lo hanno preceduto, la sua contrarietà al decreto-legge in esame, che creando l'aspettativa di un condono induce i cittadini a non pagare le tasse. Il Partito democratico ha tra i suoi obiettivi quello di ridurre le tasse a carico dei contribuenti, ma per far questo è necessario che le tasse le paghino tutti.

Auspica, sebbene sia nota l'intenzione di non modificare il testo del provvedimento, che la maggioranza accolga le proposte emendative presentate dal suo partito. Richiama, in particolare l'emendamento volto a ridurre l'IVA sui prodotti igienici femminili, da considerarsi beni di prima necessità e non beni di consumo, rilevando sul punto la valenza culturale dell'emendamento, volto a superare un atteggiamento purtroppo ancora diffusamente maschilista su tali argomenti. Segnala inoltre l'emendamento volto a modificare l'articolo 25-*novies* del decreto, che stabilisce una tassa ingiusta sulle rimesse dei lavoratori stranieri (cd. *money transfer*), rammentando ai colleghi come buona parte della ricchezza del Paese sia stata prodotta, nel secondo dopoguerra, proprio grazie alle rimesse degli emigrati italiani. Auspica infine l'approvazione dell'emendamento volto ad estendere il regime agevolativo per i lavoratori all'estero che vogliono tornare in Italia e che peraltro, prevedendo una serie di detrazioni sul gettito aggiuntivo, non comporta alcun costo per le casse dello Stato.

Alessandro CATTANEO (FI) ricorda come la cosiddetta pace fiscale fosse contenuta nel programma elettorale di Forza Italia e pertanto sul tema non può che dichiararsi favorevole. Ritene peraltro che nessuno possa erigersi a paladino della moralità e che chiamare le misure recate dal provvedimento « pace fiscale » anziché « condono » sia una scappatoia lessicale utile solo a ridurre l'imbarazzo di una parte della maggioranza. Ricorda inoltre come anche il precedente Governo, nella passata legislatura, avesse previsto misure di rottamazione delle cartelle. In tutti questi casi si è inteso rispondere alla

deriva negativa che purtroppo ha caratterizzato negli ultimi anni il rapporto tra cittadini e Agenzia delle entrate, del quale tutte le forze politiche hanno preso atto. Evidenzia dunque come il suo partito, sul punto, abbia sempre agito con coerenza e abbia affrontato con chiarezza l'argomento, senza falsi imbarazzi.

Auspica, in ogni caso, che il decreto-legge possa essere migliorato nel corso dell'esame parlamentare e a tal fine preannuncia che il suo gruppo presenterà numerose proposte emendative; tuttavia, se la maggioranza non riterrà di accoglierne alcuna, il gruppo di Forza Italia non potrà che prenderne atto e ne trarrà le opportune conseguenze nel momento del voto. Segnala, tra i temi che Forza Italia ha a cuore, il tema del federalismo fiscale, per il quale il suo partito ha sempre condotto battaglie di autonomia in Veneto e in Lombardia, e il comparto degli immobili, sul quale avrebbe voluto vedere azioni più coraggiose nell'uso della leva fiscale, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e all'efficienza energetica degli edifici. Preannuncia quindi, su questi temi, la presentazione di emendamenti, auspicando di poter aprire un dialogo con la maggioranza.

Marco OSNATO (FdI) si dichiara sorpreso della scarsa dialettica articolabile con il Governo e la maggioranza su questo come su altri recenti provvedimenti presentati dall'Esecutivo e ritiene che la sovrapposizione di tre provvedimenti vertenti su materie analoghe – la proposta di legge C. 1074 in materia di semplificazioni fiscali, il disegno di legge di bilancio, il decreto-legge fiscale in discussione – contribuisca a creare confusione, anche tra gli operatori.

Dichiara di non avere problemi di ordine morale riguardo alle disposizioni in materia di pace fiscale, misure che la parte produttiva del Paese aspettava da tempo e che auspica Fratelli d'Italia possa contribuire a migliorare attraverso la presentazione di proposte emendative. Evidenzia infatti come vi siano nel provvedimento alcuni aspetti che limitano le pos-

sibilità offerte dalle disposizioni in discussione, con specifico riferimento al trattamento dispari che di fatto si determina tra enti locali ai quali è consentita la riscossione in proprio ed enti cui tale possibilità non è concessa. Evidenzia come in assenza di un chiaro intervento in materia di federalismo fiscale si lascia piena discrezionalità ai comuni, laddove tale facoltà dovrebbe essere uniformemente regolata.

Ricorda poi come sul tema della fatturazione elettronica Fratelli d'Italia abbia cominciato già da tempo una battaglia chiarificatrice, ancor più urgente dopo le perplessità espresse dal Garante per la *privacy* e dall'Ordine dei commercialisti, che hanno evidenziato il rischio che violazioni della *privacy* connesse all'entrata in vigore della nuova normativa mettano a rischio *asset* strategici importanti. Rileva infine come nel decreto-legge siano presenti disposizioni che non rivestono carattere di necessità e urgenza ma che rispondono piuttosto a quella che non si può che definire una piccola realtà di carattere clientelare.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Sulla base del numero degli emendamenti che saranno presentati, si riserva di convocare la seduta per l'esame delle proposte emendative – attualmente prevista alle ore 13 di domani – già nella prima mattina di domani stesso.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

C. 1353, approvato dal Senato, C. 654 Zanettin, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre corso.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 novembre scorso, il relatore Maniero ha illustrato i contenuti dei provvedimenti e che l'esame è proseguito nella seduta del 28 novembre, con l'adozione della proposta di legge C. 1353, approvata dal Senato, quale testo base per il seguito dell'esame.

Avverte che alle ore 12 di martedì 4 dicembre è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e che sono state presentate 20 proposte emendative, nessuna delle quali presenta profili di inammissibilità. Avverte inoltre che il fascicolo degli emendamenti è a disposizione dei colleghi e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, ed accogliendo le richieste pervenute sul punto da alcuni colleghi dell'opposizione di affrontare in una successiva seduta la discussione delle citate proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che la discussione in Assemblea sul provvedimento è prevista già a partire dalla giornata di lunedì 10 dicembre prossimo e che la Commissione Finanze dovrà quindi esprimersi entro la giornata odierna.

Paolo PATERNOSTER (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 12.35.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Atto n. 59.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato al 31 dicembre 2018.

Alessandro PAGANO (Lega), *relatore*, ricorda che, con la legge di delegazione europea 2016-2017, il Parlamento ha delegato al Governo l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l'adeguamento al regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono contenuti negli articoli 9 e 10 della legge di delegazione.

Poiché i citati regolamenti rappresentano fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, lo schema in esame non riproduce il loro contenuto nel Testo Unico della Finanza – TUF ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri che riguardano principalmente: la designazione delle autorità competenti a svolgere i compiti dettati dai regolamenti; l'adozione di misure appropriate che consentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari allo svolgimento di tali compiti.

Rammenta innanzitutto che il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 – di seguito Regolamento *benchmark* – introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici utilizzati come riferimento (c.d. appunto *benchmark*) per la determinazione del valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari.

La nuova disciplina europea prevede specifici requisiti di *governance* e controllo per gli amministratori di indici di riferimento, requisiti per la metodologia e per i dati utilizzati nel calcolo degli stessi, nonché il rafforzamento delle procedure di *governance* e sorveglianza su tutti coloro che forniscono informazioni utilizzate per il calcolo.

Vengono poi dettate norme per particolari categorie di indici: indici di riferimento basati su dati regolamentati, indici di riferimento per la determinazione dei

tassi di interesse, indici di riferimento per le merci. Sulla base di un complesso di requisiti qualitativi e quantitativi vengono identificati e sottoposti a regole specifiche e più stringenti gli indici di riferimento « critici » e gli indici « significativi ».

Le norme prevedono infine (articolo 57) l'obbligo per le banche di fornire informazioni adeguate prima di concludere qualsiasi contratto finanziario (ad esempio mutui) con un cliente e di avvisarlo delle potenziali implicazioni legati all'indicizzazione del contratto stesso.

Il regolamento (UE) n. 2015/2365 – di seguito Regolamento SFT-R – fissa un quadro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (R) di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia reale.

Per le SFTs, il regolamento prevede obblighi informativi (*reporting*) a carico delle controparti contraenti, sia finanziarie che non finanziarie, verso i repertori di dati (*trade repositories*, TRs) a disposizione delle autorità di vigilanza europee per monitorare complessivamente i rischi derivanti da tali tipologie di transazioni. Fra i soggetti sottoposti a tali obblighi vi sono i gestori di fondi di investimento, che sono obbligati a rendere trasparente agli investitori l'uso di tali operazioni. Ulteriori requisiti minimi in materia di informativa sono previsti a carico delle controparti che effettuano operazioni di riutilizzo, che dovrebbero avvenire nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali, il previo consenso della controparte fornitrice.

Sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa, l'omogeneità delle modifiche da apportare al TUF per garantirne l'adeguamento ai due Regolamenti appena descritti ha determinato l'adozione di un unico schema di decreto legislativo. Viene altresì specificato che le modifiche generano un impatto minimo rispetto alle norme già direttamente applicabili.

L'articolo 1 dello schema integra l'articolo 1 del testo unico introducendo le nuove definizioni di « indice di riferimento » e di « amministratore di indici di

riferimento » facendo rinvio alle definizioni contenute nel Regolamento *benchmark* sopra illustrate.

Il comma 3 integra l'articolo 4-*quater* del TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture di mercato (n. 648/2012 – EMIR), in continuità con il quale viene definito l'assetto di attribuzioni dei poteri fra le autorità per il rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento SFT-R. Anche per quest'ultimo Regolamento, la vigilanza viene ripartita per soggetto (comma 2-*bis*) fra la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP, ciascuna avendo il potere di esercitarla nei confronti delle controparti finanziarie che già ricadono nella loro sfera di attribuzione. Il nuovo comma 3 dell'articolo 4-*quater* identifica, anche ai fini del Regolamento in esame, la CONSOB quale autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie non vigilate da altra autorità.

Il comma 4 dell'articolo 1 dello schema inserisce nel TUF il nuovo articolo 4-*septies*.¹ che individua le autorità nazionali competenti a garantire il rispetto delle norme previste dal Regolamento *benchmark*.

In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli amministratori di indici di riferimento (in linea con quanto previsto dalla legge di delegazione europea) e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Con riferimento invece all'utilizzo dei *benchmark*, viene riproposto il criterio di ripartizione per soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. In tale contesto, la CONSOB viene designata quale autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'E-SMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame riporta le modifiche alla disciplina sanzionatoria prevista dal TUF.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del Regolamento *benchmark* e delle relative norme tecniche di regolamentazione: non sono previste sanzioni penali, in quanto il Regolamento prevede obblighi di natura procedurale e preventiva, posti a presidio della corretta amministrazione degli indici, mentre in caso di manipolazione sarebbero applicabili le sanzioni penali previste per la repressione degli abusi di mercato; viene prevista per le sanzioni amministrative pecuniarie una forbice edittale (per la quale l'articolo 42 del Regolamento europeo fissa soltanto il limite minimo della sanzione massima) differenziata per le persone giuridiche e le persone fisiche e stabilita, secondo quanto previsto nella relazione illustrativa, in continuità con altre disposizioni sanzionatorie già presenti nel TUF, salvaguardando la proporzionalità delle sanzioni nella determinazione dei minimi edittali. Per i limiti massimi edittali viene prevista la possibilità di aumento fino al triplo dell'ammontare dei vantaggi ottenuti grazie alla violazione; viene disposto poi che l'irrogazione delle sanzioni previste per le persone fisiche possa avvenire anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale di società ed enti nei confronti dei quali siano accertate le violazioni; vengono richiamate le misure amministrative che possono essere utilizzate per reprimere le condotte violative: l'ordine di porre termine alla violazione (di cui all'articolo 194-*quater* del TUF) e la dichiarazione pubblica (di cui all'articolo 194-*septies* del TUF) alternativi alle sanzioni pecuniarie nei casi di scarsa offensività delle condotte violative; la confisca del prodotto o del profitto; la revoca o la sospensione dell'autorizzazione o della registrazione e l'interdizione temporanea; viene attribuita la potestà sanzionatoria in capo alle quattro autorità di vigilanza (CONSOB, Banca

d'Italia, IVASS e COVIP), ciascuna con riferimento ai soggetti sottoposti alla propria vigilanza.

Per quanto riguarda il Regolamento SFT-R, si rappresenta che lo stesso contiene una norma direttamente applicabile con riferimento alle sanzioni repressive delle condotte violative degli obblighi sanciti dagli articoli 13 e 14 del citato regolamento. A tali violazioni, relative a obblighi di trasparenza pre-contrattuale e periodica da parte dei gestori di fondi, l'articolo 28 del Regolamento SFT-R prevede l'applicazione delle sanzioni e delle altre misure stabilite a norma delle direttive 2009/65/CE (cd. UCITS) e 2011/61/UE (cd. AIFMD).

Allo scopo di completare il quadro sanzionatorio sono poi inseriti nel TUF i nuovi commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 193-*quater* che individuano le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 4 (segnalazione delle operazioni) e 15 (trasparenza nel riutilizzo) del Regolamento SFT-R. L'impianto è sostanzialmente in linea con quello applicabile al Regolamento *benchmark*, pur venendo meno la confisca fra le misure amministrative utilizzabili a scopo sanzionatorio.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 106 del 4 dicembre 2018, a pagina 31, prima colonna, ottava riga, le parole «(in luogo del precedente 5 per cento)» sono soppresse.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (C. 1353, approvata dal Senato, C. 654 Zanettin, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

- 1. 1.** Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: venti senatori e da venti deputati *con le seguenti:* venticinque senatori e da venticinque deputati.

- 2. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo misto del Senato della Repubblica non formano un gruppo unico ai fini della composizione della Commissione.

- 2. 2.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 3.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia della disciplina vigente relativa al sistema bancario, con particolare riguardo alla responsabilità degli amministratori e dei direttori generali relativa al collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari ad alto rischio;

- 3. 1.** Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario a disposizione degli organi preposti;

- 3. 2.** Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle disposizioni vigenti a tutela dei risparmiatori e degli investitori in relazione alla sottoscrizione di prodotti finanziari ad alto rischio;

- 3. 3.** Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) analizzare la consistenza dei *non performing loans* (NPL) e le modalità per ridurre l'impatto sul sistema bancario;

3. 4. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) verificare gli effetti che la crisi economica internazionale, che ha avuto origine il 15 settembre 2008 con il fallimento della banca d'affari americana *Lehman Brothers*, ha prodotto sui bilanci degli istituti bancari, con particolare riferimento alla sensibile contrazione del credito da questi concesso alle imprese e ai privati, nonché sui rischi dei mercati finanziari e, più in generale, sulla stabilità e sull'integrità del sistema finanziario e degli intermediari che vi operano, compresi i soggetti che erogano forme di previdenza obbligatoria e complementare;

3. 5. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell'aggravamento del debito sovrano;

3. 6. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tale tipologia di criminalità aggiungere le

seguenti: ovvero di istituire sezioni specializzate per i reati bancari e finanziari presso procure e tribunali distrettuali, nonché presso le Corti di Appello.

3. 7. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) verificare la compatibilità tra il sistema del credito e il sistema economico nazionale e le misure adottate dall'Unione europea in tali ambiti, relativamente anche ai meccanismi di vigilanza europea, con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione;

3. 8. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) verificare il ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti « *credit default swap* », che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;

3. 9. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, lettera p), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

7-bis) quali interventi siano stati posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;

3. 10. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, lettera p), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

7-bis) la congruità e l'accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;

3. 11. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, lettera q), dopo le parole: ispettivi e di controllo aggiungere le seguenti: e dell'applicazione del sistema del voto capitaro in società quotate.

3. 12. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) valutare l'opportunità di una verifica approfondita da parte degli organi di vigilanza sulle attività bancarie di altri istituti di credito suscettibili di trovarsi ad affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;

3. 13. Meloni, Osnato, Acquaroli, Lollobrigida, Rampelli.

Al comma 1, lettera s), dopo le parole: l'adeguatezza inserire le seguenti: e l'efficacia.

3. 14. Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) analizzare l'adeguatezza del sistema bancario e finanziario nazionale a fronte di possibili *shock* esogeni derivanti dallo scoppio di eventuali bolle finanziarie, incombenti sul mercato globale.

3. 15. Zanettin, Giacomoni, Martino, Bignami, Benigni, Baratto, Cattaneo, Angelucci.

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire la seguente:

v-bis) verificare, anche alla luce della sentenza n. 27 del 2016 del Tribunale di Chieti, se lo stato di insolvenza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa sia stato indotto dagli organi commissariali successivamente all'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ed indagare le motivazioni che hanno fatto includere la Carichieta S.p.a. in quest'ultimo provvedimento.

3. 16. Colletti.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: La Commissione può ottenere aggiungere le seguenti: previa richiesta motivata e dettagliata all'autorità giudiziaria in relazione alle verifiche in corso di cui all'articolo 3, comma 1,.

5. 1. Del Barba, Fregolent, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Testo unificato C. 290 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1310 Parentela e C. 1386 Golinelli recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

condivise le finalità del provvedimento, il quale, nel favorire lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata secondo metodi biologici – definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale – intende perseguire gli obiettivi di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, favorire la sicurezza alimentare, sostenere lo sviluppo rurale, salvaguardare l'ambiente e la biodiversità, tutelare il benessere degli animali, nonché ridurre l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra;

preso atto in tale quadro altresì che il provvedimento intende definire gli strumenti finanziari per il sostegno della ri-

cerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

richiamate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 7, volte ad istituire il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica;

evidenziato che tale Fondo è alimentato dalle entrate derivanti dal contributo per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, ridefinito dal provvedimento in esame – al comma 6 dell'articolo 7 – quale contributo annuale di ammontare pari al 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, già a carico delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di particolari prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente, proprio al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli ..	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	70

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	61
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	72
Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1301 Meloni C. 1342 Aprea</i>)	63

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	64
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 68

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
---	----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 5 dicembre 2018.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.
C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — In-

tervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo – su richiesta del gruppo di Forza Italia – ha stabilito di iniziare la discussione del provvedimento in Assemblea già lunedì prossimo (10 dicembre), il che ha imposto un'accelerazione dell'*iter* di esame in sede referente.

Riferisce che il comitato ristretto nominato il 24 ottobre ha lavorato con profitto, anche grazie al contributo attivo del Governo, che ha partecipato alle riunioni nelle persone del viceministro Fioramonti e, oggi, del sottosegretario Giuliano. Partendo da una proposta del relatore, deputato Mariani, il Comitato ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame, sul quale tutti i gruppi hanno convenuto all'unanimità. Il testo reca una delega legislativa al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finalizzato all'introduzione nella scuola pri-

maria dell'insegnamento curricolare di educazione motoria impartito da docenti aventi titoli di studio specifici.

Fa presente che l'unico nodo non ancora compiutamente sciolto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, per la cui definizione sarebbe stato preferibile avere più tempo, anche in considerazione del fatto che questo non è il momento propizio, dato che il bilancio per il prossimo triennio è in fase di formazione e che sia la Commissione bilancio sia il Ministero dell'economia e delle finanze sono occupati con la manovra di finanza pubblica. Per avere più tempo sarebbe tuttavia necessario chiedere alla Presidenza della Camera un rinvio della discussione, ma il gruppo di Forza Italia – su richiesta del quale il provvedimento è stato iscritto, in quota opposizione, nel calendario di Assemblea – ha anticipato in sede di comitato ristretto di essere contrario a chiedere il rinvio.

Ricorda che, affinché la Commissione sia pronta a riferire all'Aula nel giorno stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, è necessario concludere l'*iter* in sede referente entro questa settimana. Per questo, nella riunione di stamattina il comitato ristretto ha concordato di introdurre nel testo una copertura finanziaria parziale proposta dal Governo. Chiarisce che si tratta di una soluzione non pienamente soddisfacente, che potrebbe quindi essere valutata in modo non favorevole dalla Commissione Bilancio.

Tutto ciò premesso, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal comitato ristretto a partire da una proposta del relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, eventuali emen-

damenti dovranno essere presentati necessariamente entro un'ora, e quindi entro le 11.40, in modo che la Commissione possa discuterli già questa mattina e subito dopo inviare il testo risultante dal suo lavoro alle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono state preavvisate affinché rendano il parere in tempi rapidissimi.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alle ore 11.40 della giornata odierna.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati 27 emendamenti (*vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 novembre 2018*) e che l'ultima seduta è stata dedicata a interventi di carattere generale su di essi.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Carbonaro 1.27, 1.28, 1.23 e 1.24, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.5 e Saccani Jotti 1.10, per i quali ha bisogno di tempo per un supplemento di istruttoria. Invita infine al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati, chiarendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

I sottosegretari Gianluca VACCA e Salvatore GIULIANO esprimono, per i rispettivi dicasteri, parere conforme a quello del relatore.

Alessandra CARBONARO (M5S) accetta le riformulazioni proposte dal relatore e ritira l'articolo aggiuntivo 1.01.

Luigi GALLO, *presidente*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Carbonaro 1.01, di cui è cofirmatario, chiarisce che l'intenzione della proposta normativa era di rendere più efficiente, e nel contempo più trasparente sotto il profilo dell'impiego delle risorse finanziarie, l'acquisto delle pubblicazioni scientifiche da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad un più attento esame è però risultato che, formulata nei termini della proposta emendativa, la norma avrebbe potuto non essere del tutto efficace rispetto agli scopi. Per questo, d'accordo con il relatore, i presentatori dell'articolo aggiuntivo hanno ritenuto di doverlo ritirare.

Avverte, quindi, che, in assenza dei firmatari, s'intendono decaduti gli emendamenti Lorenzin 1.16, 1.17 e 1.18, Di Giorgi 1.11, Lorenzin 1.19 e 1.20, Palmieri 1.13, Mollicone 1.12, Palmieri 1.14, Lorenzin 1.21, Palmieri 1.15 e Lorenzin 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carbonaro 1.27 e 1.28, entrambi nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.1 e Saccani Jotti 1.6 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Carbonaro 1.28 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.2 e Saccani Jotti 1.7, nonché gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.3 e Saccani Jotti 1.8; approva, gli emendamenti Carbonaro 1.23 e 1.24, entrambi nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*), e respinge gli identici emendamenti Piccoli Nardelli 1.4 e Saccani Jotti 1.9.

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1301 Meloni C. 1342 Aprea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea. Vertendo le suddette proposte su identica materia, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, ai progetti di legge in titolo. Ricorda che il gruppo del Partito democratico ha preannunciato la presentazione di una proposta di legge sulla materia. Comunica, inoltre, che, su richiesta della XII Commissione (Affari sociali), il parere della medesima Commissione sulle proposte di legge in titolo sarà espresso ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 del Regolamento (cosiddetto parere rinforzato).

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, a integrazione della relazione da lui svolta nella seduta del 15 novembre scorso, riferisce in merito alle due proposte di legge da ultimo abbinate.

Dopo aver ricordato che si tratta delle proposte di legge n. 1301 Meloni e altri e n. 1342 Aprea e altri, premette che entrambe mantengono nella sostanza inalterato l'elenco di corsi universitari con accesso a numero programmato (o « chiuso ») stabilito dalla legge n. 264 del 1999, distinguendo però in tale elenco due gruppi, che vengono assoggettati a due regimi diversi di selezione dei candidati.

In particolare, la proposta di legge n. 1301 Meloni distingue tra un primo gruppo, formato dai corsi di laurea di area sanitaria, da quelli in architettura e in scienza della formazione primaria, dalle scuole di specializzazione per l'insegna-

mento secondario, dai corsi universitari di nuova istituzione, dai corsi di laurea con utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici o comunque posti-studio personalizzati, dai corsi obbligo di tirocinio e dal corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'università di Trieste; e un secondo gruppo, formato dai corsi di formazione specialistica per i medici e per le professioni legali e per specializzazioni individuate dai decreti attuativi della legge n. 127 del 1997.

Per l'accesso al primo gruppo di corsi di studio è previsto che la limitazione degli accessi attraverso programmazione si compia al secondo anno accademico e che la selezione avvenga sulla base degli esami sostenuti e della media riportata dagli studenti nel primo anno. Per l'accesso al secondo gruppo di corsi, è previsto invece – a seconda dell'indirizzo di studio – il superamento delle prove previste dai decreti legislativi n. 368 del 1999 (che ha attuato in Italia la direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli) e n. 398 del 1997 (che ha modificato la disciplina del concorso per uditore giudiziario e dettato norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali), oltre che dai regolamenti didattici delle università.

Quanto alla proposta di legge n. 1342 Aprea, evidenzia che la principale novità in essa contenuta consiste nel fatto che il regime delle prove preselettive viene differenziato a seconda che si tratti di accessi ai corsi universitari con numero programmato a livello nazionale o a livello di singole università. Ricorda che la legge n. 264 del 1999 distingue tra corsi universitari con accesso programmato a livello nazionale (elencati nell'articolo 1) e corsi universitari con accesso programmato dalle singole università (elencati nell'articolo 2). Più precisamente, la legge vigente prevede all'articolo 1 che sia programmato a livello nazionale l'accesso ai corsi di laurea di area sanitaria, a quelli in architettura e in scienza della formazione primaria, nonché alle scuole di specializ-

zazione per l'insegnamento secondario, ai corsi di formazione specialistica dei medici, alle scuole di specializzazione per le professioni legali e agli eventuali corsi universitari di nuova istituzione. La stessa legge, all'articolo 2, prevede che siano programmati dalle università (e quindi non in modo uniforme a livello nazionale) gli accessi ai corsi di laurea che prevedono l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; ai corsi di diploma universitario con obbligo di tirocinio; ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi della legge n. 127 del 1997 (tra cui sono le lauree in conservazione e restauro dei beni culturali; in scienze della difesa e della sicurezza; in scienze, culture e politiche della gastronomia e in scienze economiche e sociali della gastronomia); nonché infine al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'università di Trieste.

A prescindere dal fatto che la programmazione degli accessi avvenga a livello nazionale o di singole università, la legge n. 264 prevede lo stesso regime di prove selettive, che è disciplinato dall'articolo 4 della legge citata. La proposta Aprea differenzia invece il regime di prove selettive, distinguendo — come detto — tra corsi a numero programmato a livello nazionale e corsi a numero programmato a livello di università. Per i primi viene dettato un regime nuovo, basato sul possesso di specifici requisiti connessi al rendimento scolastico negli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Si richiede, in particolare, il conseguimento di specifiche medie di voto e di un voto minimo nell'esame di Stato, oltre alla conoscenza certificata della lingua inglese. Oltre alla prova selettiva — che è predisposta a livello nazionale e incentrata su quesiti di logica e di scienze, per accertare la predisposizione del candidato — è prevista una prova orale psico-attitudinale la cui predisposizione spetta alle singole università. Per i secondi — i corsi a numero programmato a livello di università — viene sostanzialmente confermato l'attuale

regime di selezione, basato su prove di cultura generale sulla base dei programmi della scuola secondaria di secondo grado, con la precisazione aggiuntiva che si deve comunque tenere conto del rendimento scolastico del candidato negli studi pre-universitari.

A parte questo, la proposta di legge Aprea interviene, all'articolo 2, in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, assegnando alla laurea magistrale valore abilitante, fermo restando il tirocinio durante l'ultimo anno di laurea, e abolendo quindi la previsione dell'esame di Stato postuniversitario. Viene comunque fatta salva la normativa in materia di iscrizione agli ordini professionali.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 Gadda ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, premette che la Commissione deve rendere un

parere alla Commissione agricoltura sulle parti di propria competenza contenute nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente in XIII Commissione.

Ricorda che il provvedimento risulta dall'abbinamento di diverse proposte di legge, due delle quali (C. 290 e C. 410) – di identico contenuto – riproducono il testo della proposta di legge C. 302, approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa legislatura. In proposito, segnala che la VII Commissione, in data 5 aprile 2017, aveva espresso su quel testo parere favorevole rispetto alle parti di propria competenza.

Sottolinea che il testo reca, come si legge al Capo I che detta le norme generali, la disciplina del sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; gli strumenti finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, la promozione dell'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate e allevate in Italia.

Il Capo II definisce e disciplina le autorità di settore competenti (articoli 2 e 3), individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico.

Il Capo III disciplina gli organismi di settore. In particolare, l'articolo 4 istituisce presso il suddetto Ministero il Tavolo Tecnico per la produzione biologica, i cui

componenti restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, il compito di delineare gli indirizzi da proporre al Ministro, nonché gli indirizzi e le priorità, per il Piano di azione di cui al successivo articolo 6, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica; di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e europeo; di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti effettuati con il metodo biologico; e di individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico.

Il Capo IV – che reca disposizioni per favorire il riconoscimento dei prodotti biologici italiani – prevede all'articolo 5 l'istituzione di un marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Il Capo V reca disposizioni relative agli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento. In particolare, l'articolo 6 disciplina il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, adottato, con cadenza triennale, dal Ministero. Tra gli obiettivi del Piano, segnalò, in particolare, quello che prevede l'incentivazione del consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione e educazione anche ambientale ed alimentare e quello relativo all'incentivazione della ricerca e dell'innovazione in materia di produzione biologica (articolo 6, comma 2, lettere *c*) e *g*)).

L'articolo 6-*bis* dispone che il Ministro, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 e con il supporto scientifico del CREA, adotti un piano nazionale per le sementi biologiche finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi alle aziende biologiche e migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica.

L'articolo 7 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, destinato al finanziamento di iniziative per lo

sviluppo della produzione biologica, sulla base di quanto definito nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, nonché al finanziamento del Piano di cui all'articolo 6-bis. Il Ministro, con decreto, determina la quota del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione e al Piano di cui all'articolo 6-bis, nonché le risorse finanziarie necessarie per l'istituzione del marchio biologico italiano. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale già previsto a legislazione vigente dall'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, destinato attualmente a finanziare il Fondo per l'agricoltura biologica di qualità, che è contestualmente soppresso.

Evidenzia che l'articolo 9 contiene disposizioni di interesse della VII Commissione. A tale riguardo, segnala che si prevede, nell'ambito del sostegno alla ricerca nel settore della produzione biologica, quanto segue: la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche attraverso la possibilità di attivare corsi di laurea, dottorati di ricerca, *master* e corsi di formazione, in tema di produzione biologica; sono previsti, inoltre, percorsi per l'aggiornamento dei docenti degli istituti agrari pubblici anche mediante periodi di affiancamento con le aziende del territorio; la destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di quota parte delle risorse del Fondo alle attività di ricerca che il CNR svolge nell'ambito della produzione biologica.

A tal fine, con decreto di riparto del FOE, è destinata a favore del CNR una somma per le predette attività, in una misura massima ivi determinata; interventi per la ricerca nel settore della produzione biologica da prevedersi nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di

cui all'articolo 7 al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione, dei percorsi formativi e di aggiornamento di cui alla lettera *a*) e dei programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti.

Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 7, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione, inclusi quelli realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni. L'articolo 10 dispone che lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Il capo VI (articoli 11-14) reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Vengono quindi disciplinati i distretti biologici, costituiti da sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa *a*) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; *b*) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero comprendente aree appartenenti a più comuni. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia. Tra i fini dei distretti biologici rientrano la promozione e la realizzazione di progetti di ricerca partecipata con le aziende e il trasferimento dell'innovazione. Le aziende, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati

che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato promotore che presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza.

L'articolo 12 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione o al commercio e aventi, tra l'altro, come finalità quelle di *a)* migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui costi di produzione, sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti; *b)* coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato; *c)* redigere contratti-tipo per la vendita o per la fornitura di prodotti agricoli biologici; *d)* valorizzare il potenziale dei prodotti; *e)* svolgere ricerche per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti biologici; *f)* promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare. È inoltre prevista l'istituzione, da parte del Ministero, del Tavolo di filiera dei prodotti biologici che propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti nel Tavolo oppure stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali (articolo 13).

L'articolo 14 reca la disciplina delle organizzazioni dei produttori biologici, intendendosi come tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il Capo VII (articoli 15 e 16) reca disposizioni in materia di tutela della produzione biologica e dei consumatori prevedendo il divieto di uso di organismi geneticamente modificati nell'agri-

coltura biologica e disciplinando la produzione di sementi biologiche. Il Capo VIII reca, infine, le disposizioni finali.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Ritiene la proposta di legge in esame – d'iniziativa parlamentare – giusta e opportuna nella disciplina di un settore importante per tutti i cittadini in qualità di consumatori. Rileva come la tutela dell'alimentazione costituisca un problema all'ordine del giorno, con particolare riguardo alla salute dei minori e alla necessità di avere garanzie di qualità per il cibo che viene servito nelle mense scolastiche.

Lucia CIAMPI (PD), concordando con quanto affermato dalla deputata Aprea, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico. Ricorda, tra l'altro, che il provvedimento era già stato approvato nella scorsa legislatura con un consenso pressoché unanime.

Paola FRASSINETTI (FdI) preannuncia il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, premette che le parti di competenza della Commissione sono quelle contenute nell'articolo 7, il quale contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Segnala che, per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stata eliminata la possibilità per tali enti di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per la regolarizzazione dei periodi d'imposta precedenti, in quanto la disciplina della dichiarazione integrativa (originariamente prevista all'articolo 9) è stata soppressa.

Resta fermo che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, con alcune specificità. In particolare, le stesse società e associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono, ai sensi del comma 2, avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2 del decreto in esame, versando per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA), un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera *a*)); avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 del decreto in esame (lettera *b*)).

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare, prendendo come riferimento la data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del: 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui questa penda ancora nel primo grado di giudizio (lettera *b*, numero 1); 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera *b*, numero 2); 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e

interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva. Il comma 3 precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

La copertura degli oneri del decreto viene in parte effettuata mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. In base all'elenco 1 allegato al decreto. Segnala, al riguardo, che la riduzione delle dotazioni del MIUR per il 2018 ammonta a 29 milioni di euro, di cui 14 milioni per l'istruzione scolastica e 15 milioni per l'istruzione universitaria e formazione post-universitaria. La riduzione delle dotazione del MIBAC, invece, ammonta complessivamente a 140.000 euro.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso alle ore 10.40.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base e che questo sarà ora inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione del rispettivo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria (C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli).

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria)

1. Al fine di promuovere nei giovani l'assunzione fin dalla scuola primaria di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dal primo anno scolastico utile rispetto all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di insegnanti aventi titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate »; oppure 2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-BIS « Scienze della formazione primaria » unitamente a laurea nella classe L-22 « Scienze delle attività motorie e sportive », oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educa-

zione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011;

b) equiparare l'insegnante di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria;

c) prevedere che l'organico degli insegnanti di educazione motoria sia determinato in ragione di almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe di alunni;

d) prevedere nel Piano educativo individualizzato (PEI), di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza di alunni con disabilità, specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi ivi indicati e con lo stesso procedimento di cui al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Dall'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adem-

pimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, l'amministrazione competente provvede attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alla medesima amministrazione, incluso l'utilizzo del fondo di cui al comma 1. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia e a fini non commerciali, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati e ai dati, anche parziali, della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in pubblicazioni scientifiche, in atti di convegni o in materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, pubblicati su periodici a carattere scientifico. I predetti lavori devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza: ».

1. 27. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso « lett. a) » con il seguente:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che le pubblicazioni scientifiche, gli atti di convegni e i materiali audio e video, inerenti alla ricerca e alla divulgazione scientifica, siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente;.

1. 28. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dopo l'articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 42-bis.

1. L'autore di una pubblicazione scientifica contenuta in un periodico che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera, successivamente alla messa a disposizione gratuita dell'editore o dopo un ragionevole periodo di tempo dalla prima pubblicazione, comunque non superiore a sei mesi per le opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche e non superiore a un anno per quelle nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. L'autore rimane titolare del suddetto diritto anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all'editore o al curatore. L'autore nell'esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell'editore.

2. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto al comma 1 sono nulle. ».

1. 23. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica e di favorire la diffusione delle pubblicazioni in accesso aperto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite;

b) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i *software* di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale;

c) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca. ».

1. 24. *(Nuova formulazione)* Carbonaro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI :

5-00336 Braga: procedura di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	81
5-00266 Vianello: richiesta di verifica delle condizioni accertate nel giudizio di compatibilità ambientale della discarica in località Torre Caprarica Grottaglie (TA)	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	82
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico Testo unificato C. 290-410-1314-1386 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	84
DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	80

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente.

La seduta comincia alle 12.

5-00336 Braga: procedura di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

Il sottosegretario Simone VALENTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per quanto attiene all'aggiornamento del sito del Ministero dell'ambiente e alla risoluzione dei problemi informatici, forse avvenuta anche a seguito della sollecitazione recata con la presentazione dell'interrogazione a propria firma. Ringrazia anche per l'aggiornamento fornito dal rappresentante del Governo riguardo alla chiusura della procedura di infrazione e giudica importante che la Commissione approfondisca tale aspetto, anche eventualmente attraverso specifiche audizioni del Commissario e dei soggetti che all'interno dei Ministeri seguono tale questione. Osserva che la scadenza del 2 dicembre, cui si fa riferimento

nella conclusione della risposta del sottosegretario in relazione al prossimo aggiornamento, è già trascorsa e sollecita il Governo a ridurre gli intervalli degli aggiornamenti, che sarebbe opportuno a suo giudizio effettuare con maggiore frequenza rispetto ai sei mesi previsti dalla norma, per garantire la massima trasparenza sia per i cittadini che per le istituzioni.

5-00266 Vianello: richiesta di verifica delle condizioni accertate nel giudizio di compatibilità ambientale della discarica in località Torre Caprarica Grottaglie (TA).

Il sottosegretario Simone VALENTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni VIANELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia. Esprime apprezzamento per l'attenzione che il Governo sta ponendo al tema delle discariche nella provincia di Taranto. Osserva infatti che nel territorio della provincia di Taranto viene smaltita, tramite incenerimento e attraverso le enormi discariche presenti, una grande quantità di rifiuti urbani e speciali, che rappresenta la percentuale maggioritaria di tutti i rifiuti smaltiti in Puglia. La provincia di Taranto, che ha autorizzato tali discariche su delega della regione Puglia, come ben sottolineato nella risposta del rappresentante del Governo, ha operato scelte assai discutibili, come anche il rialzo della discarica di Grottaglie, nonostante il parere negativo dell'Arpa. I cittadini di Grottaglie hanno fatto pertanto ricorso al Tar e c'è forte attesa per la sentenza del tribunale amministrativo. Auspica, in conclusione, che il Ministero dell'ambiente, qualora l'attività venisse confermata dal Tar, possa seguire nell'attività di verifica operata per il mezzo del Corpo dei carabinieri forestali.

Patrizia TERZONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

Testo unificato C. 290-410-1314-1386.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mirco BADOLE (Lega), *relatore*, preliminarmente fa presente che il testo unificato in esame deriva da proposte di legge che riproducono il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa legislatura.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, la salvaguardia delle biodiversità e la riduzione dell'inquinamento vengono richiamate dal testo unificato in relazione a diverse disposizioni presenti nel testo.

In particolare, l'articolo 1, che reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilisce che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente su precisi requisiti, tra i quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, con-

tribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tra gli obiettivi del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 6, comma 2: alla lettera *c*) vengono espressamente richiamate le iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale, al fine di incentivare il consumo dei prodotti biologici; alla lettera *f*) si prevede l'utilizzo di metodi di produzione biologica nella gestione del verde pubblico da parte degli enti e delle istituzioni pubblici; alla lettera *h*), laddove si prevede la promozione di progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, si richiamano, tra le altre, le finalità di informazione sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della salubrità del terreno e della lontananza di impianti inquinanti.

Segnala, come di particolare rilievo per la Commissione, l'articolo 11, che interviene ad integrare la definizione di distretto biologico, già recata dall'articolo 13 della legge n. 228 del 2001 quale una delle forme possibili di realizzazione dei distretti del cibo.

In particolare, l'articolo 1-*bis* introduce, tra le caratteristiche in base alle quali identificare i distretti biologici, la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », ossia la rete di siti di interesse comunitario, e di zone di protezione speciale creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri.

Il comma 2 prevede che « al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche (...) di difesa dell'ambiente e (...) di difesa della biodiversità ».

Il comma 3 demanda ad un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza per-

manente) gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività industriali, soggette all'autorizzazione integrata ambientale prevista dal codice dell'ambiente all'articolo 4 ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica.

Anche il comma 5, nell'indicare le finalità dei distretti biologici, richiama alle lettere *a*) e *b*) profili di interesse della Commissione quali la tutela degli ecosistemi e il sostegno all'economia circolare, nonché pratiche di salvaguardia dell'ambiente. La lettera *c*) prevede inoltre la semplificazione dell'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale per i produttori biologici operanti nel distretto. Inoltre, la lettera *e*) si riferisce alla promozione di attività multifunzionali collegate all'obiettivo della riduzione dell'uso della plastica.

L'articolo 12 prevede il riconoscimento con atto ministeriale delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica che perseguano, tra le altre, la finalità di orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti biologici più adatti alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia del suolo e delle acque, nonché di individuare metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente.

L'articolo 13 disciplina le intese di filiera sottoscritte individuando che abbiano anche come finalità quella di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità.

L'articolo 14, infine, disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici, anche in questo caso individuandone come requisito la finalità di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, anche per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio. I soci hanno quindi in questo caso l'obbligo di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di tutela ambientale.

Si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali considerazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Rossella MURONI (LeU) sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, che viene incontro alle richieste di quella parte del mondo agricolo che utilizza metodi di agricoltura sostenibili. La definizione di distretto biologico, nello specifico, assume particolare rilevanza in quanto viene istituita una nuova identità produttiva, che finalmente supera l'idea della contrapposizione tra attività agricola e sostenibilità ambientale, essendo a suo giudizio l'attività agricola svolta con metodo biologico un elemento di salvaguardia dell'ambiente e del suolo, anche per gli effetti sulle aree attigue.

Preannuncia pertanto l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, di cui auspica una pronta approvazione.

Paolo TRANCASSINI (FdI) fa presente che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito è stato respinto un emendamento presentato dal proprio gruppo volto a impedire la qualifica di « biologico » laddove siano utilizzati i fanghi da depurazione, tema già discusso dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge su Genova e altre emergenze. Pur ritenendo condivisibile il contenuto del testo in esame, auspica che l'aspetto posto in rilievo possa essere tenuto in conto dalla Commissione, preannunciando, in caso contrario, l'astensione del proprio gruppo.

Mirco BADOLE (Lega), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

Chiara BRAGA (PD) preannuncia il voto favorevole del partito democratico sulla proposta di parere del relatore. Ri-

corda che il testo nasce dall'unificazione di proposte di legge, alcune delle quali presentate da esponenti del proprio gruppo e raccoglie un importante lavoro svoltosi nella scorsa legislatura, nel quale si pone rimedio ai timidi atteggiamenti assunti al riguardo dal Governo nel corso dell'esame della legge di bilancio. Giudica assai importanti le disposizioni del testo relative ai temi di salvaguardia delle risorse naturali e sviluppo sostenibile, coerentemente con gli obiettivi posti da « Agenda 2030 ».

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (*vedi allegato 3*).

DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TRAVERSI (M5S), *relatore*, evidenzia in via preliminare come il Senato abbia apportato numerose modifiche alle disposizioni originarie del decreto, ed abbia anche aggiunto 36 nuovi articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione analitica dell'articolato, si sofferma sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione.

Segnala in primo luogo l'articolo 21-*ter*, introdotto al Senato, volto a puntualizzare il ruolo di « concessionari » rivestito dalla Regioni e degli enti locali in riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e per il raccordo Villesse Gorizia. Con questa modifica all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017, si definisce quindi chiaramente che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali si istaura un rapporto di concessione, regolato da una convenzione sostitutiva delle concessioni scadute con le società Autostrada del

Brennero Spa e Autovie Venete Spa. Sul punto, si è espresso anche il Consiglio di Stato con un proprio parere (n. 1645 del 2018) con cui ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto concessorio preceduto dai protocolli del 14 gennaio 2016 e, conseguentemente, ha ritenuto legittimo che i medesimi soggetti possano anche avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite.

L'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca disposizioni di proroga di adempimento in materia di opere pubbliche, intervenendo sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.

In particolare, la disposizione modifica il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Tale comma – inserito nella disposizione del citato decreto-legge 133 del 2014 istitutiva del c.d. Fondo «sblocca cantieri» – prevede, ai fini della revoca dei finanziamenti per interventi non attuati, che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, «sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti». La modifica introdotta dall'articolo 22-ter prevede invece che le condizioni si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse.

Di interesse per la Commissione è anche l'articolo 24-quater, introdotto durante l'esame al Senato, il quale istituisce un Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Province autonome colpite da eventi calamitosi, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La dotazione iniziale prevista è di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, ossia per gli eventi verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Fondo – che è ripartito tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con indicazione delle risorse per ciascun settore, dei comparti, dei criteri di riparto, degli importi da destinare a ciascun beneficiario e delle modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e verifica – è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.

Un rilievo, seppur indiretto, per la Commissione presenta anche l'articolo 25-quinquies, anch'esso introdotto dal Senato, che interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali – ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge 74 del 2012.

Infine, di particolare rilevanza per la Commissione è l'articolo 25-undecies, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione di taluni diritti riferiti alle unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata.

Tale articolo, introdotto al Senato, novella l'articolo 31 della legge n. 449 del 1998, recante la disciplina del prezzo massimo per la cessione dei diritti di proprietà o di superficie dei citati beni.

Si tratta di una disposizione che incide su una controversa vicenda pluridecennale che interessa numerosissime famiglie italiane le quali, nell'incertezza applicativa del preesistente quadro normativo e facendo affidamento in buona fede sulle rassicurazioni fornite dagli enti locali interessati – decorso il termine quinquennale di inalienabilità – hanno ceduto a prezzo di mercato le proprie abitazioni edificate in regime di edilizia convenzionata.

Tale vendita era basata sul presupposto che il vincolo del prezzo massimo di cessione stabilito dalle originarie convenzioni non riguardasse gli atti di trasferimento della proprietà successivi alla prima alienazione. I venditori, tuttavia, si sono in molti casi trovati a rispondere alle azioni giudiziali degli acquirenti, avanzate per richiedere la restituzione della quota di prezzo eccedente il prezzo massimo, sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 18135 del 16 settembre 2015, la quale ha stabilito che il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata, qualora non sia intervenuta la convenzione di affrancazione *ex* articoli 31, comma 49-*bis*, della legge n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia dunque temporalmente indefinita.

La disposizione attualmente vigente prevede infatti che il vincolo del prezzo massimo di cessione può essere rimosso solo mediante convenzione in forma pubblica stipulabile con il Comune solo da parte del singolo proprietario.

La modifica recata nella norma in commento prevede invece che il vincolo per la cessione del diritto di proprietà o di superficie può essere rimosso – dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento – « con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari ».

Rispetto alla disciplina attualmente vigente, la disposizione in esame mira, pertanto, a consentire anche al venditore non più proprietario di sanare a posteriori il trasferimento dell'immobile effettuato a prezzo di mercato, liberando, cioè, *ex post* l'alloggio dal vincolo del prezzo massimo di cessione con atto soggetto a trascrizione ed il correlato versamento dell'importo previsto dalla legge. In sostanza, la disposizione in esame stabilisce che chiunque abbia interesse possa affrancare gli im-

obili in questione e che, dunque, non più i soli attuali proprietari, ma anche i venditori hanno diritto di chiedere direttamente la c.d. affrancazione al Comune competente. Ulteriori elementi di agevolazione della procedura di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione sono rappresentati dal fatto che l'affrancazione potrà essere stipulata anche con scrittura privata autenticata e che l'eventuale pretesa di rimborso della differenza del prezzo si estingue con l'affrancazione, alla quale peraltro si riconosce anche l'effetto di rimuovere i vincoli soggettivi (quali quelli di natura reddituale), oltre che quello del prezzo massimo di cessione.

Si prevede inoltre che i Comuni possono concedere dilazioni di pagamento di tale corrispettivo; in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato; l'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli; la nuova disciplina si applichi anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'articolo in esame. Per questi ultimi, il versamento del corrispettivo per l'affrancazione da parte dei venditori non è, peraltro, configurato dalla disposizione in esame in termini di obbligo, bensì quale facoltà. Da ciò sembrerebbe derivare la conseguenza che, ove il venditore non più titolare di diritti reali sul bene immobile non dovesse spontaneamente provvedere ad avanzare richiesta di rimozione del vincolo relativo all'immobile da lui già alienato, a tale adempimento, e al connesso onere di versamento al Comune del corrispettivo dell'affrancazione, dovrebbe provvedere la sola parte acquirente, sebbene la stessa abbia già sopportato l'onere del pagamento del prezzo pieno di mercato per l'acquisto dell'unità abitativa. Sopprime il riferimento, ora contenuto nel vigente comma 49-*bis* del citato articolo 31, alle sole convenzioni stipulate precedentemente alla legge n. 179 del 1992 (entrata in vigore il 15 marzo 1992) per la delimitazione dell'ambito di applicazione

della disciplina in materia di rimozione dei vincoli per la cessione del diritto di proprietà ovvero per la cessione del diritto di superficie; precisa che le disposizioni di cui al novellato comma 49-*bis* non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 in materia di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nei piani di zona convenzionati.

Si riserva, in conclusione, di formulare la proposta di parere alla luce dei contributi e delle valutazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Patrizia TERZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-00336 Braga: procedura di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, nella sezione relativa alla procedura « Discariche abusive », è stato aggiornato lo scorso 3 settembre con le informazioni inerenti la VI penalità riferita al periodo 2 giugno 2017-2 dicembre 2017. L'aggiornamento del sito non era andato a buon fine a causa di un problema tecnico-informatico che è stato superato.

Sul tema in argomento, si evidenzia che, all'indomani della seconda sentenza di condanna del 2 dicembre 2014, il Ministero dell'ambiente ha avviato un'intensa attività di confronto e supporto tecnico con i Comuni e le Regioni interessate dalla procedura di infrazione, al fine di agevolare la conclusione dei procedimenti di bonifica che la sentenza stessa ha richiesto al fine di escludere i siti delle discariche messe in sicurezza dal pagamento della penalità semestrale.

Le predette attività sono svolte dal Ministero di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Dipartimento delle politiche europee, ai quali, da marzo 2017, è stato affiancato, per velocizzare le attività di bonifica/messa in sicurezza dei siti, il Commissario Straordinario Generale Vadalà.

La sentenza di condanna in questione si riferisce a violazioni di direttive comunitarie in 200 discariche ubicate in 18 Regioni italiane.

Il dispositivo della sentenza ha previsto il pagamento di una sanzione forfettaria *una tantum* di euro 40.000.000,00 ed una sanzione semestrale, da corrispondersi per ciascun sito, sino alla completa regolarizzazione.

La sanzione semestrale è fissata nella somma di euro 200.000,00 a semestre per

ciascun sito contenente rifiuti non pericolosi e di euro 400.000,00 a semestre se il sito contiene rifiuti pericolosi.

Per dare esecuzione alla sentenza ed al calcolo della penalità semestrale, la Commissione Europea ha definito due scadenze per l'invio della documentazione idonea alla richiesta di stralcio: il 2 giugno e il 2 dicembre di ogni anno.

Lo scorso 19 ottobre 2018, i servizi tecnici della Commissione europea hanno notificato alla Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles la decisione con la quale è stata accolta la richiesta di stralcio di ulteriori 13 siti dalla procedura di infrazione.

Tenuto conto che la comunicazione dell'accoglimento è pervenuta al Dipartimento per le Politiche europee lo scorso 24 ottobre, sono attualmente in corso di aggiornamento sul sito del Ministero dell'ambiente le relative informazioni.

Fermo restando quanto fin qui esposto, si rappresenta altresì che, alla data del 26 ottobre 2018, il numero delle discariche stralciate dalla procedura di infrazione in quanto messe in sicurezza/bonificate e restituite alla collettività sono 145 (diminuzione in percentuale pari al 72,5 per cento) mentre quelle ancora soggette al pagamento della sanzione semestrale sono 55.

Conseguentemente, si è ridotta anche la sanzione semestrale fissando, per la VII penalità semestrale, l'importo di euro 11.600.000,00 rispetto ai 42.800.000,00 iniziali.

Per completezza di informazione, si comunica, infine, che sono in corso le attività istruttorie tecnico-amministrative relative alla richiesta di stralcio per ulteriori 10 siti, in vista della scadenza del prossimo 2 dicembre 2018.

ALLEGATO 2

5-00266 Vianello: richiesta di verifica delle condizioni accertate nel giudizio di compatibilità ambientale della discarica in località Torre Caprarica Grottaglie (TA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si specifica che le autorizzazioni per gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti attengono alle singole Regioni, come previsto dall'articolo 196, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Peraltro, in merito al caso in questione, la Regione Puglia ha fatto presente che con legge regionale 3/2014 è stata ulteriormente delineata la delega di competente, in favore delle Province e delle Città metropolitane, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Per l'installazione in esame, la Regione ha precisato, dunque, che l'Autorità competente è la Provincia di Taranto che, a tal proposito, ha infatti adottato il provvedimento di aggiornamento per modifica AIA con Determinazione Dirigenziale 45 del 5 aprile 2018.

La Provincia ha, inoltre, provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale tutti gli atti relativi al procedimento coordinato VIA-AIA dell'impianto, tra cui, in particolare, la relazione tecnica AIA che, al paragrafo 3.6 relativo alle caratteristiche tecniche dell'impianto, e più precisamente al successivo sottoparagrafo 3.6.1, inerente l'impermeabilizzazione fondo e scarpate, riporta la stratigrafia del pacchetto di fondo della discarica. Secondo quanto previsto nella predetta relazione tecnica, il sistema di impermeabilizzazione del fondo è costituito da: uno strato di argilla dello spessore di un metro; un geocomposito bentonitico dello spessore di 7 mm; una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm; un geotessile tessuto non tessuto della densità di 400 /mq; uno strato di sabbia dello spessore di 50 cm;

uno strato drenante di ghiaia in cui sono allocati i collettori di adduzione del percolato, dello spessore di 50 cm e di un metro di larghezza. Dalla predetta relazione tecnica risulterebbe, dunque, che lo strato di argilla dello spessore di un metro è previsto nel sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica e non è stato sostituito dal manto bentonitico. Con riferimento a quest'ultimo, sempre secondo quanto previsto nella relazione tecnica AIA, lo stesso è caratterizzato da una permeabilità $K \leq 5 \times 10^{-11}$ m/s viene aggiunto quale ulteriore elemento di impermeabilizzazione in quanto avente caratteristiche di impermeabilità superiori di due ordini di grandezza rispetto allo strato geologico naturale di materiale argilloso con permeabilità $K \leq 10^{-9}$ m/s.

Occorre, ad ogni modo, evidenziare quanto fatto presente dall'ARPA Puglia sulla vicenda in esame. L'Agenzia ha comunicato, in particolare, di non essere intervenuta nella specifica trattazione delle difformità costruttive segnalate dal Comune di Grottaglie e di aver espresso parere negativo sulla compatibilità ambientale del progetto. L'ARPA ha segnalato, altresì, di essere intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio instaurato dai Comuni di Grottaglie, Carosino e San Marzano di San Giuseppe innanzi al TAR per la Puglia Lecce – Sezione Seconda (R.G. n. 615/2018), per l'annullamento – previa sospensione cautelare – della Determinazione Dirigenziale n. 45 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale, il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e l'accerta-

mento di compatibilità, per la modifica sostanziale inerente l'impianto denominato III Lotto, in località Torre Caprarica Grottaglie presentato dalla Linea Ambiente S.r.l.

In merito al predetto giudizio, si ritiene opportuno evidenziare che, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice amministrativo, con ordinanza del 27 giugno 2018 n. 324, « ritenuto che le esigenze dei ricorrenti sono tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito », ha fissato l'udienza pubblica al 28 novembre 2018.

Nelle more della definizione del giudizio, l'ARPA ha segnalato che sta proseguendo sia con le attività ordinarie di controllo e monitoraggio sia alla predisposizione in contraddittorio del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Alla luce delle informazioni esposte, si è pertanto in attesa di conoscere la decisione del giudice amministrativo circa l'eventuale annullamento della Deliberazione Dirigenziale provinciale 45/2018 che ha concluso il procedimento amministrativo VIA/AIA sul progetto della discarica.

ALLEGATO 3

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. Testo unificato C. 290-410-1314-1386.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato C. 290-410-1314-1386 recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico », quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, nel corso dell'esame in sede referente;

apprezzati i richiami alle finalità generali di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di salvaguardia della biodiversità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sviluppo sostenibile;

valutata positivamente la disciplina dei distretti biologici di cui all'articolo 11,

come integrata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito attraverso la previsione, tra i requisiti, della presenza in essi di aree paesaggisticamente rilevanti e delle aree comprese nella rete europea « Natura 2000 », che prevede, tra le finalità dei distretti, la garanzia degli ecosistemi, la promozione dell'economia circolare, l'impiego di processi produttivi che salvaguardino l'ambiente e la riduzione dell'uso della plastica;

preso atto che gli articoli 12, 13 e 14, perseguono la comune finalità di rafforzare i meccanismi di tutela dei beni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 85

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01058 Liuzzi: Stato di attuazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)	91
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-01059 Zanella: Finanziamenti pubblici alle emittenti radiotelevisive locali	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	95
5-01060 Bruno Bossio: Stampa delle « card » relative al reddito di cittadinanza da parte di Poste Italiane Spa	91
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	97
5-01061 Maccanti: Realizzazione del piano investimenti destinato agli uffici postali	91
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	98

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, fa presente che la Commissione è

chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), nel testo approvato dal Senato.

Il provvedimento reca molteplici disposizioni di varia natura anche se principalmente attinenti alla materia fiscale e finanziaria.

Sono tuttavia presenti alcune importanti disposizioni che intervengono su ambiti di diretta competenza della Commissione.

Segnala innanzitutto all'attenzione della Commissione la disposizione di cui all'articolo 21, che autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di pro-

gramma – parte servizi 2016-2021 e del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

In particolare, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 (comma 1) e di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018, ricorda che nel citato contratto di programma-parte servizi, nell'ambito del prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse per competenza, si segnalava per l'anno 2018 un fabbisogno di 43 milioni di euro sostanzialmente coperto dal contributo assegnato attraverso la disposizione all'esame.

Con riferimento al trasferimento di 600 milioni di euro a Rete ferroviaria italiana per il contratto di programma – parte investimenti segnala che tale intervento va valutato in combinazione con la previsione del disegno di legge di bilancio, già esaminato dalla Commissione, che dispone una corrispondente riduzione di pari importo con riguardo ai trasferimenti a Rete ferroviaria italiana per gli investimenti ferroviari nel 2019.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo articolo 21-*bis*, che differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, prevedendo altresì che la riduzione non si applichi ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. A tale scopo la disposizione novella il secondo periodo della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del

2017, che attualmente prevede che la riduzione non si applichi ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

A questo proposito ricorda che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. « decreto Genova ») ha previsto che « per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019 ». Tale disposizione deve ora intendersi superata dal differimento in via generale al 2021 della riduzione dei trasferimenti.

Sempre nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto un nuovo articolo 22-*bis* volto a istituire la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, incorporandola dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, e assegnandole i porti di Messina (ivi incluso l'approdo di Tremestieri) e Milazzo in Sicilia e di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in Calabria.

Un'ulteriore modifica concerne il comma 14 dell'articolo 6. Si stabilisce che entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del sistema portuale (n. 169 del 2016) il numero delle Autorità di sistema portuale potrà essere modificato, anziché ridotto (come previsto dalla legislazione vigente) valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, (lett. *c*)). La nuova formulazione della citata disposizione quindi consente anche di aumentare (e non solo di ridurre) il numero delle Autorità di sistema portuale.

Il comma 3 del nuovo articolo inserisce infine un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito dalla legge n. 123 del 2017), il quale ha istituito le Zone Economiche Speciali (ZES). In base al nuovo

periodo nell'ipotesi in cui i porti inclusi in un'area ZES rientrino nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il Presidente del comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione dove è istituita l'area ZES.

Si ricorda a questo proposito che l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto è l'unica Autorità di sistema portuale per la quale non si era ancora proceduto alla nomina del presidente (peraltro sottoposta al parere di questa Commissione) e che pertanto non è mai subentrata nella gestione dei porti precedentemente sede di Autorità portuale.

Ulteriore norma di competenza della Commissione è rappresentata dall'articolo 23, che aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed attribuisce ulteriori risorse per il trasporto merci ferroviario.

In particolare, il comma 1 incrementa di 26,4 milioni per l'anno 2018 lo stanziamento per le agevolazioni che rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto. Tali agevolazioni consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate. L'entità di tali rimborsi forfettari era stato ridotto nell'anno 2017 di 13 euro, rispetto all'anno precedente (risultando pari a 38 euro a viaggio nell'ambito del territorio regionale). Ciò, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, non consente alle imprese artigiane di fare fronte ai costi, creando una grave sperequazione tra imprese che possono dedurre i costi effettivi e le imprese meno strutturate.

Il comma 2 dell'articolo 23 prevede, in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, un incremento del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo

18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (il comma 3 disciplina la copertura dell'intervento).

Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, incrementa infine di 5 milioni di euro lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) da corrispondere per il 2018 alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci.

Anche l'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, presenta una modifica di rilevante interesse per la Commissione. Viene infatti modificato l'articolo 193 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che disciplina l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli, inasprendo le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie, per la violazione del citato obbligo.

Si tratta di tre modifiche, che incidono sull'entità delle sanzioni pecuniarie e sulla decurtazione dei punti patente, e che introducono sanzioni accessorie in caso di recidiva:

la lettera *a)* del comma 1 raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi previsti dal nuovo comma 2-bis che viene introdotto dalla successiva lett. *b)*, cioè i casi di recidiva nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo. Per la circolazione senza assicurazione la sanzione attualmente prevista dal comma 2 è pari ad una somma da 849 a 3.396 euro;

la lettera *b)* del comma 1 introduce, come detto, un nuovo comma 2-bis all'articolo 193, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a due mesi, per chi incorra per almeno due volte, in un periodo di due anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa; la sospensione viene applicata all'ultima infrazione. Viene altresì previsto che in tali casi di recidiva, anche qualora si usufruisca del pagamento nella misura minima il veicolo non viene immediatamente restituito, in deroga a quanto pre-

visto dal comma 4 dell'articolo 193, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo;

la lettera c) del comma 1 modifica poi l'entità della riduzione della sanzione pecuniaria, che è attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 193, qualora l'assicurazione RC sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (cioè il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata, a partire dal quale l'assicurazione viene sospesa), ovvero qualora l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo; la lettera c) prevede che in questi casi la sanzione pecuniaria sia ridotta solo alla metà, anziché ad un quarto.

Viene infine modificata la tabella della decurtazione dei punti patente, introducendo la decurtazione di 5 punti patente nel caso di circolazione senza copertura assicurativa.

L'ultima norma di competenza della Commissione, di cui si segnala la particolare rilevanza, è rappresentata dall'articolo 23-ter, introdotto dal Senato, che modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'AGCOM ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso (*wholesale*) di determinati prodotti di accesso.

È inoltre oggetto di modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche, con l'in-

troduzione del principio secondo il quale l'AGCOM, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4 dell'articolo 50, prevede anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi.

La norma è finalizzata al potenziamento degli investimenti in reti a banda ultralarga.

Ricorda, in proposito, che i poteri dell'AGCOM, l'Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni, in materia di accesso alle reti e interconnessione, sono definiti negli articoli da 40 a 52 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), che stabiliscono in particolare una serie di obblighi a carico degli operatori, che possono essere imposti dall'Autorità, e di procedure. Tra questi vi sono l'obbligo della separazione funzionale stabilito all'articolo 50-bis e la disciplina della separazione volontaria (articolo 50-ter), da parte di un'impresa verticalmente integrata, entrambi oggetto di modifica da parte della disposizione.

In particolare la lettera a) del comma 1 modifica la norma, ampliando i criteri per la valutazione della mancanza di « effettiva concorrenza »: questa deve essere effettuata anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato; inoltre, si prevede che le carenze di mercato possono anche riguardare le inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga.

In secondo luogo, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 50-bis, che attualmente prevede che l'AGCOM, qualora proponga la separazione funzionale, debba sottoporre la pro-

posta alla Commissione europea, fornendo una serie di elementi informativi, tra cui una motivata valutazione che attesti le scarse o assenti prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole. In base alla modifica qui apportata, tale motivata valutazione deve attestare la scarsità di prospettive di concorrenza sostenibile, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato.

Tra gli elementi che devono essere compresi nel progetto della misura che l'AGCOM intende imporre, vengono poi aggiunti (nuova lettera *c-bis* dell'articolo 50-*bis*) i tempi di realizzazione dell'opera di separazione funzionale.

Infine la lettera *a*) del comma 1 inserisce all'articolo 50-*bis* un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede che nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi, su cui si è espressa la Commissione europea, l'Autorità possa altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e *wholesale* appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili, anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. Si prevede che in caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità debba determinare gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, di cui all'articolo 50-*ter*, comma 4-*bis*, che viene anch'esso introdotto dalla norma in commento.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 50-*ter* del codice delle comunicazioni

elettroniche, in materia di separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.

Il nuovo comma 4-*bis* prevede che qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità determini adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, tenendo conto anche dei seguenti fattori: il costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite; la forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti; le migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 22-*bis*, introdotto al Senato, in materia di autorità portuali. In particolare segnala che, fra le modifiche alla legge istitutiva delle autorità portuali n. 84 del 1994, si prevede che i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria siano trasferiti all'istituenda autorità portuale dello Stretto di Messina. Al riguardo sottolinea come non vi sia stato alcun coinvolgimento della regione Calabria.

Ricorda che su tale questione aveva presentato anche un'interrogazione in Commissione auspicando un diverso percorso e soprattutto una diversa conclusione di tale vicenda. Giudica tale intervento normativo del tutto illegittimo.

Evidenzia come non vi siano ragioni per scorporare Villa San Giovanni e Reggio Calabria dal sistema portuale calabrese, anche perché questi due porti sono compresi nella zona economica speciale (ZES) di Gioia Tauro.

Auspica che la Commissione possa esprimersi in senso non favorevole sull'ar-

articolo 22-*bis* nel parere che si accinge ad approvare sul provvedimento in esame, trattandosi di una modifica all'attuale assetto delle Autorità portuali sulla cui fattibilità esistono notevoli perplessità.

Federica ZANELLA (FI) sottolinea come le disposizioni recate dal nuovo articolo 23-*ter* del provvedimento in esame presentino alcuni profili problematici. Si tratta della modifica della disciplina relativa ai poteri dell'AGCOM in tema di separazione funzionale delle imprese verticalmente integrate e della separazione volontaria delle reti rispetto alla gestione dei servizi.

Evidenzia come tali modifiche rappresentino un mutamento di visione dal punto di vista del ruolo attribuito all'AGCOM, che perderebbe il suo carattere di terzietà per divenire esecutore di decisioni governative. Risulta infatti evidente come la strada indicata sia quella della rete unica sul modello *wholesale only*, con la fusione tra TIM e Open Fiber.

Al riguardo, pur non avendo un atteggiamento pregiudizialmente contrario, ritiene debba porsi maggiore attenzione per un cambio di paradigma che, a suo giudizio, dovrebbe essere evidenziato nel parere della Commissione.

Giorgio MULÈ (FI) interviene con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22-*bis* condividendo le considerazioni già svolte dalla collega Bruno Bossio. Evidenzia come si tratti non tanto di una questione di campanilismo, ma di un grave colpo alla Calabria, che viene inspiegabilmente privata, in nome di una presunta ma inesistente continuità territoriale, del governo di due infrastrutture portuali fondamentali per lo sviluppo del territorio.

Davide GARIGLIO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 21-*bis*, che proroga ulteriormente al 2021 l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa sull'affidamento del tra-

sporto pubblico locale. Al riguardo ritiene opportuno comprendere appieno come il ministero delle infrastrutture e dei trasporti intenda gestire il processo di liberalizzazione del trasporto pubblico locale.

Diego SOZZANI (FI) svolge alcune ulteriori considerazioni sull'impatto sul sistema delle Autorità portuali delle norme contenute nell'articolo 22-*bis* sottolineando la necessità di un'analisi approfondita del traffico passeggeri e merci in vista di un'eventuale modifica dell'attuale assetto delle Autorità portuali medesime. Sottolinea, altresì, come le norme in esame si pongano in contrasto con quanto previsto nel nuovo Contratto di programma con RFI. Evidenzia altresì le profonde differenze che caratterizzano le due regioni della Sicilia e della Calabria in termini di logistica, trasporti e quadro degli investimenti. Se risulta condivisibile la scelta di separare Gioia Tauro da Messina, non sono invece comprensibili le motivazioni per cui Reggio Calabria sia separata da Gioia Tauro.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni, proposte di cui intende tenere conto nella stesura della proposta di parere.

Con particolare riferimento all'assetto delle Autorità portuali, evidenzia che il tema del coinvolgimento delle regioni deve essere valutato con attenzione. Al riguardo segnala che la normativa vigente, come modificata dal provvedimento in esame, prevede anche che, entro tre anni, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente modificato il numero delle Autorità di sistema portuale.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Andrea Cioffi.

La seduta comincia alle 15.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01058 Liuzzi: Stato di attuazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed apprezza particolarmente l'intento di maggiore trasparenza sullo stato di attuazione del progetto SINFI, progetto che intende continuare a monitorare nel prosieguo.

5-01059 Zanella: Finanziamenti pubblici alle emittenti radiotelevisive locali.

Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che di fatto non chiarisce se e come sarà ridotta la capacità trasmissiva delle emittenti locali e le risorse finanziarie loro dedicate. Esprime quindi forti preoccupazioni per il mantenimento del sistema dell'emittenza locale che garantisce la pluralità dell'informazione e assicura migliaia di posti di lavoro a professionisti qualificati. Evidenzia quindi l'opportunità che le dichiarazioni rilasciate in audizione dallo stesso ministro Di Maio possano trovare riscontro nei fatti e nelle scelte concrete del Governo anche con riferimento all'utilizzo dei proventi dell'asta 5 G.

5-01060 Bruno Bossio: Stampa delle « card » relative al reddito di cittadinanza da parte di Poste Italiane Spa.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma le preoccupazioni espresse nell'interrogazione a sua firma. In questa sede appare chiaro che allo stato non si comprende quale possa essere lo strumento giuridico adeguato per attuare quanto il governo ha annunciato di voler fare in tema di « card » per il cd. reddito di cittadinanza e che il contratto di programma vigente con Poste Spa non prevede attualmente tale eventualità.

5-01061 Maccanti: Realizzazione del piano investimenti destinato agli uffici postali.

Massimiliano CAPITANIO (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando come gli uffici postali rappresentino un presidio territoriale fondamentale e come le misure relative all'e-

ventuale piano di razionalizzazione debbano essere conseguentemente valutate soprattutto con riferimento ai comuni maggiormente abitati.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-01058 Liuzzi: Stato di attuazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Catasto SINFI raccoglie i dati detenuti dalle amministrazioni, dagli operatori di telecomunicazioni e da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, e gli enti gestori di servizi (telerscaldamento, gas, luce, acqua, energia elettrica, etc.).

Come dichiarato dal Ministro Luigi Di Maio nell'espone le proprie linee programmatiche in materia di telecomunicazioni « La mappatura delle reti esistenti è cruciale per una corretta pianificazione degli interventi, per favorire la condivisione delle infrastrutture già esistenti e, in termini generali, per la valorizzazione delle informazioni disponibili ».

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 dicembre 2016, parzialmente modificato con decreto del 3 ottobre 2018, è stato istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio del Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture-SINFI, composto dai rappresentanti del MiSE, di AGCom, Infratel, AGID, e dai rappresentanti delle Regioni e dei Comuni designati rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e dall'ANCI, con compiti di indirizzo tecnico, di raccordo operativo tra le Amministrazioni che ne fanno parte e di assicurare il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Sistema.

La fase di popolamento del Catasto è l'attività fondamentale con cui i gestori di infrastruttura e i titolari delle informa-

zioni relative alle infrastrutture procedono ad estrarre dai loro sistemi di mappatura i dati che, opportunamente trasformati e compilati secondo le specifiche definite, vengono conferiti al SINFI.

Il Comitato di coordinamento e monitoraggio del SINFI, nella sua nuova composizione, riunitosi il 22 ottobre e 29 novembre scorso, ha discusso dello stato dell'arte e degli strumenti utili per la piena operatività e valorizzazione del SINFI, ponendo subito in essere azioni con l'obiettivo di individuare soluzioni che accelerino l'inserimento dei dati da parte di Amministrazioni pubbliche e operatori.

Nel corso della prima riunione, è stato fatto il punto sul popolamento del SINFI; secondo i dati forniti da Infratel, solo i comuni della Lombardia e 7 altri comuni (Ravenna, Prato, Senigallia, Corinaldo, Silandro, Terento, Campo Tures) hanno conferito i dati, mentre, sul fronte degli operatori, non risultano conferiti i dati di 430 operatori su 1094 obbligati, tra i quali i principali gestori di reti infrastrutturali (Anas, Autostrade, RFI, Terna).

Sul punto, nelle riunioni successive, tenutasi il 29 novembre scorso, il Comitato ha convocato i rappresentanti di alcuni dei Comuni virtuosi che hanno già provveduto a conferire i dati al SINFI (Comune di Senigallia e dintorni), al fine di acquisire informazioni utili per accelerare il popolamento del Catasto da proporre agli altri Comuni italiani. Con riferimento alla necessità di acquisire elementi utili ad accelerare il popolamento del SINFI anche

da parte dei gestori di rete infrastrutturali, sempre nel corso della riunione, sono stati auditi i rappresentanti della società Terna.

Nel corso della prossima riunione del Comitato, prevista per il 15 gennaio 2019, oltre a proseguire l'interlocuzione con i gestori di rete infrastrutturali e le amministrazioni comunali, sarà discusso il regolamento per l'accesso ai dati del SINFI,

nonché le proposte di Infratel sull'utilizzazione del fondo di 5 milioni di euro stanziato dal Governo, nell'ambito della rimodulazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 71/2017, per azioni di rafforzamento amministrativo volte al popolamento del catasto del sottosuolo e per assistere i comuni nella digitalizzazione dei dati da inserire.

ALLEGATO 2

**5-01059 Zanella: Finanziamenti pubblici
alle emittenti radiotelevisive locali.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 17 luglio, l'AGCom ha effettuato al Governo una segnalazione relativa all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge di Bilancio 2018, evidenziando alcune criticità e punti di incertezza.

Si è rilevato, infatti, che le citate disposizioni potrebbero compromettere gli obiettivi generali volti a consentire un uso efficiente dello spettro, a promuovere l'utilizzo degli *standard* e delle tecnologie più avanzate, ad assicurare il contenimento dei costi di trasformazione, a minimizzare l'impatto sui consumatori nonché a garantire i contenuti radiotelevisivi di interesse pubblico a livello nazionale e locale.

In particolare, l'AGCom ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato ad una rimodulazione della riserva di destinazione di un terzo della capacità trasmissiva complessivamente pianificata a favore dell'emittenza locale, alla luce della riorganizzazione dell'intero sistema e tenuto conto che le condizioni di mercato sono profondamente mutate negli anni.

Per tale ragione, gli obiettivi stabiliti dalla normativa di uso efficiente dello spettro radioelettrico e impiego di tecnologie avanzate, vanno analizzati e inquadrati nel contesto attuale del sistema radiotelevisivo, come rappresentato in varie delibere dalla medesima Autorità.

L'AGCom, in uno studio preliminare sull'uso attuale della capacità trasmissiva occupata nei *multiplex* DTT locali effettuato a Milano, Roma e Bari, sulla base dei dati disponibili, ha rilevato che, per ciascuna di queste aree, nello scenario prospettico di adozione dello *standard* tra-

smisivo DVB-T2 e del sistema di codifica HEVC, siano sufficienti due *multiplex* per inviare gli attuali contenuti trasmessi in ambito locale.

La citata analisi ha evidenziato, in particolare, la necessità di una razionalizzazione dei contenuti trasmessi sui *multiplex*, per effetto di una maggiore corrispondenza del valore d'uso della capacità trasmissiva rispetto alla fornitura di contenuti stessi, anche in un'ottica di uscita dall'attività di sviluppo della rete DVB-T2.

L'AGCom ha, inoltre, rappresentato l'esigenza di stabilire una cabina di regia, anche nell'ambito di un tavolo di coordinamento con il MISE.

Per tale ragione, con decreto ministeriale, dell'8 agosto 2018, è stato istituito il Tavolo di coordinamento TV 4.0, i cui lavori sono ancora in corso, con tutte le parti interessate, finalizzato ad armonizzare e coordinare le attività di rilascio della banda 700 MHz nonché ad elaborare gli strumenti volti a favorire la trasformazione digitale del settore televisivo.

In tale sede, sono stati discussi i temi oggetto delle attività di rilascio previste dalla legge della banda 700 MHz, tra i quali la rimodulazione della riserva di un terzo della capacità trasmissiva complessivamente pianificata a favore dell'emittenza locale. A riguardo, molti dei partecipanti del settore, hanno rappresentato richieste analoghe alla modifica normativa già rappresentata.

L'evoluzione del settore, seguita all'introduzione della tecnica digitale rispetto all'analogica, intende: 1) favorire la transizione dell'industria verso le tecnologie

più avanzate di trasmissione; 2) agevolare le modalità di transizione del settore televisivo per il rilascio della banda 700 MHz; 3) incrementare contestualmente le frequenze disponibili per lo sviluppo della radio digitale nella banda III VHF; 4) garantire, infine, la capacità trasmissiva anche all'emittenza locale.

In sintesi, la proposta normativa nella legge di Bilancio 2019, nel rispondere alle

segnalazioni di cui sopra, propone: 1) la rimodulazione della riserva legislativa della capacità trasmissiva in favore dell'emittenza locale; 2) nonché una stabilizzazione dei contributi per le emittenti televisive locali, che regola l'impiego dell'extra-gettito del canone RAI.

Tale intervento normativo sarà volto comunque al sostegno del pluralismo dell'informazione.

ALLEGATO 3

5-01060 Bruno Bossio: Stampa delle « card » relative al reddito di cittadinanza da parte di Poste Italiane Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'attribuzione dell'incarico di effettuare la stampa delle *card* per l'erogazione del reddito di cittadinanza a Poste Italiane S.p.A., fonderebbe il suo presupposto giuridico nell'estensione del Contratto già in essere tra la medesima società Poste Italiane S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle Finanze.

A tale riguardo, si evidenzia che il contratto predetto è stato stipulato a valle dell'espletamento di una gara da parte di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza della parte pubblica, con Bando di Gara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 14 dicembre 2016 e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. S-237 dell'8 dicembre 2016. Nel merito, il contratto si riferisce all'erogazione del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti ordinaria e della Carta SIA (Sostegno per l'inclusione Attiva) ai sensi dell'articolo 81, commi 32-35 del decreto-legge 112 del 2008.

Il comma 35, in particolare, prevede tra i requisiti del soggetto gestore, la disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi.

Ciò, in relazione al perseguimento di molteplici finalità, tra le quali si evidenzia quella di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, nonché quella di tener conto delle precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

Si rappresenta, dunque, che il Ministro dello sviluppo economico ha dato incarico agli uffici del proprio dicastero di effettuare le opportune verifiche, al fine di individuare lo strumento giuridico più idoneo per estendere il contratto vigente alla stampa delle « *card* » relative al reddito di cittadinanza.

ALLEGATO 4

5-01061 Maccanti: Realizzazione del piano investimenti destinato agli uffici postali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Evidenzio preliminarmente che la Società Poste Italiane S.p.A. ha riferito, in ordine al piano di interventi relativo ai Comuni non superiori ai 5.000 abitanti, che « non è stato presentato alcun piano di razionalizzazione » precisando altresì che « i suddetti interventi non avranno alcun effetto compensativo a discapito dei Comuni maggiormente popolati ».

Tali interventi sono, pertanto, a favore dei cosiddetti « piccoli Comuni » e, quindi, non si tratta di interventi da inserire in piani di razionalizzazione, considerato che vi è, tra l'altro, l'impegno dell'Azienda di non chiudere gli uffici postali che insistono nei citati Comuni.

Ricordo, inoltre, che eventuali interventi inseriti nel « Piano di razionalizza-

zione degli uffici postali », devono essere inviati all'AGCOM ogni anno, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Infine, il Ministero dello sviluppo economico nel Contratto di programma con Poste Italiane, all'articolo 2 comma 8, ha voluto prevedere la possibilità di attivare un effettivo confronto della citata Società con le Regioni e gli Enti locali, al fine di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate ed evitare il più possibile criticità nei servizi resi agli utenti contemplando precise procedure e modalità di comunicazione degli interventi di razionalizzazione degli uffici postali nonché precisi vincoli per la previsione ed attuazione degli interventi suddetti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 (<i>Deliberazione</i>) ..	99
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	103

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	101
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

(*Deliberazione*).

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 28 novembre si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica

Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 settembre 2019.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gianluca BENAMATI (PD) chiede se in base anche al richiamo al Piano nazionale Energia e Clima, l'elenco inserito nel programma dei soggetti da ascoltare in audizione sia esaustivo.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede se sia stata già stabilita una scaletta delle audizioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, fa presente che le questioni sollevate dai deputati Benamati e Vallascas saranno opportunamente discusse nella riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione approva la proposta del presidente (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinvita nella seduta del 27 settembre 2018.

Gianluca BENAMATI (PD), desidera fare il punto sulla risoluzione in discussione, a seguito delle rilevanti audizioni svolte. Innanzitutto osserva come le audizioni abbiano confermato l'importanza e la sensibilità del tema posto dalla risoluzione a sua prima firma. Ricorda che la questione della disciplina degli oneri generali del sistema elettrico è stata affidata dalla legge n. 481 del 1995 all'allora Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora ARERA. Tale Autorità aveva stabilito che i rischi di eventuali morosità cadessero su ciascun soggetto della filiera, ponendo in capo ai venditori la prestazione di garanzie finanziarie in favore dei distributori. Sulla questione è intervenuta la magistratura amministrativa dichiarando la mancanza di titolarità dell'Autorità a imporre tale sistema e si è così arrivati al sistema attuale, non accettabile, in cui le eventuali morosità gravano sui

contribuenti. È quindi necessario l'intervento del Parlamento con un atto di indirizzo come quello in discussione che non è solo verso il Governo, ma di riflesso anche verso l'Autorità. Fa un breve *excursus* delle questioni e delle linee di tendenza emerse nel corso delle audizioni. Prima di tutto è apparsa evidente l'urgenza di intervenire sul tema. È parsa altrettanto evidente la necessità di regolamentare l'albo dei venditori a tutela sia dei venditori onesti che dei consumatori. È emersa poi dalle audizioni l'opportunità di utilizzare il Sistema informativo integrato per il controllo delle procedure dei versamenti degli oneri per la loro redistribuzione, a seconda dei diversi componenti, presso il Gestore dei servizi energetici-GSE o la Cassa per i servizi energetici ambientali -CSEA anche al fine del controllo di quella morosità colpevole inquadrata nel fenomeno del cosiddetto turismo energetico. Esiste poi una morosità incolpevole, dovuta a questioni di indigenza, che rappresenta però una parte bassa dei 300-500 milioni di morosità complessive. E verso questo tipo di utenza andrebbe reso più efficace e utilizzabile il *bonus* elettrico. Osserva al proposito che, in sede di discussione in V Commissione della legge di bilancio, è stato presentato non dal suo gruppo, ma da un gruppo di maggioranza, un emendamento in tal senso che non ha però trovato accoglimento. Sono state avanzate poi proposte sulla gestione degli oneri e la maggior parte dei soggetti ascoltati in audizione ha convenuto sull'opportunità di una gestione esternalizzata, affidata a un soggetto terzo. È una soluzione che gli è parsa condivisibile in quanto permetterebbe di evitare sia la morosità dei clienti che il fallimento o il comportamento disonesto dei venditori. Un grande consenso ha avuto la proposta di introdurre un sistema di riscossione simile a quello del canone RAI. Rileva però che una novità è emersa dall'ultima audizione, quella dei rappresentanti di ARERA. L'Autorità ha infatti avanzato la proposta di un sistema diverso, basato sui principi della valutazione dell'insolvenza media e della creazione di un Fondo tra venditori che sostituirebbe il sistema delle garanzie. È un

sistema sul quale ha chiesto in audizione un approfondimento all'ARERA per comprenderne meglio il funzionamento. Ritiene quindi necessaria una pausa di riflessione per aspettare la risposta di ARERA e anche per verificare la necessità di riformulare la sua risoluzione. Chiede quindi di rinviare di qualche settimana la discussione della risoluzione medesima.

Tullio PATASSINI (Lega) ringrazia il deputato Benamati per aver riassunto le questioni emerse nel corso delle audizioni dai soggetti intervenuti, ai quali rivolge il proprio ringraziamento per l'apporto dato alla discussione. Sottolinea come dalle audizioni sia emersa la solidità di una filiera complessa e innovativa come quella dell'energia. Concorda con il deputato Benamati sulla complessità della proposta avanzata da ARERA, che richiede un'adeguata riflessione su come gestire gli oneri e concorda anche su un aggiornamento della discussione per dar proficuamente seguito al buon lavoro svolto sinora. Condivide l'importanza dei punti segnalati dal deputato Benamati, quali la morosità dovuta al turismo energetico e un approfondimento delle modalità di elargizione del *bonus* per gli utenti con difficoltà economiche. Ritiene molto utile un controllo tramite il Sistema informativo integrato, controllo che non deve essere vessatorio ma di garanzia per gli utenti onesti. Osserva d'altronde che il numero elevato di venditori favorisce il fenomeno del turismo energetico e anche da qui nasce l'esigenza di avere un albo dei venditori e una definizione dei requisiti validi sia per accedervi che per mantenere l'iscrizione. Ricorda però la collaborazione che già avviene tra consumatori e venditori con il Tavolo di conciliazione permanente. Anticipa che il suo gruppo sta predisponendo una risoluzione e che una pausa nei lavori potrà premettere un'elaborazione più consona alle risultanze del dibattito.

Paolo BARELLI (FI) concorda con la necessità di una pausa di riflessione e di un rinvio della discussione, anche per arrivare all'approvazione di un testo con-

diviso. Osserva, infatti, come l'argomento interessi i consumatori e gli operatori di tutti i livelli della filiera. Sottolinea, inoltre, gli aspetti problematici giuridici e giurisprudenziali.

Luca CARABETTA, *presidente*, fa presente che ogni questione riguardante l'organizzazione del seguito della discussione della risoluzione sarà oggetto dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente, Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2018.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere.

Sara MORETTO (PD) ricorda che il provvedimento riprende sostanzialmente il testo di una proposta di legge come approvato dalla Camera nella scorsa legisla-

tura. Il testo unificato in esame coglie le peculiarità del sistema produttivo biologico e della relativa filiera. Viene previsto poi un adeguato sostegno al sistema produttivo biologico per renderlo competitivo sul mercato. Osserva come non sia favorevole alla proliferazione di marchi, ma in questo caso la condivide in quanto si tratta di una buona definizione, al contrario di quella riguardante i prodotti a chilometro zero recentemente esaminata dalla Commissione sempre in sede consultiva. In conclusione si tratta di un testo frutto di un buon lavoro e che offre strumenti concreti di sostegno al settore. Per i motivi esposti, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico alla proposta di parere della relatrice.

Paolo BARELLI (FI) ricorda la posizione di astensione del suo gruppo in

Commissione Agricoltura sul provvedimento, in quanto necessita di un'integrazione e di un coordinamento con la normativa in materia sparsa in molte fonti normative. Annuncia, quindi, la posizione di astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 dicembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.**PROGRAMMA**

Il settore energetico, per sua natura, costituisce da sempre un ambito sfidante per i legislatori e per tutti gli attori chiave della regolazione pubblica. In un'ottica di progressiva decarbonizzazione del settore, questa sfida diventa particolarmente complessa ma anche ricca di opportunità per molti settori dell'economia.

La disciplina normativa del settore energetico è in continua e rapida evoluzione sia in ragione delle frequenti innovazioni tecnologiche che lo caratterizzano, sia per motivi strutturali, connessi cioè alla scarsità delle risorse. In uno scenario globale con una domanda energetica sempre in aumento, l'energia costituisce un bene fondamentale ma scarso e che necessita di essere studiato per verificarne nuove potenzialità, anche grazie agli avanzamenti della ricerca e della scienza.

Come è noto, proprio in virtù di queste considerazioni, il macro-obiettivo cruciale di tutti gli Stati membri dell'Unione europea è quello di migliorare l'offerta energetica, sotto il profilo dell'efficientamento, della diversificazione – e di conseguenza della sicurezza – degli approvvigionamenti, della produzione energetica da fonti rinnovabili, del miglioramento delle reti di trasporto e di distribuzione.

La SEN (Strategia Energetica Nazionale) è stato lo strumento di programmazione più importante della scorsa legislatura ma, anche se presentata come in grado di individuare le linee di azione più rilevanti in un'ottica di medio periodo, è stata elaborata in un contesto di aggiorn-

amento e di definizione proprio di quegli obiettivi che si prefiggeva di raggiungere al 2030.

Con l'adozione del « *Clean Energy Package* », infatti, la SEN è uno strumento che a poco più di un anno dalla sua presentazione, deve essere aggiornato se si vorranno centrare i più ambiziosi obiettivi europei al 2030. Il nuovo documento, il Piano Energia e Clima, sarà elaborato secondo le indicazioni del Regolamento *Governance* e dovrà essere finalizzato entro dicembre 2019. Queste considerazioni sono alla base della opportunità, da parte della Commissione, di intraprendere un'apposita indagine conoscitiva, attraverso le cui risultanze il Parlamento possa valutare l'adeguatezza e le eventuali necessità di aggiornamento del quadro normativo, regolativo e di programmazione nazionale, anche in prospettiva dell'effettiva realizzazione del mercato unico europeo e in vista della realizzazione delle misure contenute nel Piano.

Le linee di indagine e gli obiettivi

L'indagine conoscitiva seguirà una serie di percorsi da approfondire, in coerenza tanto con gli obiettivi comunitari, quanto con quelli nazionali, contenuti nel PNEC.

Come è noto, la politica energetica europea si pone tre macro-obiettivi:

- la sicurezza dell'approvvigionamento;
- la competitività del settore;
- la sostenibilità ambientale.

Con questi obiettivi sullo sfondo, la Commissione europea ha varato nel corso

del tempo diversi Piani per giungere a una vera e propria Unione dell'energia, che ambisce ad essere un modello di economia sostenibile, a basse emissioni di carbonio e un'area di maggiore produzione da fonti rinnovabili.

I macro-obiettivi nazionali e comunitari quindi coincidono e saranno il punto di riferimento per l'indagine conoscitiva nei suoi percorsi di approfondimento.

In particolare, la Commissione si propone di indagare sulle strade da seguire per sistematizzare e aggiornare le possibili linee d'azione derivanti dagli obiettivi appena menzionati. In altri termini, l'indagine conoscitiva si pone l'obiettivo di far luce sui tanti modi di raggiungere i seguenti traguardi:

rafforzare la diffusione delle tecnologie basso-emissive e rinnovabili;

promuovere l'innovazione tecnologica per sviluppare nuovi strumenti ad alto potenziale;

migliorare l'efficienza energetica contenendo i costi di sistema

arrivare al *phase out* degli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025 in piena sicurezza;

garantire sicurezza e flessibilità delle reti gas ed elettrica;

azzerare il *gap* sui prezzi dell'elettricità per famiglie e imprese;

ridurre i rischi di delocalizzazione delle imprese più energivore.

A partire da una breve analisi di scenario, l'indagine si propone di mettere a fuoco i seguenti temi legati all'approvvigionamento e alla sicurezza energetica:

evoluzione dei fabbisogni e dell'*energy mix* in Italia;

quadro dettagliato delle risorse interne;

diversificazione degli approvvigionamenti di gas naturale e di importazione di energia elettrica: focus sulle infrastrutture esistenti e pianificate;

azioni abilitanti e sussidi per lo sviluppo del sistema energetico;

implementazione di un meccanismo italiano di regolazione della capacità di energia elettrica.

Con riguardo al tema della competitività, connesso con quello della sicurezza, sul fronte dei costi e dei prezzi, pare necessario un *focus* sul mercato retail con attenzione specifica al superamento del regime di tutela nel settore elettrico nel 2020 e alla bolletta energetica: analisi della composizione dei prezzi per famiglie e imprese italiane e proposte di rimodulazione e opportunità derivanti dalle nuove direttive europee.

Inoltre, si ritiene cruciale approfondire il ruolo degli operatori energetici per lo sviluppo del sistema-Paese, come far sì, cioè, che il settore energetico sia – direttamente e indirettamente – un *driver* di crescita economica e occupazionale, sempre in coerenza con l'obiettivo della decarbonizzazione e dello sviluppo delle FER. In tal senso, la Commissione si propone di:

mappare gli operatori energetici lungo tutta la filiera (dall'estrazione al consumo);

valutare il loro patrimonio industriale e le ricadute occupazionali;

analizzare l'evoluzione della raffinazione e della chimica in ottica *low-carbon*;

analizzare le prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili elettriche, termiche e relative ai trasporti, tenendo presente i diversi livelli di sviluppo delle tre tipologie;

esaminare le possibilità per una nuova politica regolativa finalizzata all'evoluzione tecnologica del settore.

Da quanto sinteticamente illustrato emerge quindi l'opportunità dell'indagine conoscitiva, mirata a chiarire e a proporre come risolvere alcune problematiche specifiche molto concrete e attuali, a partire da una valutazione sugli obiettivi al 2030

dell'Italia, sul loro stato di avanzamento e sulla loro fattibilità.

L'indagine si propone altresì a partire dall'analisi di sintomi come la carenza di risorse, costi e prezzi alti, bisogno di sicurezza dell'approvvigionamento, necessità di de-carbonizzare e di investire in risorse rinnovabili, di esaminare ad ampio spettro il settore (anche nelle sue ricadute e nei suoi effetti extra-settoriali, sistemici) e di giungere a proporre interventi correttivi, perfezionando quelli già esistenti o valutando percorsi nuovi sui quali intervenire e investire, anche di supporto e paralleli alla nuova programmazione, per far sì che il settore energetico sia uno dei motori della reale ripresa economica del Paese.

I soggetti da ascoltare in audizione

Nell'ambito dell'indagine, si procederà all'audizione di alcuni soggetti, suddivisi nelle seguenti categorie:

istituzionali (rappresentanti del Mise e delle Autorità indipendenti operanti nel settore, rappresentanti della Commissione europea e del Parlamento europeo);

principali operatori pubblici e privati del settore (ad esempio Terna, Snam, ENEL, ENI, EDISON);

principali associazioni rappresentative di settore (ad esempio Anigas, Asso-

elettrica, Energia concorrente, Aper, Anev);

gestore dei servizi energetici (GSE) e gestore dei mercati energetici (GME);

acquirente unico Spa;

associazioni di consumatori;

associazioni di categoria (ad esempio Confindustria e Confcommercio);

associazioni delle imprese operanti nel settore ovvero delle aziende di servizi pubblici locali operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (ad esempio Assomineraria e Federutility);

esperti di settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca.

L'indagine conoscitiva potrà, altresì, prevedere lo svolgimento di sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare (di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera), con particolare riferimento alle questioni che la Commissione riterrà di maggiore interesse, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine stessa.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 30 settembre 2019.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico così come risultante dall'esame delle proposte emendative presso la XIII Commissione;

preso atto con favore che l'articolo 5 istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007;

rilevato che l'articolo 11 stabilisce, ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che sono da intendersi come distretti biologici anche i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione biologica;

sottolineato l'articolo 12 che disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio

per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore;

sottolineato, altresì, l'articolo 12-*bis* ai sensi del quale le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione;

evidenziato l'articolo 13 che istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici e disciplina le intese di filiera, che sono proposte dal Tavolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna (area) ...	107
Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto e altri rischi pro comparto difesa e sicurezza nazionale (CAD)	107
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	113
INTERROGAZIONI:	
5-00051 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori occupati presso il centro stampa del gruppo Gedi a Savogna (Gorizia)	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-00975 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'azienda Burgo Group	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 dicembre 2018.

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna (area).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto e altri rischi pro comparto difesa e sicurezza nazionale (CAD).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, approvato in prima lettura dal Senato (C. 1408).

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, ricorda che le disposizioni del decreto-legge, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio 2019, concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra finanziaria.

Dopo avere segnalato, preliminarmente, che il provvedimento consta di 64 articoli, rileva che l'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Più in particolare, la norma consente di regolarizzare le somme accertate in tali verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di

venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Con riferimento alle competenze della Commissione, osserva che la definizione agevolata è applicabile anche ai PVC consegnati in materia di contributi previdenziali e ritenute. Sono oggetto di definizione i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio.

L'articolo 2 reca disposizioni che consentono di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate, senza versamento di sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. Segnala, quindi, che il successivo articolo 3 introduce disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Osserva che, analogamente a quanto già previsto per le precedenti definizioni agevolate, ove si aderisca a tale procedura, non sono corrisposte, tra le altre, le somme dovute a titolo di sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali. Segnala, al comma 10, la lettera *f-bis*), che estende a tale disciplina della definizione agevolata la previsione, di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che consente il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 25, che, intervenendo sull'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introduce, alle condizioni e nel limite di spesa già previsti,

modifiche in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). In particolare, la norma elimina il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa (limite pari a 101 unità lavorative) richiesto per la concessione, negli anni 2018 e 2019, della proroga della CIGS – per riorganizzazione o crisi aziendale – oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale. Inoltre, la norma introduce la possibilità di concedere la proroga in deroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà.

Rileva che l'articolo 25-*bis* dispone la possibilità per le regioni, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, di riconoscere trattamenti di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.

Segnala, altresì, che l'articolo 25-*ter* estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 205 del 2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità, ordinaria o in deroga, nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il trattamento è concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. Infine, la norma prevede la decadenza dal beneficio qualora il lavoratore trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.

Osserva, infine, che il successivo articolo 25-*quater* dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del « Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », presieduto dal Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e composto da non più di quindici membri, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI. La norma prevede la possibilità di partecipazione alle riunioni del Tavolo di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del Terzo settore, nonché la possibilità di forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Ai componenti non è corrisposto alcun tipo di emolumento, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Sulla base della disposizione, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo a titolo personale, rileva che il provvedimento reca alcune disposizioni che giudica positivamente, quale, ad esempio, la riduzione delle sanzioni per i lavoratori autonomi che versano con ritardo i contributi previdenziali dovuti. A tale proposito, segnala alla relatrice l'opportunità di introdurre nell'ordinamento la possibilità, attualmente non prevista, di modulare l'ammontare delle sanzioni in proporzione alla lunghezza del ritardo del versamento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), del testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda e abbinate, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati. Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Mura, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Romina MURA (PD), *relatrice*, sottolinea, preliminarmente, l'importanza del provvedimento in esame, che costituisce un ulteriore tassello della regolamentazione di un ambito produttivo che, con il decreto legislativo n. 20 del 2018 e con il comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), da settore di nicchia è diventato un segmento importante dell'economia agricola, in un quadro che, a livello europeo, sarà reso più omogeneo con l'entrata in vigore, nel 2021, di uno specifico regolamento. Il provvedimento in esame, in particolare, disciplina la *governance* del settore e ne individua i soggetti attori, regolamentandone l'azione.

Dopo aver segnalato che il testo ripropone, in parte, il contenuto dell'atto Senato n. 2811 della passata legislatura, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura a seguito di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura, rileva che esso consta di

ventuno articoli, suddivisi in otto Capi, ed è volto a promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Pertanto, le competenze della XI Commissione sono investite solo marginalmente.

Passando al contenuto del testo unificato, segnala che, al Capo I, recante le disposizioni generali, l'articolo 1 espone l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 1-*bis* reca le definizioni ricorrenti nel testo. Al successivo Capo II, gli articoli 2 e 3 individuano nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le autorità che, rispettivamente, a livello nazionale e a livello locale competenti all'attuazione delle disposizioni.

Al Capo III, l'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Tavolo tecnico per la produzione biologica, mentre, al Capo IV, l'articolo 5 prevede l'istituzione del marchio biologico italiano. Passa, quindi al Capo IV, dove, agli articoli 6 e 6-*bis*, si prevede l'adozione con cadenza triennale, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e del piano nazionale per le sementi biologiche, mentre, all'articolo 7, si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del medesimo Ministero, del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Rileva che, ai sensi degli articoli 8 e 9, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica nonché la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 10, in quanto esso prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, definisce i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.

Al Capo VI, dopo avere segnalato che l'articolo 11 dispone in materia di distretti biologici, si sofferma sull'articolo 12, che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, costituite, per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici, da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici, che perseguono una finalità specifica coerente con le finalità del provvedimento. La norma prevede la possibilità per le organizzazioni interprofessionali di associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo agroalimentare e dell'acquacoltura. L'articolo 12-bis prevede la possibilità per le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico di stipulare accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico.

Segnala che l'articolo 13 prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera, mentre l'articolo 14 definisce la disciplina per l'individuazione dei criteri e dei requisiti in base ai quali le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.

Al Capo VII, l'articolo 15 dispone il divieto di utilizzo dei termini « biologico » e « bio » per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e l'articolo 16 introduce disposizioni in materia di sementi biologiche.

Infine, al Capo VIII, l'articolo 17 dispone le abrogazioni delle norme incompatibili con il provvedimento in esame e l'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento medesimo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, condividendo e apprezzando le finalità del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (Lega), ricordando come nella scorsa legislatura un testo di analogo contenuto avesse ottenuto il sostegno di tutti i gruppi politici, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.10.

5-00051 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori occupati presso il centro stampa del gruppo Gedi a Savogna (Gorizia).

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, che non ha aggiunto elementi nuovi al quadro già noto. Rileva che i dipendenti del gruppo Gedi, come quelli di altri gruppi, sono indotti all'esodo dalla decisione dell'azienda di spostare altrove la sede di lavoro. Si tratta, a suo avviso, di provvedimenti di delocalizzazione che, tuttavia, non contemplando lo spostamento dell'attività all'estero, non sono colpiti dalle misure sanzionatorie disposte dal cosiddetto « decreto Dignità », il quale, a suo avviso, si fonda sull'erronea sovrapposizione tra i concetti di delocalizzazione e di internazionalizzazione. Sul caso concreto, segnalato dalla sua interrogazione, constata il ritardo dei provvedimenti menzionati dal rappresentante del Governo e rileva che la vicenda dello stabilimento Gedi di Gorizia ha amplificato le conseguenze negative della crisi economico-finanziaria, iniziata nel 2008, sofferte dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

5-00975 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'azienda Burgo Group.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Debora SERRACCHIANI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, anche a nome della collega Gribaudo, si dichiara insoddisfatta. Rileva che le vicende dell'azienda Burgo Group interessano sia il territorio di Cuneo, sia quello di Trieste, e hanno registrato l'importante impegno delle rispettive amministrazioni regionali nel tentativo di evitare conseguenze negative sul piano occupazionale. I provvedi-

menti dell'azienda hanno avuto natura diversa, dal momento che la trasformazione che ha interessato la linea 2 dello stabilimento di Trieste ha avuto una motivazione di carattere ambientale. In ogni caso, chiede al Governo di prestare grande attenzione all'evoluzione della situazione e preannuncia l'impegno del suo gruppo a verificare l'andamento dei lavori dell'imminente tavolo di confronto convocato presso il Ministero dello sviluppo economico. Chiede, infine, alla presidenza di consentire, in via del tutto eccezionale, alla collega Gribaudo di intervenire brevemente per integrare la sua replica.

Andrea GIACCONE, *presidente*, non essendovi obiezioni, dopo aver precisato che tale decisione non costituisce precedente, ritiene che, in via del tutto eccezionale e considerato anche che l'onorevole Serracchiani non ha esaurito il tempo a sua disposizione per la replica, la sua richiesta possa essere accolta.

Chiara GRIBAUDO (PD), nel ringraziare la presidenza, dichiara di concordare con quanto affermato dalla collega Serracchiani, aggiungendo, con specifico riferimento allo stabilimento di Cuneo, del quale l'azienda ha deciso la riorganizzazione e la riconversione, che la cifra comune di tali provvedimenti è stata il ridimensionamento delle basi occupazionali, laddove, invece, sarebbe stato necessario invertire la rotta, non solo stabilizzando i lavoratori occupati, ma anche prendendo in considerazione la possibilità di assumerne di ulteriori. Si unisce, quindi, all'invito al Governo a tenere sotto controllo il confronto tra le parti e ribadisce l'importanza delle decisioni che da questo dovranno scaturire.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (Testo unificato C. 290 Gadda e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda e abbinate, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condivisa la finalità del provvedimento di promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico;

tenuto conto che le competenze della XI Commissione in relazione al testo unificato risultano limitate;

considerato che l'articolo 10 prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente;

segnalato, all'articolo 12, il coinvolgimento, con funzioni consultive, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura nelle attività delle organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-00051 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori occupati presso il centro stampa del gruppo Gedi a Savogna (Gorizia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'evento luttuoso richiamato dall'interrogante, vorrei innanzitutto esprimere la mia vicinanza alla famiglia del tipografo che in un momento di estrema disperazione ha posto tragicamente fine alla sua vita.

Ciò premesso, si rappresenta che la società GEDI PRINTING S.p.A., che ha sede a Roma, gestisce diversi stabilimenti sul territorio nazionale.

Si tratta un'azienda che svolge l'attività di stampa di varie testate quotidiane, in seguito alla ricezione delle pagine trasmesse tramite rete di distribuzione dati.

Presso lo stabilimento di Gorizia, fino al mese di ottobre di quest'anno venivano stampati i quotidiani IL PICCOLO e IL MESSAGGERO VENETO.

Lo stabilimento occupava 13 dipendenti. L'attività di stampa si svolgeva in orario notturno, dalle 22:00 alle 05:00, mentre i servizi di manutenzione specialistica, si svolgevano in orario diurno, come anche le attività di logistica per la distribuzione del materiale stampato e di pulizia, le quali però venivano appaltate a terzi.

Dalle informazioni assunte, è emerso che la decisione di chiudere lo stabilimento di Gorizia dal primo di novembre scorso è stata determinata dalla continua e progressiva diminuzione di vendita dei quotidiani, che per lo stabilimento in questione ammontava ultimamente a 70.000 copie giornaliere. Una quantità a fronte della quale, per l'azienda, non appariva necessaria la presenza di un'unità localizzata in Friuli-Venezia Giulia.

A seguito di ciò, è stato stipulato un accordo a livello nazionale con le orga-

nizzazioni sindacali, avente ad oggetto il trasferimento della produzione presso lo stabilimento di Padova, nonché la possibilità di concedere un trattamento di incentivo all'esodo per il personale in forza allo stabilimento di Gorizia che desiderasse interrompere il rapporto di lavoro con la Società.

Successivamente, dei tredici dipendenti che erano ivi occupati, dodici hanno rifiutato il ricollocamento presso lo stabilimento di Padova e hanno conciliato, presso la Commissione di conciliazione dell'Ispettorato del Lavoro di Trieste-Gorizia, sede di Gorizia, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed uno ha accettato il ricollocamento presso il suddetto stabilimento veneto.

A quanto consta, la predetta Società, sotto la precedente denominazione «FINEGIL EDITORIALE S.P.A. DIVISIONE NORDEST»:

1) ha realizzato e inaugurato nel 2011 il sito industriale grazie ad un consistente finanziamento del Fondo Gorizia al Consorzio di Sviluppo Industriale e Artigianale di Gorizia, proprietario del sito, che l'ha poi concesso in locazione a FINEGIL;

2) ha usufruito del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria per riorganizzazione aziendale dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014;

3) si è avvalsa del regime di solidarietà dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017;

4) ha ottenuto il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria per motivi di crisi aziendale dal 3 ottobre 2016 all'8 ottobre 2016.

Il finanziamento fruito dall'azienda, dunque, a quel che consta, è quello indicato.

Tengo d'altra parte qui a rammentare, per quanto occorra, che proprio per evitare che le aziende alle quali sono stati corrisposti finanziamenti pubblici possano delocalizzare gli stabilimenti produttivi, nel Decreto Dignità è stato previsto che « le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione

europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato ».

Ma preciso questo, solo per ricordare l'attenzione prestata dal Governo a certi temi.

Per altro verso, a fronte di questa vicenda, quello che posso dire è che in questi pochi mesi, il Governo ha profuso senz'altro il massimo sforzo per tentare la risoluzione del maggior numero possibile di problemi sul tappeto e lo stesso sforzo sarà effettuato in futuro, sulla base, si spera, di una realtà mutata in meglio, per effetto delle riforme che si stanno portando avanti.

L'attenzione al mondo del lavoro è come noto altissima e costante oltre che prioritaria e tale inevitabilmente resterà.

ALLEGATO 3

5-00975 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'azienda Burgo Group.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'Onorevole interrogante si rappresenta quanto segue.

È noto che con riferimento al sito produttivo di Verzulo in provincia di Cuneo, La Burgo Group, operante nel settore della produzione di carte grafiche e speciali il 2 ottobre 2017 aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per n. 143 lavoratori operanti presso detto sito.

In conseguenza di ciò, l'11 ottobre 2017, l'Assessorato al Lavoro della regione Piemonte, si era attivato incontrando, presso la propria sede, l'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali.

In tale occasione aveva chiesto all'azienda la sospensione dei licenziamenti e l'individuazione di un percorso condiviso subordinato ad un piano industriale credibile ed aveva dato la propria disponibilità a richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'apertura di un tavolo tecnico dove affrontare le criticità di settore, sempre più in sofferenza, e trovare una soluzione adeguata per la Burgo.

Burgo Group aveva proceduto al ritiro della procedura di licenziamento collettivo ed il 10 gennaio 2018 presso la Regione Piemonte è stato sottoscritto il verbale di esame congiunto inerente il ricorso alla CIGS per crisi aziendale che si concluderà il 21 gennaio 2019.

In data 5 aprile 2018 Burgo Group ha quindi avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per n. 60 lavoratori operanti presso il sito di Verzuolo ed in data 10 aprile 2018 l'azienda e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un verbale di accordo

in sede sindacale che prevedeva il licenziamento, entro il 15 agosto 2018, di un numero massimo di 60 lavoratori individuati secondo il criterio della non opposizione ovvero la maturazione dei requisiti del pensionamento.

A seguito di questa procedura i lavoratori licenziati sono risultati essere 44.

Il 19 novembre 2018 la Società Burgo Group ha avviato una nuova procedura di licenziamento collettivo per 62 lavoratori presso l'unità di Verzuolo (CN) e di 100 lavoratori operanti presso l'unità produttiva di Duino Aurisina (TS).

Nella lettera di avvio della procedura la società precisa che i motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale sono da ricondurre alla crisi strutturale nei consumi della carta patinata ad uso grafico determinata dall'impatto dei nuovi media sull'informazione e dall'accaparramento della pubblicità di quest'ultima a scapito dei media tradizionali.

La società sottolinea ancora come la situazione attuale risulta inoltre caratterizzata dal forte incremento dei prezzi delle materie prime e dalla difficoltà, in considerazione della situazione di mercato descritta e della forte concorrenzialità che si è sviluppata a seguito di essa, di trasferire al cliente finale i costi crescenti.

Per far fronte a tali mutamenti del mercato, la società ha intrapreso azioni di riorganizzazione che ha portato la forza lavoro dello stabilimento da 438 unità, al 13 giugno 2013, a 290 dipendenti al 1° novembre 2019.

La congiuntura negativa del settore ha contratto in modo più che sensibile il

calendario produttivo delle carte di tipo rotocalco rispetto a quello delle carte *roto offset*.

Anche questa tipologia di prodotti è giunta a fine ciclo e sta progressivamente sparendo dal mercato: rispetto al passato, le riviste contengono sempre meno fogli di carta e i cataloghi per gli acquisti per corrispondenza sono stati sostituiti dalle compravendite *online*.

Significativa è risultata a Verzuolo la riduzione dei giorni di lavoro degli impianti destinati alla produzione di carta patinata per stampa rotocalco. La contrazione degli ordinativi, combinata agli elevati costi di produzione, ha interessato maggiormente la linea di carta rotocalco, ed il combinarsi di più fattori negativi, originati dalla sproporzione dell'offerta rispetto alla domanda di carta patinata, aggiunto all'inasprimento del costo delle materie prime, ha prodotto una inarrestabile erosione dei ricavi di vendita.

Con l'accordo del 10 gennaio 2018, sottoscritto presso la Regione Piemonte, azienda e organizzazioni sindacali hanno convenuto di ricorrere alla CIGS per crisi aziendale nel periodo dal 22 gennaio 2018 al 21 gennaio 2019.

Oltre alle misure previste per limitare gli esuberi (formazione/riqualificazione professionale), le parti, nel sottoscrivere il citato accordo, hanno anche previsto di consentire ai dipendenti interessati che rientrino negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio esubero, come individuati con accordo tra azienda ed organizzazioni sindacali, di esercitare i diritti di cui all'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al fine di limitare il ricorso ai licenziamenti collettivi al termine dell'intervento straordinario di cassa integrazione è stata prevista la possibilità per i lavoratori inseriti nei profili eccedentari l'adesione volontaria all'assegno di ricollocazione, strumento a favore dei lavoratori cassaintegrati a rischio di disoccupazione volto a rafforzare la strumentazione per le politiche attive.

La Società prevede che, al termine del periodo di CIGS, l'occupazione prevista

dall'organizzazione del lavoro dello stabilimento di Verzuolo si attesterà a 228 unità in luogo degli attuali 290 alla data del 1° novembre 2019.

Con riferimento allo stabilimento cartario di Duino Aurisina (TS) si rappresenta che lo stesso è stato interessato ininterrottamente dal 2010 dall'attuazione dei contratti di solidarietà difensivi, scaduti il 31 dicembre 2013.

Il 6 novembre 2015, la Burgo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 153 lavoratori dello stabilimento di Duino conseguentemente alla decisione di cessare la produzione presso la Linea Due. Dopo una vertenza assai complessa, in data 17 dicembre 2015 è stato sottoscritto un accordo che ha previsto il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'avvio di un processo di riconversione della linea due da accompagnarsi con l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo a decorrere dal 1° febbraio 2016.

In data 12 gennaio 2016, all'esito del primo anno di attuazione del contratto di solidarietà, ne è stata sottoscritta la proroga fino al 31 gennaio 2018.

A fronte del permanere di una forte incertezza sull'effettivo avvio del processo di riconversione, le organizzazioni sindacali si sono determinate a richiedere la convocazione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico, la cui prima riunione si è tenuta il 20 marzo 2017; nel corso di tale riunione l'azienda ha reso noto la possibilità che una società italiana del settore potesse essere interessata all'acquisto della Linea Due, già non operativa.

Nel corso della riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico in data 9 giugno 2017, la Cartiera di Ferrara, ha espresso ufficialmente interesse a realizzare una partnership per procedere alla riconversione della Linea Due della Cartiera del Timavo di Duino (Trieste), un processo finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali che porterebbe ad una produzione diversa e non in concorrenza con quella attuale di Burgo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha manifestato assieme al Ministero dello svi-

luppo economico piena disponibilità ad esaminare con adeguato tempismo il piano industriale e finanziario in corso di perfezionamento, in vista del possibile accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla vigente normativa; in tal senso è stato evidenziato che il sito della Cartiera di Duino era stato classificato come area di crisi non complessa, con la conseguente opportunità di poter intervenire favorendo gli investimenti delle imprese attraverso incentivi mirati di carattere nazionale e regionale.

In data 2 marzo 2018, la Burgo, la RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria hanno formalmente condiviso il rinnovo, presso lo stabilimento di Duino Aurisina, del contratto di solidarietà per 11 mesi a decorrere dal 3 marzo 2018, all'esito della procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda in data 13 dicembre 2017 con riferimento al sito giuliano per 121 eccedenze.

La regione Friuli Venezia Giulia, la Burgo, la RSU e organizzazioni sindacali hanno, altresì, ribadito di riconoscere la Società Cartiera di Ferrara S.p.a. quale interlocutore primario con il quale portare avanti il progetto di riconversione della Linea Due dello stabilimento di Duino e hanno riconfermato, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel quadro della vigente normativa regionale, l'impegno a concorrere fattivamente alla buona riuscita della riconversione stessa.

In data 19 novembre 2018 la Burgo ha avviato un'ulteriore procedura di licenziamento collettivo interessando lo stabilimento di Duino, dichiarando 100 eccedenze. Il permanere dell'eccedenza sul sito di Duino è determinata, secondo l'azienda, dalla non ancora compiuta riconversione della Linea Due.

L'Amministrazione regionale ha convocato, per la giornata del 30 novembre 2018, un tavolo con la presenza di tutti gli interlocutori coinvolti, ribadendo la propria disponibilità a favorire, per quanto di competenza e nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, il progetto di riconversione al fine precipuo di garan-

tire la salvaguardia dei livelli occupazionali; a tale scopo, ha sollecitato una quanto più possibile tempestiva costituzione della *newco* che dovrebbe subentrare nella titolarità della Linea Due.

Sul punto, l'amministratore delegato della Società Cartiera di Ferrara S.p.a. ha ribadito che costituisce *conditio sine qua non* per la realizzazione del progetto la riconversione della Linea Due e per la costituzione della *newco* l'ottenimento dell'autorizzazione a realizzare un impianto di pirolisi; il relativo *iter* procedurale è in corso di realizzazione da parte della Direzione regionale competente in materia di ambiente.

Al fine di addivenire ad una soluzione non traumatica con riferimento alla nuova procedura di licenziamento collettivo per il sito di Duino, l'Amministrazione regionale si è dichiarata disponibile ad accompagnare, per quanto di competenza, l'*iter* di ottenimento da parte della Burgo di un'ulteriore proroga del contratto di solidarietà, resa possibile dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Posto tutto quanto sino ad ora illustrato si precisa che in data 19 novembre 2018 risulta pervenuta al Ministero del lavoro la comunicazione, da parte della Burgo Group SPA, dell'attivazione della procedura di licenziamento collettivo complessivamente per 162 lavoratori, 100 dei quali dello stabilimento di Duino Aurisina (TS) e 62 dei quali dello stabilimento di Verzuolo (CN).

Detta comunicazione ha aperto la cosiddetta fase sindacale della procedura, che a termini di legge potrà avere una durata massima di 45 giorni e che potrebbe avere come sbocco anche una risoluzione della vicenda mediante un accordo concluso a tale livello, all'esito della quale si aprirà la cosiddetta fase istituzionale che potrà vedere l'intervento, nella procedura, del Ministero.

Ove si addiverrà a detta fase sarà massimo l'impegno che sarà profuso per la salvaguardia, nella più ampia misura possibile, dei livelli occupazionali.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 119

INTERROGAZIONI:

5-00353 Frusone: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza nella provincia di Frosinone 123

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 126

5-00261 Gadda e 5-00735 Schirò: Interventi per contrastare la diffusione del virus Hiv e di altre infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani 124

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi (*Svolgimento e conclusione*) 124

AVVERTENZA 125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 12.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabiola BOLOGNA (M5S), *relatrice*, fa presente che il provvedimento di cui la Commissione avvia l'esame ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione (Finanze), contiene diverse norme che afferiscono alle materie di competenza della XII Commissione, anche a seguito delle modifiche apportate al provvedimento in esame nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

Segnala, innanzitutto, l'articolo 10-*bis* introdotto al Senato, il quale prevede che per il periodo d'imposta 2019 siano esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 3 dell'articolo 3

del decreto legislativo n. 175 del 2014 elenca i soggetti interessati dalla norma: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Essi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati sono rese disponibili sul sito *internet* del Sistema tessera sanitaria.

Un'altra disposizione rilevante è quella recata dall'articolo 22-*quater*, introdotto al Senato, che interviene in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica. Esso è finalizzato a semplificare la procedura per la definizione delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, previste dall'articolo 1, comma 390, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, non ancora concluse al 31 dicembre 2017, consentendo alla sola Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la sottoscrizione delle medesime transazioni, che diventerebbero così efficaci a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Ricorda che attualmente la normativa prevede anche le sottoscrizioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute.

La misura in esame consentirebbe, quindi, di erogare alle regioni in tempi più contenuti la quota attualmente ancora in sospeso a titolo di *payback* riferita al triennio 2013-2015, oltre ad avere effetti sulle risorse da erogare alle regioni a tale titolo riferite agli anni successivi.

Evidenzia, quindi, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23-*quater*, introdotti al Senato, che dispongono la prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019. Il beneficio è erogato con le stesse modalità stabilite per i nati o adottati nel corso del 2018, con l'unica differenza di un incremento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per le nascite e adozioni di figli successivi al primo, intervenute nel corso del 2019.

Ricorda che attualmente, e pertanto anche per la prosecuzione prevista per il 2019, la misura dell'assegno di natalità dipende dall'ISEE del minore per il quale si richiede l'assegno. Al riguardo, il comma 2 del predetto articolo – in conformità alla disciplina dell'assegno di natalità vigente per il 2018 – prevede il monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, con invio di relazioni mensili ai Ministeri interessati, ed una eventuale procedura di rideterminazione della misura dell'assegno e dei relativi limiti massimi di ISEE per il caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Queste ultime sono pertanto previste al comma 3 come limite di spesa, quantificate in 204 milioni per il 2019 e 240 milioni per il 2020.

Il comma 4 del suddetto articolo 23-*quater* dispone, per il 2020, due finanziamenti di 5 milioni di euro ciascuno per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico della « Rete oncologica » del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T (Terapia cellulare per i tumori), e di 5 milioni di euro per gli IRCCS della « Rete cardiovascolare » del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, nell'ottica della riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione

delle prestazioni sanitarie. Richiama, al riguardo, l'articolo 39 del disegno di legge di bilancio per il 2019, allo stato in corso di esame alla Camera (A.C. 1334), che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche secondo le indicazioni del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2010-2012, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva. Fa presente che tali risorse sono state incrementate a seguito dell'approvazione di un emendamento dei relatori nella seduta della Commissione Bilancio che ha avuto luogo nella giornata precedente.

Rileva, quindi, che l'articolo 25-*sexies*, introdotto al Senato, estende anche al 2018 l'accantonamento – per un totale pari a 32,5 milioni di risorse da vincolare a valere sul Fondo sanitario nazionale – già previsto per il 2017, a favore di strutture, anche private accreditate che svolgano particolari attività di ricerca, assistenza e cura nel campo dei trapianti, neoplasie e neuroriabilitazione.

Le risorse previste sono da destinare come segue: 9 milioni a soggetti di rilievo nazionale ed internazionale, per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico; 12,5 milioni a soggetti che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne; 11 milioni a soggetti riconosciuti di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, che erogano programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza ad elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. Le strutture destinatarie devono essere individuate con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Evidenzia, inoltre, l'articolo 25-*septies*, introdotto al Senato, che modifica la di-

sciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti e in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, in particolare riaffermando il principio della incompatibilità del commissario *ad acta* con qualsiasi incarico istituzionale. La disposizione precisa, altresì, che tra i requisiti del commissario *ad acta* ai fini della sua nomina sono necessari – oltre al possesso di qualificate e comprovate professionalità – una specifica esperienza di gestione sanitaria (in luogo di una più generale «esperienza di gestione sanitaria») e l'aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità. Il comma 3 del medesimo articolo specifica che le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari *ad acta* già nominati, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Per i casi in cui il commissario già nominato ricada nella suddetta incompatibilità, il Consiglio dei ministri provvede, alla nomina di un altro commissario. In ogni caso, il commissario precedente resta in carica fino al perfezionarsi della nuova nomina.

Osserva, poi, che l'articolo 24-*ter* interviene su alcune norme del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La prima modifica riguarda il comma 3 dell'articolo 33 del Codice, che prevede che le organizzazioni di volontariato possono ricevere dai diretti beneficiari o da terzi, a titolo di corrispettivo per l'attività di interesse generale prestata, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Si prevede una deroga a tale limite relativamente al rimborso delle spese per le attività svolte come attività secondarie e strumentali.

La seconda modifica concerne l'articolo 77 del Codice ovvero la disciplina dei cosiddetti titoli di solidarietà emessi dagli istituti di credito autorizzati ad operare in

Italia e rivolti a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore non commerciali. Viene eliminato il riferimento ai soli enti del terzo settore non commerciali quali soggetti che possono usufruire del sostegno dei titoli di solidarietà e si estende, quindi, l'applicazione dell'istituto a tutti gli enti del terzo settore. Viene, quindi, inserito un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 77 del Codice, che dispone che le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli.

L'articolo 24-ter, inoltre, fornisce un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del terzo settore – le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi – e interviene sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore.

Altre disposizioni relative agli enti del terzo settore sono contenute nell'articolo 18 del decreto-legge in oggetto, con riferimento alla possibilità, per tali enti, di effettuare lotterie al fine di finanziare progetti filantropici. In particolare, il comma 2-bis, inserito al Senato, stabilisce che gli enti del terzo settore possano effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500. Il ricavato è destinato ad alimentare i fondi degli enti per la realizzazione di progetti sociali. Il successivo comma 2-ter, anch'esso introdotto al Senato, demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità tecniche di realizzazione delle lotterie degli enti del terzo settore, con riferimento, in particolare, alle modalità di estrazione e di con-

trollo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

Segnala, infine, che il decreto-legge in esame contiene, tra l'altro, disposizioni concernenti i prodotti succedanei del tabacco ma si tratta di norme aventi ad oggetto le imposte su tali prodotti e i debiti tributari e, pertanto, esulano dall'ambito di competenza della XII Commissione.

Elena CARNEVALI (PD) manifesta una forte perplessità in relazione al fatto che la normativa relativa al settore sanitario risulti suddivisa tra una serie di provvedimenti quali quello in esame, la legge di bilancio e l'annunciato decreto-legge in materia di semplificazione, rendendo così difficoltosa una visione organica degli interventi.

Passando al merito del provvedimento, giudica una scelta razionale quella di escludere dall'obbligo di fatturazione elettronica per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema della tessera sanitaria.

Nel rilevare che la disposizione recata dall'articolo 22-*quater*, consentendo alla sola Agenzia italiana del farmaco (Aifa) la sottoscrizione delle transazioni per il ripiano della spesa farmaceutica, può rappresentare un fattore di semplificazione nell'ottica di chiudere il contenzioso per il passato, segnala altresì che rimane aperta la problematica per gli anni a partire dal 2016.

Reputa, poi, quantomeno bizzarro il fatto che il decreto-legge fiscale rechi la prosecuzione per il 2019 del cosiddetto Bonus bebè per i figli nati o adottati tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, osservando che tale misura avrebbe dovuto essere inserita nella legge di bilancio.

Ancora più sconcertante appare, a suo avviso, il fatto che il provvedimento in discussione preveda il finanziamento di alcuni interventi nell'ambito della ricerca sanitaria per il 2020, mentre per l'annualità precedente lo stanziamento è individuato attraverso la legge di bilancio. In relazione al contenuto dell'articolo 25-

sexies, critica il fatto che per il finanziamento delle attività di ricerca sia utilizzato il Fondo sanitario nazionale, senza dotarlo di risorse aggiuntive.

Nel richiamare lo stato di agitazione del personale sanitario, evidenzia che l'assenza di specifici finanziamenti per il rinnovo contrattuale finisce per determinare una competizione per le risorse tra operatori e fruitori del Servizio sanitario nazionale.

Doriana SARLI (M5S) segnala l'opportunità di rendere un chiarimento circa le modalità di applicazione della norma che prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica con riferimento a quei veterinari che svolgono la propria attività professionale sia curando gli animali da compagnia, caso in cui è previsto l'invio dei dati al sistema della tessera sanitaria, sia per gli animali da reddito, dove invece tale invio non è previsto.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE-SI) ribadisce che la parcellizzazione degli interventi normativi in ambito sanitario rende difficoltoso per i parlamentari avere un quadro generale degli interventi del Governo in questa materia.

Si interroga, quindi, sulla reale possibilità che la disposizione recata dall'articolo 22-*quater* sia sufficiente a sanare il contenzioso con le aziende del settore relativo al ripiano della spesa farmaceutica, invitando a non trascurare il fatto che il comparto farmaceutico rappresenta un elemento importante del sistema produttivo del Paese.

In relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge che riducono il prelievo fiscale sulle sigarette elettroniche, ritiene utile chiarire se tale riduzione è stata determinata da una diversa valutazione sulla loro pericolosità o rappresenti una scelta di mera politica fiscale. Osserva che tale chiarimento potrà essere utile a valutare future scelte del Governo in relazione alla pericolosità di determinati prodotti.

Luca RIZZO NERVO (PD) riconosce la valenza positiva di alcune disposizioni sul

Terzo settore, introdotte con il provvedimento in esame, ricordando il Partito democratico aveva proposto interventi di natura analoga in sede di esame del decreto correttivo del Codice del Terzo settore. In particolare, evidenzia la validità della modifica dell'articolo 33 del Codice, che rende più agevole le attività di autofinanziamento degli enti, nonché del nuovo criterio per la determinazione della natura non commerciale degli enti del Terzo settore. Esprime, invece, alcune riserve sulla formulazione delle disposizioni relative alle erogazioni liberali in denaro da parte di persone fisiche, ricordando che queste ultime rappresentano in Italia una categoria fondamentale di donatori, a differenza di quanto accade in altri Paesi europei.

In conclusione, manifesta una riserva rispetto a quello che appare una sorta di condono fiscale per i venditori di sigarette elettroniche, osservando che sarebbe stato preferibile destinare tali risorse all'incremento del Fondo sanitario nazionale.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 12.40.

5-00353 Frusone: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza nella provincia di Frosinone.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto del ruolo di tramite con il commissario ad acta svolto dal Governo, essendo questo l'unico possibile modo di comunicare con la regione Lazio. Nel riconoscere la validità dell'impianto del decreto ministeriale n. 70 del 2015, sottolinea che esso non ha trovato piena applicazione nel caso di Anagni, in quanto non è stata fornita alcuna alternativa valida al punto di primo intervento di cui è stata disposta la chiusura. Segnala, infatti, l'assenza di un'ambulanza medicalizzata e ricorda che nella struttura di primo soccorso operano solo medici di medicina generale.

5-00261 Gadda e 5-00735 Schirò: Interventi per contrastare la diffusione del virus Hiv e di altre infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo vertendo sullo stesso argomento saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Chiara GADDA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta molto approfondita che evidenzia che il tema del contrasto alla diffusione del virus HIV debba continuare ad essere posto all'attenzione dell'attività parlamentare e di Governo. Nel condividere sull'opportunità di sensibilizzare i giovani rispetto a tale problematica, esprime apprezzamento per la scelta di adoperare a tal fine i nuovi strumenti di comunicazione che raggiungono una parte consistente della popolazione in questa fascia di età. Insiste sulla necessità di valorizzare l'attività di formazione, osservando che la scuola e le famiglie devono non far sentire soli i giovani nell'attività di prevenzione. Nel giudicare positivamente l'adozione di un nuovo Piano nazionale di interventi, sottolinea che le problematiche connesse ad una

diagnosi tardiva dell'HIV confermano l'esigenza di assicurare test facili, accessibili e riservati. Ritiene utile stimolare le regioni affinché le misure di prevenzione siano adattate in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.

Angela SCHIRÒ (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, condividendo le osservazioni formulate dalla collega Gadda. Nel segnalare, anche sulla base della sua esperienza di insegnante, la disponibilità dei giovani a ricevere le informazioni necessarie per operare correttamente al fine di prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, invita a non abbassare la guardia, ragionando anche sull'utilizzo di specifiche applicazioni destinate al mondo giovanile. Segnala, inoltre, l'opportunità di diffondere buone pratiche, in analogia con l'iniziativa realizzata a Bologna.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Giorgio TRIZZINO (M5S), Roberto NOVELLI (FI), Paolo SIANI (PD), Celeste D'ARRANDO (M5S) e Vito DE FILIPPO (PD).

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria.

C. 523 Marin e abb.

ALLEGATO 1

5-00353 Frusone: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza nella provincia di Frosinone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'onorevole interrogante, con atto aziendale n. 354 del 2017, l'ASL di Frosinone ha previsto, per la struttura di Anagni, la configurazione quale Presidio Sanitario, e non come Punto di Primo Intervento (PPI).

Dico subito che tale configurazione è stata oggetto di specifici rilievi da parte dei Ministeri affiancanti, ai quali la Regione Lazio, nel ribadire la propria decisione, ha voluto precisare che l'ex Presidio di Anagni è una struttura territoriale ed, in quanto tale, non contempla nel suo interno attività legate all'emergenza, né attività di ricovero in regime di « day service » e « daysurgery ».

Presso la struttura di Anagni, infatti, è stata prevista un'attività di Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali-APA legata ai posti letto di ricovero diurni del Presidio di Alatri, mentre la presenza del Laboratorio per le emergenze è esclusivamente finalizzata ad attività del Presidio ambientale legato all'inquinamento della Valle del Sacco.

Bisogna rimarcare che i Punti di Primo Intervento (PPI), di cui al punto 9.5 del decreto ministeriale n. 70 del 2015, possono essere istituiti esclusivamente per il tempo ritenuto necessario alla riconversione delle strutture ospedaliere in strutture territoriali.

Il cosiddetto « punto di primo intervento territoriale », invece, è una postazione territoriale della rete dell'emergenza-urgenza, che rappresenta il punto di riferimento per la stabilizzazione del paziente in fase critica ed il successivo tra-

sferimento in sicurezza presso il Pronto Soccorso o il Dipartimento di Emergenza e Accettazione di riferimento.

La trasformazione dei PPI in postazione di emergenza territoriale non pregiudica in nessun modo l'attivazione di servizi territoriali, compresi quelli di specialistica ambulatoriale, che – anzi – si auspica possano essere potenziati nelle strutture oggetto di riconversione.

La riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza e ospedaliera prevista dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, infatti, non può prescindere da una vera e propria ristrutturazione dell'assistenza territoriale, che sia in grado di recepire e gestire una vasta gamma di domande di salute.

Segnalo peraltro che, come richiesto più volte dai Tavoli di verifica, la Regione Lazio, in occasione della più recente riunione dello scorso 22 novembre, ha dichiarato che sta procedendo, a seguito dell'istituzione di una apposita Commissione, alla verifica, di conformità di tutti gli atti aziendali alla programmazione *ex* decreto ministeriale n. 70 del 2015.

La stessa Regione ha dichiarato, altresì, che sta procedendo alla definizione della nuova programmazione della rete ospedaliera 2019-2021, che sarà emanata entro la fine del corrente anno.

Per completezza, si soggiunge che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Frosinone ha ricordato che il decreto ministeriale n. 70 del 2015 ha previsto che i Punti di Primo Intervento, con una casistica inferiore a 6.000 passaggi annui, devono essere affidati direttamente al 118

come postazione territoriale, implementando le attività erogate con le prestazioni rese dalla medicina di base.

Presso il Presidio sanitario di Anagni gli accessi per l'anno 2017 sono stati di poco inferiori a tale soglia (sono stati, infatti pari a 5.172, di cui 4 codici rossi) mentre nel primo semestre del 2018 i casi registrati sono stati 2.496.

Tanto premesso, nel confidare di aver dimostrato l'attenzione del Ministero della

salute sulla questione sollevata dall'onorevole interrogante, desidero dare piena assicurazione che si continuerà a vigilare sulle scelte che verranno operate dalla Regione, con particolare riferimento alla rimodulazione dell'assistenza territoriale, in modo che vengano garantiti gli *standard* fissati dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 e, per questo tramite, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini della Provincia di Frosinone.

ALLEGATO 2

5-00261 Gadda e 5-00735 Schirò: Interventi per contrastare la diffusione del virus Hiv e di altre infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con il loro atto ispettivo mi consentono di illustrare le iniziative intraprese dal Ministero della salute su questo importantissimo tema, peraltro proprio a ridosso della giornata mondiale contro l'AIDS che – come noto – ricorreva il primo dicembre scorso.

Ritengo opportuno non dilungarmi, in questa sede, sui dati generali sul fenomeno, atteso che essi vengono riportati annualmente nella apposita Relazione al Parlamento, alla quale dunque rinvio, in modo da potermi concentrare sugli specifici quesiti posti dagli interroganti.

In merito alle iniziative per rafforzare le azioni di contrasto alla diffusione del virus HIV, con particolare riguardo alla fascia di età adolescenziale e femminile, si ricordano quelle derivanti dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 2 aprile 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute.

In esecuzione di tale protocollo, ricordo innanzitutto che il Comitato paritetico « MIUR-SALUTE » ha elaborato le « Linee di indirizzo per l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva nelle scuole ».

Inoltre, l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, concernente il « Piano Nazionale di interventi contro l'HIV e AIDS (PNAIDS) », ha stabilito che, sempre in attuazione del citato Protocollo di Intesa, « il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione promuovono nelle scuole e nelle Università iniziative di informazione, prevenzione ed educazione alla salute e alla sessualità in favore degli

studenti e dei docenti, nell'ambito dei piani dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria ».

Tra i documenti applicativi delle direttive del PNAIDS, spicca il « Documento per gli interventi di prevenzione e formazione sulla popolazione giovanile, con particolare riferimento alla popolazione scolastica ».

Esso pone in evidenza che gli interventi di prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmesse (IST), devono rivolgersi ai giovani attraverso percorsi educativi che li guidino ad assimilare la cultura della responsabilità nei confronti del benessere psicofisico.

L'inserimento delle tematiche di prevenzione e di educazione alla salute e alla sessualità nel « curriculum » formativo scolastico, costituisce dunque l'intervento cardine su cui si fonda la possibilità di successo nella riduzione della diffusione di HIV.

Dunque l'intervento cardine su cui si fonda la possibilità di successo nella riduzione della diffusione di HIV.

Il Documento in questione prevede la preparazione dei formatori, corsi pilota per educatori tra pari nelle scuole medie superiori e un progetto pilota di prevenzione HIV/AIDS per studenti universitari.

Proprio in base all'Intesa del 26 ottobre 2017, il Ministero della salute ha istituito quattro gruppi di lavoro, composti da esperti del Ministero, dell'ISS e delle Regioni, anche al fine di orientare in modo efficiente le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del PNAIDS.

In particolare, tali gruppi di lavoro hanno concordato di chiedere alle Regioni e Province autonome di istituire o ricostituire le Commissioni Regionali per la lotta all'AIDS, fornendo indicazioni sulla loro composizione.

Laddove tali Commissioni Regionali sono già state costituite, i gruppi ministeriali hanno richiesto la loro integrazione con gli esperti regionali che fanno già parte dei gruppi stessi, in modo che ogni Commissione regionale AIDS possa interfacciarsi costantemente con il Ministero della salute sui temi HIV ed IST.

In merito alle iniziative di comunicazione, oltre alla già citata Relazione al Parlamento, ricordo che il Ministero della salute pianifica ogni anno specifiche campagne di comunicazione che, nel biennio 2017- 2018, hanno riguardato – in particolare – la sensibilizzazione verso le principali misure di prevenzione e l'importanza di effettuare il test dell'HIV.

Gli « script » dei relativi messaggi – veicolate anche sui più moderni canali social – sono stati redatti sulla base delle informazioni medico-scientifiche proposte dall'ISS e dai contenuti proposti dalle principali Associazioni. Le informazioni sono molto semplici, pratiche e operative anche sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Per lo specifico « target » *under 18*, il Ministero ha avviato, a titolo sperimentale, un'attività di sensibilizzazione/informazione sul « web » in merito all'esistenza e alle misure di prevenzione del virus HIV, utilizzando codici espressivi tipici del mondo dei giovanissimi.

È stata inoltre realizzata un'attività di « Social Media Networking », nel canale « YouTube », con il coinvolgimento di alcuni tra i maggiori « youtubers » italiani.

Si è ritenuto, dunque, che le attività di informazione fossero svolte avendo come riferimento, in particolare, la platea dei più giovani.

In effetti i dati dell'ISS dimostrano che la più elevata incidenza di infezione da HIV in Italia si osserva tra i giovani di età 25-29 anni, e sottolinea che quasi la metà di questi si presenta alla prima diagnosi di

HIV in fase avanzata di malattia (diagnosi tardive), suggerendo che, in molti casi, l'infezione sia stata contratta presumibilmente in età giovanile o addirittura adolescenziale.

Pertanto, i giovani che sono stati diagnosticati tardivamente, non sapendo di essere sieropositivi, non hanno potuto accedere tempestivamente alle cure appropriate, né hanno sentito l'esigenza di mettere in atto le regole del sesso sicuro, finalizzate a prevenire la trasmissione dell'HIV ai *partner*.

I giovani di età 15-24 anni rappresentano, infatti, quasi il 20 per cento di tutti i casi diagnosticati per queste patologie, con una frequenza maggiore tra le ragazze. Peraltro, diversamente da quanto accade per le fasce di età più anziane, solo tra i ragazzi di 15-24 anni la percentuale di IST diagnosticate tra le femmine è doppia rispetto a quella osservata tra i maschi.

Con riferimento alla opportunità, segnalata dagli interroganti, di permettere ai minori di accedere al test HIV, devo far presente che essa investe una questione con aspetti sia legali che etici, in quanto i minori di anni 18 sono sottoposti alla potestà genitoriale e, in assenza dei genitori, lo Stato prevede forme di tutela fino al raggiungimento della maggiore età.

La questione dell'accesso di questa popolazione al test HIV è peraltro particolarmente attuale, specie con riguardo alla categoria dei cosiddetti « grandi minori », vale a dire quei soggetti che, per prossimità alla maggiore età e per capacità di discernimento, sono da considerarsi dei « quasi adulti ».

Occorre evidenziare che il minore che si rivolge ad un centro diagnostico per effettuare il test, difficilmente può essere disposto a coinvolgere il genitore, o chi esercita analoga potestà, nella decisione di sottoporsi all'accertamento in questione, e questa circostanza mette l'operatore sanitario del centro diagnostico in una posizione difficile sotto il profilo legale.

Laddove, infatti, dal colloquio pre-test emerge l'esistenza di una effettiva situazione di rischio per la salute del minore e

quest'ultimo si rifiuti di informare il soggetto esercente la potestà, il sanitario deve contemperare, in assenza di una esplicita disposizione normativa sulla fattispecie, l'esigenza di tutela della salute del minore con il diritto/dovere dei genitori di assistere ed orientare il minore nell'assunzione di decisioni rilevanti.

Non mancano casi in cui, in presenza di un accertato rischio e di una indisponibilità/impossibilità di coinvolgimento dell'esercente la potestà, si è ovviato con il coinvolgimento del Giudice Tutelare, ricorrendo a norme che disciplinano situazioni simili.

La legge n. 194/1978 prevede, infatti, che in alcuni casi si possa essere autorizzati dal Giudice Tutelare all'interruzione di gravidanza anche prima dei 18 anni di età; la legge sul funzionamento dei consultori, inoltre, prevede che i minorenni possano accedere liberamente agli anti-concezionali, così come è previsto che possano richiedere personalmente (oltre che tramite i genitori) di sottoporsi al trattamento di disintossicazione da stupefacenti.

Dalla presenza di tali disposizioni si potrebbe ricavare un « principio generale di necessario ascolto del minore » che sia capace di discernimento in relazione alla materia trattata.

Dunque la volontà del minore assume una rilevanza specifica anche nell'ambito degli accertamenti clinici tesi a verificare la presenza di infezioni trasmissibili sessualmente.

È comunque auspicabile che la fattispecie in esame sia presa in considerazione, al fine di approntare delle modifiche normative che possano consentire un accesso legale e protetto al test per i soggetti minorenni che abbiano tenuto comportamenti a rischio, senza trascurare l'aspetto fondamentale della predisposizione di adeguati strumenti di supporto

psicologico e di accompagnamento del minore alla comunicazione dell'eventuale esito positivo del test ai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

A tale riguardo, si sottolinea che il Gruppo di Lavoro coordinato dal Ministero della salute che ha elaborato il nuovo Piano Nazionale AIDS 2017-2019, ha espressamente evidenziato tale esigenza di intervento normativo nel Documento Finale che ha formato oggetto di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in seno alla Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017.

Inoltre, il PNAIDS contempla l'accesso al test HIV dei minori, senza obbligo di richiesta del consenso da parte dei genitori.

Infatti, occorre garantire al minore la possibilità di accedere al test in autonomia in un contesto protetto, ove egli possa avvalersi di operatori formati che verifichino la necessità dell'esecuzione del test e accompagnino il minore in tutto il percorso diagnostico, ed in caso di positività del test, fino alla comunicazione ai genitori o al tutore ed alla presa in carico specialistica per le cure.

Da ultimo, con particolare riferimento alle iniziative sviluppate a Bologna, si precisa che i risultati ottenuti dai « checkpoint » nelle infezioni a trasmissione sessuale sono molto incoraggianti.

I contesti non sanitari sono, infatti, luogo d'elezione per l'esecuzione dei test HIV e IST e l'offerta di test rapidi al di fuori degli ambienti sanitari può contribuire ad aumentare il numero delle diagnosi tempestive e a facilitare l'accesso ai trattamenti.

Per questi motivi nel Piano Nazionale di interventi contro HIV e AIDS sono già previsti Programmi di offerta di test rapidi HIV e IST.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 131

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 134

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. T.U. 290-410-1314-1386 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 137

ALLEGATO (*Emendamento 5.50 del Relatore approvato dalla Commissione*) 140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 16.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2018)390.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di regolamento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo

PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che lo scorso 27 novembre 2018 la Commissione, congiuntamente alla XIV Commissione e alle omologhe Commissioni del Senato, ha svolto l'audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione per la Pesca del Parlamento europeo sulla politica europea della pesca.

Nel passare all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, osserva preliminarmente che la proposta di regolamento in esame (COM(2018)390) ha lo scopo di istituire il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo 2021-2027. Fa presente, quindi, che l'obiettivo del Fondo è dirigere, in modo mirato, i finanziamenti erogati dal bilancio dell'Unione per sostenere la Politica co-

mune della pesca (PCP), la politica marittima dell'Unione e gli impegni internazionali dell'Unione in materia di *governance* degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Segnala che la proposta di regolamento della Commissione consta complessivamente di 56 articoli suddivisi in 5 titoli.

Il Titolo I, riguarda il quadro generale della proposta.

Il capo I (artt. 1-4) contiene le disposizioni generali e riguarda: l'oggetto della proposta, il suo ambito di applicazione, le definizioni e le priorità.

Osserva, in particolare, che secondo la Commissione europea, la proposta contribuisce all'attuazione della Politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima attraverso il perseguimento di quattro priorità (articolo 4): promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine; contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili; consentire la crescita di un'economia blu sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Ricorda che la PCP mira a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY); essa deve garantire, inoltre, che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e che le attività di pesca e di acquacoltura non siano causa di degrado dell'ambiente marino.

Segnala che il sostegno da parte del FEAMP comprenderà investimenti a favore dell'innovazione e di pratiche e tecniche di pesca a basso impatto, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio.

Rileva che, rispetto al precedente Fondo 2014-2020, il sostegno finanziario FEAMP 2021-2027 si pone, dunque, i se-

guenti obiettivi: un quadro normativo più semplice che consenta di ridurre la complessità giuridica; una maggiore semplificazione a tutti i livelli (a livello sia dell'Unione sia nazionale) per quanto riguarda l'attuazione del FEAMP; il miglioramento del collegamento tra finanziamenti e obiettivi strategici. Inoltre, la Commissione ritiene necessario adottare un approccio più strategico per rendere più competitiva l'acquacoltura, aumentare la produzione e tenere in maggiore considerazione le sfide specifiche cui deve far fronte la piccola pesca costiera.

Il capo II (artt. 5-8) contiene norme relative al quadro finanziario.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse, la Commissione prevede di mantenere la distinzione delle risorse tra gestione concorrente e gestione diretta già prevista per il 2014-2020. In tale contesto, si propone di assegnare un importo di 5.311.000.000 euro alla gestione concorrente (86,5 per cento) e un importo di 829.000.000 euro alla gestione diretta della Commissione (13,5 per cento).

Nella ripartizione attuale la suddivisione percentuale tra le due voci è pari, rispettivamente, all'89 per cento per la gestione concorrente e all'11 per cento per quella diretta da parte della Commissione.

Alla luce di tale previsione, all'Italia dovrebbe spettare un importo pari a circa 518 milioni rispetto ai 537 milioni della programmazione precedente, con una flessione di circa il 3,5 per cento.

Nel complesso, la dotazione finanziaria prevista complessiva è di 6.140.000.000 euro rispetto ai 6.400.000.000 euro (con una flessione di circa il 4 per cento rispetto alla programmazione in corso) del FEAMP 2014-2020. Per quanto riguarda la gestione concorrente, per garantire stabilità, la Commissione prevede che le dotazioni nazionali siano definite sulla base delle quote del periodo 2014-2020.

Il capo III (artt. 9 e 10) riguarda la programmazione del sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente e in regime di gestione diretta e indiretta.

Il Titolo II disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP in regime di gestione concorrente.

Il capo I (artt. 11-13) contiene i principi generali del sostegno: gli aiuti di Stato; l'ammissibilità delle domande; le operazioni non ammissibili.

Rileva, a tal proposito, che per la Commissione è necessario stabilire un elenco di operazioni non ammissibili al sostegno del FEAMP allo scopo di evitare impatti negativi per la conservazione delle risorse della pesca. In particolare, non sono ammissibili le operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio o sovvenzionano l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci. Inoltre, per la Commissione gli investimenti e gli indennizzi destinati alla flotta peschereccia (arresto definitivo delle attività di pesca, arresto straordinario delle attività di pesca, acquisto di imbarcazioni, sostituzione del motore) saranno rigorosamente subordinati alla loro compatibilità con gli obiettivi di conservazione della PCP.

I capi II-V (artt. 14-29) riguardano il sostegno del FEAMP, in regime di gestione concorrente, nell'ambito delle quattro priorità succitate (o obiettivi strategici).

In particolare, il capo II (artt. 14-22) riguarda il primo obiettivo, la promozione della pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine, e si suddivide in tre sezioni.

Nella sezione 1 vengono stabilite le condizioni generali (ambito di applicazione del sostegno); nella sezione 2 la Commissione stabilisce norme relative alla piccola pesca costiera, prevedendo che gli Stati membri elaborino, nell'ambito del loro programma, un piano d'azione per la piccola pesca costiera redditizia e sostenibile, e investimenti a favore dei piccoli pescherecci costieri; infine, nella sezione 3 si stabiliscono i settori specifici di sostegno del FEAMP.

Osserva che i settori specifici di sostegno del FEAMP sono: il sostegno alle operazioni per la gestione delle attività di pesca e delle flotte pescherecce; il versamento di un indennizzo per l'arresto de-

finitivo delle attività di pesca, con riferimento al quale si prevede che l'aiuto venga concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; il versamento di un indennizzo per l'arresto straordinario delle attività di pesca dovuto all'attuazione di determinate misure di conservazione (quali piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), a misure di emergenza (quali la chiusura di un'attività di pesca), all'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, a una calamità naturale o a un incidente ambientale. La Commissione prevede che l'aiuto sarà concesso soltanto in caso di ripercussioni significative sui pescatori, vale a dire se le attività commerciali della nave in questione sono sospese per almeno 90 giorni consecutivi e se le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30 per cento del fatturato medio annuo dell'impresa interessata nel corso di uno specifico periodo di tempo. Tale sostegno è concesso ai pescherecci che abbiano esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda.

Si sofferma poi sugli altri settori specifici di sostegno del FEAMP che sono: il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di un regime unionale di controllo della pesca; il sostegno alla raccolta, alla gestione e all'uso di dati a fini scientifici e di gestione della pesca; l'indennizzo per i costi aggiuntivi che ricadono sui beneficiari nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti di pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche; il sostegno alle azioni per la tutela

ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e costieri, ivi compresi quelli delle acque interne.

Il capo III (artt. 23-25) riguarda la seconda priorità, che è quella di contribuire alla sicurezza alimentare nell'Unione mediante un'acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili.

Il capo IV (artt. 26 e 27) concerne la terza priorità, vale a dire consentire la crescita di una *blue economy* sostenibile e promuovere la prosperità delle comunità costiere; in particolare, il FEAMP può sostenere lo sviluppo sostenibile di economie e comunità locali attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la raccolta, la gestione e l'uso di dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell'ambiente marino.

Il capo V (artt. 28 e 29) riguarda la quarta priorità: rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile attraverso la sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

Il capo VI (artt. 30-38) reca norme sulla modalità di attuazione del sostegno FEAMP in regime di gestione concorrente.

Il Titolo III (articolo 39-51) disciplina in modo specifico il sostegno del FEAMP in regime di gestione diretta e indiretta, al fine di attuare le quattro priorità.

I Titoli IV (artt. 52 e 53) e V (artt. 54-56) contengono, rispettivamente, disposizioni procedurali (esercizio della delega e procedura di comitato) e disposizioni finali (entrata in vigore del regolamento e relativa data di applicazione dal 1° gennaio 2021).

Segnala, infine, che il Governo, nella relazione presentata il 6 luglio 2018 ai sensi della legge n. 234 del 2012, ritiene che la proposta dovrebbe essere oggetto di modifiche nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee.

Il Governo propone alcune possibili modifiche riguardanti ambiti specifici della proposta di regolamento. In particolare, con riferimento alle risorse da destinare agli Stati membri, il Governo prende atto della nuova ripartizione tra gestione

concorrente e diretta, proposta dalla Commissione, e rileva l'opportunità di puntare ad un incremento della percentuale delle risorse da destinare agli Stati membri.

Con riferimento alla *blue economy*, il Governo riterrebbe preferibile che le somme destinate agli interventi legati alla *blue economy* venissero gestite direttamente dai singoli Stati e non dalla Commissione, secondo il principio di sussidiarietà e di regionalizzazione previsto dalla PCP.

In relazione alla semplificazione, il Governo, pur condividendo l'approccio verso una maggiore semplificazione e flessibilità del regolamento, auspica il mantenimento degli assetti programmatici e gestionali FEAMP 2014-2020 in un'ottica di continuità.

Con riguardo, infine, agli aiuti alla flotta, il Governo, pur accogliendo con soddisfazione la previsione di attuazione delle misure di arresto definitivo e di arresto temporaneo anche nel dispositivo del nuovo fondo, rileva che i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai relativi contributi siano da considerarsi troppo stringenti. Ritiene dunque che tali requisiti dovrebbero mantenersi in linea con quelli previsti nell'attuale programmazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI.

La seduta comincia alle 16.20.

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che la Commissione finanze intende votare il mandato al relatore nella seduta di martedì prossimo e che, quindi, la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza domani mattina prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Antonio LOMBARDO (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento, che, a seguito dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si compone di 64 articoli, reca un complesso di disposizioni che riguardano la materia fiscale e finanziaria, alcune delle quali destinate esclusivamente al comparto agricolo, mentre altre, in materia di pacificazione fiscale e di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario, sono suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo.

Con riferimento alle disposizioni di diretto interesse per il settore agricolo, segnala l'articolo 25-*quater*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che prevede l'istituzione di un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, disponendo altresì una rimodulazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche migratorie e del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Rileva, in particolare, che la disposizione prevede che il Tavolo sia istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (o da un suo delegato) e sia formato da un numero di componenti non superiore a 15.

La definizione dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo e di eventuali

forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità è demandata ad uno specifico decreto interministeriale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame (commi 1 e 2).

Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio (comma 3).

Il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria, costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).

La partecipazione ai lavori del Tavolo dà diritto esclusivamente a rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno (comma 5).

Infine (comma 6), gli oneri relativi al funzionamento del Tavolo sono posti a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie.

Fa presente poi che l'articolo 25-*quinquies* introdotto al Senato, inserisce un comma 4-*bis* nell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95/2012 (L. 135/2012), intervenendo sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali – ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, co. 1, decreto-legge 74/2012 (L. 122/2012).

Alla stessa data di erogazione, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

Le somme depositate sui predetti conti vincolati sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni interessate e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Le somme non utilizzate entro la predetta data di scadenza ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla suddetta convenzione con l'ABI, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.

Venendo alle disposizioni suscettibili di produrre effetti anche sulle aziende del settore agricolo, segnala l'articolo 1, che consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018. In particolare, la disposizione consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte disposizioni specifiche in merito ai termini e alla determinazione quantitativa delle rate successive alla prima.

L'articolo 2 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate, senza che siano dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

L'articolo 2, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

L'articolo 3 reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, così collocandosi nel solco degli interventi previsti dal decreto-legge n. 193 del 2016 (in relazione ai carichi

2000-2016) e dal decreto-legge n. 148 del 2017 (per i carichi affidati fino al 30 settembre 2017).

L'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'articolo 5 estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L'articolo 6 consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le controversie possono essere definite con il pagamento del 40 per cento del valore della controversia del in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15 per cento del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Il nuovo articolo 9, interamente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020.

L'articolo 10 prevede norme per la liquidazione periodica delle fatture elettroniche.

L'articolo 11 introduce una norma di valenza generale che consente, a decorrere dal 1° luglio 2019, l'emissione delle fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

L'articolo 12 modifica i termini di annotazione delle fatture emesse: tutte le fatture emesse devono essere annotate in apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura deve essere registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione.

L'articolo 13 abroga l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture nella registrazione degli acquisti, che disciplina la registrazione degli acquisti. Tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.

L'articolo 14 interviene sulla disciplina della detrazione IVA, con riferimento alle liquidazioni mensili, integrando la disciplina concernente le dichiarazioni e i versamenti periodici IVA con la possibilità di detrarre l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.

L'articolo 16 modifica in parte la disciplina del processo tributario, al fine di estendere le possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e notificazioni, agevolare le procedure in materia di certificazione di conformità e rendere possibile la partecipazione a distanza delle parti all'udienza pubblica.

Sempre per le possibili ricadute sulle imprese del settore agricolo e agroalimen-

tare, richiama poi l'articolo 22, che assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. La rimanente quota, pari a 435 milioni è coperta ai sensi dell'articolo 26.

Infine, l'articolo 24-*quater*, introdotto al Senato, istituisce un Fondo con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018. Il fondo, da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome, in particolare, per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.

Mario LOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Mario LOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

La seduta comincia alle 16.45.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

T.U. 290-410-1314-1386.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre scorso.

Mario LOLINI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 29 novembre scorso la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate, inviando alle Commissioni competenti il testo risultante dagli emendamenti approvati per il parere. Al riguardo, fa presente che le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole, mentre le Commissioni Affari Costituzionali e Politiche dell'Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazione. Comunica poi che la Commissione Bilancio esprimerà il parere di competenza direttamente per l'Assemblea.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, con inizio della discussione generale il 10 dicembre prossimo.

Avverte, quindi, che il relatore ha presentato un emendamento volto a recepire i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, spiega dapprima le motivazioni per le quali non ha ritenuto di recepire l'osservazione della Commissione Affari costituzionali, che chiede che il Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 6, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni. Segnala, infatti, che, in base all'articolo 4, comma 4, il Tavolo tecnico, nel quale siedono tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, ha, tra l'altro, il compito di: «delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 6, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica». Rileva, pertanto, che un coinvolgimento delle regioni nella definizione dei contenuti del Piano è quindi già assicurato.

Fa quindi presente di aver predisposto l'emendamento 5.50 volto a recepire l'osservazione con la quale la Commissione Politiche dell'Unione europea chiede alla Commissione di specificare la natura facoltativa e non obbligatoria del marchio. A tal fine, l'emendamento da lui proposto modifica il comma 2, primo periodo, dell'articolo 5, aggiungendo infine le seguenti parole: «e può essere richiesto su base volontaria» (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.50 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.50 del relatore (*vedi allegato*).

Susanna CENNI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, preannuncia il voto favorevole del gruppo partito democratico e ringrazia il relatore per il lavoro svolto che ha consentito di giungere alla definizione di un testo condiviso.

Federico FORNARO (LeU) si associa ai ringraziamenti al relatore, preannuncia il suo voto favorevole ed auspica che il metodo di lavoro seguito nell'esame del provvedimento possa diventare la norma.

Pasquale MAGLIONE (M5S), *relatore*, nel ringraziare a sua volta i commissari per lo spirito collaborativo che ha animato i lavori della Commissione, auspica che l'esame del provvedimento in Assemblea possa svolgersi celermente e in un clima costruttivo.

La Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario LOLINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (testo unificato C. 290-410-1314-1386).

**EMENDAMENTO 5.50 DEL RELATORE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE**

ART. 5.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: e può essere richiesto su base volontaria.

5. 50. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 712 Molinari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE. COM(2018)703.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. COM(2018)490.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2018)491 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	148
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Riccardo OLGIATI (M5S), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 119 del 2018 è un ampio provvedimento, ritenuto urgente a motivo di esigenze sia di cassa, sia di semplificazione, sia ancora di speditezza nelle procedure di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale. Rileva che, sotto questo aspetto, le competenze della Commissione non sono prevalenti nell'ambito del testo e che, tuttavia – poiché nell'articolato sono presenti misure di favore per regolarizzare pregressi debiti fiscali –, alcune disposizioni hanno un impatto sugli interessi finanziari dell'Unione europea, sottolineando, inoltre, che non mancano altri profili di competenza. Avverte che in questa sede, si concentrerà pertanto su tali aspetti rinviando alla documentazione preparata dagli uffici per una panoramica più ampia del provvedimento, il quale peraltro nel corso dell'esame al Senato si è notevolmente arricchito. Premette che agli articoli da 1 a 3 e 6 è prevista e disciplinata una serie di istituti già sperimentati nella legislazione quali: la definizione agevolata dei verbali di constatazione, vale a dire i documenti conclusivi delle operazioni ispettive delle autorità tributarie, ai sensi della legge n. 4 del 1929; la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, come per esempio gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione; la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio; l'accertamento con adesione; la definizione agevolata dei carichi già affidati all'agente della riscossione; la definizione delle controversie giudiziarie tributarie. Segnala che per « definizione » s'intende un pagamento – in un'unica soluzione o rateale – della somma dovuta e non ancora corrisposta senza interessi e senza sanzioni. Il termine per giovare della definizione agevolata è in via di massima il 31 maggio 2019. Rileva che il Senato ha introdotto nell'articolo 2 un nuovo comma 2-*bis*, che proroga al 2022 l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA che proroga al 30 giugno 2022 l'applica-

zione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. *reverse charge*) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea. Ricorda che l'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione dei debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea. Osserva anche che l'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Rileva che l'articolo 17 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. L'articolo prevede, inoltre, che tale obbligo risulta soddisfatto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, nonché estende al registro dei corrispettivi la deroga, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, già prevista per il registro delle fatture e per quello degli acquisti. Osserva che, in questo contesto, gli aspetti di competenza ineriscono alla diversa declinazione di tali agevolazioni quando sono in gioco gli interessi finanziari dell'Unione europea. E – per quanto riguarda da ultimo – l'articolo 17, si è posto il tema del trattamento dei dati. Evidenzia che, all'articolo 1, comma 6, si stabilisce che l'esenzione dalle sanzioni si applica anche quando il debito fiscale concerne i tributi che compongono le risorse proprie dell'Unione europea, ma non così gli interessi che invece devono essere corrisposti a decorrere dal 1° mag-

gio 2016. Rileva, inoltre, che l'articolo 5, se estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, quali risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, anche in questo caso reca deroghe all'articolo 3. Precisa che sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione ed è, inoltre, previsto che siano pagati gli interessi di mora, salvo che per l'IVA all'importazione. Quanto alla proroga del c.d. *reverse charge*, ritiene opportuni alcuni chiarimenti a beneficio del dibattito. Precisa che, in generale, l'IVA è un tributo che si applica alla cessione di beni e alla prestazione di servizi. Come è noto, nella catena che porta dalla produzione al consumatore finale vi sono diversi passaggi intermedi che – convenzionalmente – aumentano il valore del bene o del servizio. Osserva che l'imposta interviene su quel valore, con aliquote che variano a seconda che si tratti di beni di prima necessità, pari al 4 per cento, beni ad aliquota ridotta, pari al 10 per cento, o ad aliquota ordinaria, pari al 22 per cento. L'IVA deve essere applicata dal protagonista di un passaggio nei confronti di quello del successivo, di modo che quest'ultimo paga il prezzo più l'IVA; il cedente trattiene il prezzo, ma deve versare l'IVA all'erario, salvo – se è un imprenditore o un professionista – scalare dal relativo importo l'IVA che ha pagato al passaggio a monte. Rileva che questo meccanismo fa sì che se un cedente non versa l'IVA ma il cessionario invece la detrae dal suo imponibile, specialmente nelle operazioni transfrontaliere, in cui il protagonista a monte non è un contribuente italiano, il fisco subisce un danno che è anche difficile contrastare. Per questo, la direttiva IVA/Rifusione (2006/112/CE), all'articolo 199 stabilisce che «Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui

confronti sono effettuate le seguenti operazioni». Evidenzia che, in pratica, si consente agli Stati membri di stabilire l'inversione contabile e di evitare che il soggetto a monte pratici l'imposta su quello a valle; è, infatti, quest'ultimo a pagare al cedente o al professionista il prezzo del bene o del servizio ma non anche l'IVA che invece dovrà versare direttamente all'erario. Questa scelta è possibile – a legislazione vigente – fino al 31 dicembre 2018 ma il decreto-legge la proroga al 30 giugno 2022, in linea con le finalità della direttiva 2006/11/CE come modificata da ultimo nel 2013, la quale ha esteso il novero di operazioni cui il cosiddetto *reverse charge* si può applicare. Segnala, da ultimo e sempre per semplificare ma al contempo mettere in sicurezza gli adempimenti IVA, che l'articolo 17 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica. Rimarca che la modifica inerte anche ai casi nei quali la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, che sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, viene fatta da coloro che sono soggetti al «Sistema tessera sanitaria». Evidenzia che poiché i dati memorizzati e trasmessi sono usati per la dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014, il decreto-legge stabilisce che il trattamento dei dati può essere fatto solo dalle pubbliche Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali. Aggiunge che viene, inoltre, disposto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione. Sottolinea che quanto esposto trova fondamento proprio con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla circolazione dei dati personali. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.

Testo unificato C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che, in relazione alla calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo e all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione dovrebbe rendere il parere nella giornata odierna.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge n. 290 con le relative abbinate inerisce allo sviluppo e alla competitività dell'agricoltura biologica ed è stata calendarizzata in aula la prossima settimana nell'ambito della quota riservata alle minoranze. Procedo quindi ad illustrare brevemente il suo contenuto per poi soffermarsi sugli aspetti di più stretta competenza della Commissione per le politiche dell'Unione europea. Osserva, quindi, che il testo unificato adottato lo scorso 21 novembre, cui poi sono stati apportati taluni emendamenti, è vasto e articolato, basandosi peraltro su un approfondito lavoro istruttorio iniziato nella scorsa legislatura che aveva condotto all'approvazione di un testo nella sola Camera dei deputati. Ricorda che il testo si compone di ben 20 articoli divisi in 8 capi.

Segnala che l'articolo 1 dà un primo quadro di oggetto e finalità del testo legislativo, chiarendo che si intende disciplinare: il sistema delle autorità competenti per il settore del biologico; i distretti biologici; le azioni per la sua salvaguardia e promozione; l'uso del marchio nazionale « biologico italiano ». Le autorità competenti indicate sono il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano alle quali si aggiunge, quale organismo di settore, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, istituito presso il Ministero delle politiche agricole: tale Tavolo rappresenta l'organo propulsore delle politiche del biologico, soprattutto perché esso delinea gli indirizzi e le priorità del Piano d'azione nazionale per il biologico che si trova disciplinato nell'articolo 6 del testo. Segnala che nell'articolo 7, è previsto lo stanziamento di un apposito fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e che nel medesimo capo della legge si trovano disposizioni che disciplinano i contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, il sostegno alla ricerca e la formazione professionale. Sottolinea che nel capo VI si definiscono i distretti biologici, i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi previa intesa nella Conferenza Stato-regioni: i distretti sono sistemi produttivi locali stanziati su un territorio ben individuato di carattere anche interprovinciale o interregionale che abbia spiccata vocazione agricola. Al distretto possono partecipare enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità. Segnala che oltre ai distretti biologici sono disciplinate le organizzazioni interprofessionali della filiera, le intese di filiera e le organizzazioni dei produttori biologici. Evidenzia che nel capo VII è ribadito il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati nell'agricoltura biologica e che pertanto anche la conta-

minazione accidentale da tali organismi comporta il divieto dell'uso del logo del biologico. Sottolinea che nell'articolo 18 del testo è contenuta una novella della legge n. 1096 del 1971 che reca l'aggiunta di una disposizione che consente la vendita delle sementi biologiche. Rimarca, come anche reso evidente da quanto fin qui illustrato, che la proposta di legge all'esame non intacca la definizione e l'essenza di agricoltura biologica, ambito che invece è disciplinato attualmente dal regolamento CE 2007/834 che sarà sostituito, a partire dal 1° gennaio 2021, dal regolamento UE 2018/848: tale normativa europea concerne – per converso – un ambito soltanto tangenzialmente toccato dalla legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, la quale, pertanto, non appare contenere, a suo avviso, elementi di contrasto o di incompatibilità con la predetta normativa europea. Ricorda che la normativa europea esclude dalla definizione di prodotto biologico quello della caccia o della pesca di animali selvatici ed esclude dalla disciplina del commercio dell'agricoltura biologica la ristorazione collettiva. Segnala che nella nozione di biologico è vietato l'uso degli OGM salva la percentuale massima dello 0,1 per cento del volume ed è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi. Ricorda inoltre che, per considerare biologica una produzione vegetale, è richiesta l'utilizzazione di tecniche che sviluppino il contenuto della materia organica del suolo e limitino l'inquinamento dell'ambiente anche tramite la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione naturale. Sottolinea che nella relazione ha voluto tratteggiare rapidamente e sinteticamente tali aspetti per chiarire che essi sono dati per acquisiti dalla proposta di legge all'esame la quale, viceversa, è, come illustrato, centrata sugli aspetti della regolazione organizzativa del settore, peraltro premurandosi di fare sempre salva la normativa europea, come per esempio nell'articolo 5 sul logo biologico italiano e nell'articolo 11 sui distretti biologici. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione, con

particolare riferimento all'articolo 5, volto all'istituzione del marchio « Biologico italiano », ritiene che sarebbe opportuno precisare che esso non rientra tra le indicazioni obbligatorie che le etichette dei prodotti biologici devono recare ai sensi della normativa europea. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricorda come, nell'ambito dell'audizione del deputato europeo Paolo De Castro ed anche in altre occasioni di approfondimento, sia emerso come i cambiamenti climatici impattino sull'agricoltura. Osserva che il Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della nuova Politica agricola comune, stia trattando tale problematica nel dibattito, ad esempio sul tema delle conseguenze dell'aumento della temperatura sui vitigni. Ritiene che il progetto di legge all'esame dovrà, quindi, essere in linea con quanto previsto dalla normativa europea sulla politica agricola, anche per quanto concerne la nozione di biologico. In proposito chiede un approfondimento sulla definizione di distretto biologico nel senso di chiarire se tale definizione è generica ovvero se siano presenti disposizioni più stringenti, ad esempio sulla tipologia di pesticidi utilizzabili prevedendo che possano essere impiegati solo quelli il cui periodo di attività si esaurisca prima della nascita del frutto e che non siano quindi in esso presenti.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, per quanto concerne i distretti biologici, segnala che il testo individua finalità che già contengono il perimetro della definizione in questione. In tal senso, come evidenziato nella sua relazione, il capo VI reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato sia in termini di una maggiore semplificazione delle procedure sia in termini di valorizzazione del prodotto. Sottolinea che i distretti biologici sono previsti dall'articolo 11 del testo in esame per promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali, favorendo un approccio territoriale anche

al di fuori dei confini amministrativi, semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica ed ambientale, favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici e promuovere le connesse attività di vendita diretta, agrituristica nonché la biodiversità e l'agricoltura sociale, promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti biologici. Per quanto riguarda le osservazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici e su come venga affrontato il loro impatto sull'agricoltura, ritiene che particolare rilevanza possano assumere nuove tecniche di produzione e nuove tecniche di coltivazione e quindi le attività di ricerca e sviluppo che ne sono a monte. In tal senso, ricorda che il progetto di legge all'esame, in particolare all'articolo 9, contiene specifiche norme che delineano le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

Sergio BATTELLI, *presidente*, chiede alla relatrice se intende formulare una proposta di parere già nel corso della seduta odierna.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Elena MURELLI (Lega) preannuncia voto favorevole da parte del suo gruppo anche in considerazione del fatto che il testo in esame, già esaminato in Commissione agricoltura nella XVII legislatura, è stato migliorato in questa legislatura grazie al contributo del suo gruppo e del gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

C. 1389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione esteri sulla proposta di legge recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e istruzione con il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. Preliminarmente rammenta che nella precedente legislatura venne presentato dal Governo un analogo progetto di ratifica di tale Accordo, nell'ambito di un ampio disegno di legge relativo alla ratifica di 11 accordi internazionali (A.S. 2813), provvedimento esaminato dalla Commissione esteri del Senato il 28 giugno 2017 che non ha potuto concludere l'esame per il termine della legislatura. Segnala che il testo oggi all'esame è stato già approvato dal Senato lo scorso 20 novembre, dove è stato presentato d'iniziativa del presidente della 3^a Commissione del Senato, Vito Rosario Pertrocchi, come primo firmatario. Venendo al contenuto dell'Accordo, ricorda che esso si compone di 18 articoli per il cui esame di dettaglio rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, e che esso è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Segnala, pertanto, che l'Accordo in esame viene a sostituire l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 (legge 31 dicembre 1962, n. 1865): scopo dell'Accordo è rafforzare e armonizzare i legami culturali reciproci, rispondendo inoltre alla forte richiesta di lingua e cultura italiana in Montenegro. Rimarca che la relazione illustrativa che accompagna il progetto di legge, presentato al Senato, sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti del Montenegro e i forti legami culturali e storici che uniscono i due Paesi

e come l'Italia rappresenti un importante punto di riferimento nel processo di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea. In proposito, ricorda che il 6 febbraio 2018, nella comunicazione su una nuova prospettiva per l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, la Commissione europea ha prospettato la possibilità di un ingresso di Serbia e Montenegro nell'Unione europea per il 2025. Per quanto riguarda l'articolato della proposta di legge di ratifica, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Segnala che l'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione di alcuni articoli dell'Accordo, quantificati, al comma 1, in euro 160.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 163.760 a decorrere dall'anno 2020. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Evidenzia altresì che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle altre parti dell'Accordo e che l'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione della legge in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sergio BATELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le

partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.

Nuovo testo C. 712 Molinari.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), evidenziando che la stessa riprende alcune questioni emerse nel dibattito.

Piero DE LUCA (PD) rinviando alle considerazioni svolte nel corso della seduta del 28 novembre 2018, ribadisce le proprie perplessità circa il rispetto della normativa europea del testo in esame. Rileva peraltro che esso non sembra essere coerente con talune delle misure che il Governo si accingerebbe ad adottare al fine di evitare la procedura di infrazione per disavanzi eccessivi, quali dismissioni e cessioni del patrimonio pubblico. Considerando quindi quanto rilevato, anche a prescindere dal merito del testo all'esame, e non essendo chiari quali siano l'impatto economico delle misure ivi previste e le conseguenze sulla normativa relativa alle partecipate pubbliche, preannuncia un voto di astensione.

Guido Germano PETTARIN (FI) esprimendo una valutazione positiva sul testo all'esame, che non ritiene violi il quadro delle norme europee in materia, chiede al relatore se oltre ai vincoli normativi europei siano stati tenuti in considerazione, nella sua analisi, anche quelli interni e, specificamente, quelli relativi agli enti locali e territoriali.

Filippo SCERRA (M5S) in merito alle competenze proprie della Commissione, osserva che il testo esaminato non sembra contravvenire alcuna regola legata all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e

ritiene che non vi siano problemi in termini di incompatibilità con la normativa unionale. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin, evidenzia che l'analisi svolta ha riguardato anche i profili riguardanti il quadro normativo nazionale, ma che ad essi non si è dato rilievo nella proposta di parere in considerazione dell'ambito di competenza della Commissione. Per quanto riguarda i rilievi mossi dal deputato De Luca, ribadisce che il gruppo Lega e, più in generale, le forze che sostengono la maggioranza di Governo, ritengono meritevoli di peculiare tutela il mondo dell'agricoltura e le realtà territoriali e intendono tenere nella debita considerazione ogni diversa variabile che possa creare difficoltà al settore, intervenendo nei modi ritenuti opportuni ed efficaci. In questo caso, sottolinea che le cure che si intende approntare per i soggetti in questione sono dirette a tutelare la produzione nel suo complesso, il reddito di chi lavora nel settore, l'agricoltura e l'economia dei territori.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) valuta favorevolmente la proposta in esame. In particolare ritiene fondamentale che sia dato sostegno agli allevatori che svolgono la propria attività in quei territori che soffrono una certa fragilità come, ad esempio, quelli di montagna. Sul punto crede che peculiare importanza assuma ogni forma di sostegno fornita ai giovani allevatori montani, che svolgono in tali territori un ruolo fondamentale, ad esempio con la cura dei prati e dei pascoli. Rileva tuttavia che per convincere quei giovani a restare e continuare quelle attività è necessario premiarne la passione dando loro un riconoscimento concreto, anche attraverso il rilascio di licenze o comunque permessi che consentano ai produttori locali di valorizzare e vendere direttamente il frutto del loro lavoro. In tal senso, conclude, anche norme sulla partecipazione pubblica, come quelle oggetto del progetto di legge all'esame, qualora contribuiscano a rendere possibile un

nuovo modello di agricoltura che vada nella direzione da lei descritta, possono essere viste con favore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 11.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE.

COM(2018)703.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

COM(2018)490.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2018)491.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Guido Germano PETTARIN (FI) chiede se la Commissione abbia ancora a tempo disposizione per approfondire talune tematiche, afferenti anche a profili costituzionali, nell'ambito di un'eventuale attività conoscitiva.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, condivide la possibilità di svolgere gli approfondimenti prospettati dal deputato Pettarin attraverso un'opportuna attività conoscitiva.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che eventuali richieste di audizione possono essere presentate e valutate in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2018)390.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, riservandosi ulteriori approfondimenti che ritiene necessari prima di formulare una proposta di parere, chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico (Testo unificato C. 290 Gadda e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 290 Gadda e abb., recante « Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico »;

rilevato, in particolare, che la materia della produzione agricola con metodo biologico è regolata, a livello europeo, dal regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerato che il citato regolamento è abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

considerato che all'articolo 5, che reca l'istituzione del marchio « Biologico italiano » risulta opportuno specificare la natura facoltativa di tale marchio al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea recante le indicazioni obbligatorie per l'etichettatura dei prodotti biologici, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 e dall'articolo 32 del nuovo regolamento (UE) n. 848/2018;

ritenuto che le restanti disposizioni recate dal testo unificato in esame non contrastino con la richiamata normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di specificare la natura facoltativa del marchio « Biologico italiano » e il rispetto delle norme sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura come previste dalla normativa europea.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario (Nuovo testo C. 712 Molinari).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 712 Molinari, recante « Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario »;

rilevato che l'articolo unico della proposta di legge è volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 4 del citato testo unico sulle società a partecipazione pubblica che esonera le società che hanno come oggetto sociale prevalente la produzione e il commercio del latte e, in generale, dei prodotti latteo-caseari dai limiti previsti dalla richiamata norma per la partecipazione pubblica;

considerato che, ai sensi dell'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica agricola è volta, tra l'altro, a: incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso

tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera; assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

rilevato che la modifica che si intende apportare al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica incide sulle modalità relative alla partecipazione di soggetti pubblici al tipo di società oggetto della proposta di legge, rimuovendo specifici limiti previsti dal diritto interno, con finalità di razionalizzazione della spesa pubblica, fermi restando i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento in materia di organizzazione dell'AISI (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2019 (<i>Esame e rinvio</i>)	152
Sull'organizzazione dei lavori	152

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 11.05.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento in materia di organizzazione dell'AISI.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver reso alcune comunicazioni sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta del 14 novembre si è svolta la relazione sullo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono sullo schema di regolamento in esame il senatore Adolfo URSO, *relatore*, il deputato Elio VITO, i senatori Claudio FAZZONE, Francesco CASTIELLO e Paolo ARRIGONI, il deputato Antonio ZENNARO e Lorenzo GUERINI, *presidente*.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2019.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al deputato Zennaro, relatore sul secondo punto all'ordine del giorno.

Il deputato Antonio ZENNARO, *relatore*, svolge una relazione sul piano ispettivo per l'attività dell'Ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2019.

Dopo gli interventi del deputato Elio VITO e di Lorenzo GUERINI, *presidente*, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni in merito al programma di lavoro per le prossime settimane, su cui intervengono il senatore Adolfo URSO e il deputato Elio VITO.

La seduta termina alle 11.50.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini, sulle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

AUDIZIONI

Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI. — Interviene il Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini, sulle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione del ministro Salvini.

Il ministro Matteo SALVINI svolge una relazione sui temi oggetto della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, *presidente*, la deputata Laura RAVETTO (FI), il deputato Flavio DI MURO (Lega), la senatrice Paola NUGNES (M5S) a più riprese, il deputato Piero DE LUCA (PD) a più riprese, la senatrice Marinella PACIFICO (M5S), il senatore Tony Chike IWOBI (L-SP-PSD'Az) e il deputato Giorgio SILLI (FI).

Il ministro Matteo SALVINI risponde, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Intervengono quindi, sull'ordine dei lavori, i senatori Carlo MARTELLI (Misto),

Nazario PAGANO (FI-BP) e Cristiano ZULIANI (L-SP-PSD'Az).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia il Ministro dell'interno per la relazione svolta, avvertendo che la stessa sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti sulle attuali tendenze della produzione normativa (prof. Antonio Palma e prof. Paolo Passaglia)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	4
--	---

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo, nell'ambito della proposta di nomina a Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (Nomina n. 10) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e conclusione</i>) .	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	7
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00001 Labriola, 7-00029 Vianello, 7-00033 Andreuzza e 7-00049 Braga sulle iniziative per il recupero ambientale e lo sviluppo produttivo dell'area di Taranto.	
Commissaria straordinaria per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, Vera Corbelli	7
Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) .	8
--	---

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	20
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro. C. 1389, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	21
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos. C. 1390, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali. C. 855 Quartapelle Procopio e C.1323 Scagliusi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19
II Giustizia	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto del Governo 53).	
Audizione di rappresentanti di Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
Audizione di Roberto Rosapepe, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Salerno e Vincenzo Ruggiero, professore di diritto fallimentare presso l'Università della Tuscia	25
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	25
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
Sui lavori della Commissione	31
AVVERTENZA	31
III Affari esteri e comunitari	
DELIBERAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI COMITATI PERMANENTI	32
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla politica estera energetica dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.	
Audizione di Nicolò Sartori, responsabile del programma «Energie, clima, e risorse» dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.	
Audizione di Paolo Quercia, Direttore del <i>Center for Near Abroad Strategic Studies</i> (CENASS) e docente di studi strategici all'Università di Perugia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	40
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017. C. 1391 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (<i>Seguito della discussione</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
ERRATA CORRIGE	47

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. C. 1353, approvato dal Senato, C. 654 Zanettin, C. 793 Ruocco e C. 905 Brunetta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la <i>performance</i> di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. Atto n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	53
ERRATA CORRIGE	55

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli ..	60
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	70

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	61
-----------------------------------	----

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base)	61
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (Seguito dell'esame e rinvio)	62
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	72
Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1301 Meloni C. 1342 Aprea)	63
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	64
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ...	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria. C. 523 Marin, C. 784 Vanessa Cattoi, C. 914 Villani, C. 1221 Rossi e C. 1222 Rampelli (Seguito dell'esame e rinvio)	69
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-00336 Braga: procedura di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane	74
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	81
5-00266 Vianello: richiesta di verifica delle condizioni accertate nel giudizio di compatibilità ambientale della discarica in località Torre Caprarica Grottaglie (TA)	75
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	82
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico Testo unificato C. 290-410-1314-1386 (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	75
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	84
DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	77
AVVERTENZA	80
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	85
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01058 Liuzzi: Stato di attuazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI)	91
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	93
5-01059 Zanella: Finanziamenti pubblici alle emittenti radiotelevisive locali	91
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	95

5-01060 Bruno Bossio: Stampa delle « card » relative al reddito di cittadinanza da parte di Poste Italiane Spa	91
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	97
5-01061 Maccanti: Realizzazione del piano investimenti destinato agli uffici postali	91
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	98

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 (<i>Deliberazione</i>) ..	99
ALLEGATO 1 (Programma)	103

RISOLUZIONI:

7-00020 Benamati: Iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	100
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	101
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	106

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna (area) ...	107
Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto e altri rischi pro comparto difesa e sicurezza nazionale (CAD)	107

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	113

INTERROGAZIONI:

5-00051 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori occupati presso il centro stampa del gruppo Gedi a Savogna (Gorizia)	111
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	114
5-00975 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'azienda Burgo Group	112
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	116

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-00353 Frusone: Iniziative per garantire i livelli essenziali di assistenza nella provincia di Frosinone	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-00261 Gadda e 5-00735 Schirò: Interventi per contrastare la diffusione del virus Hiv e di altre infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	128

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.	
Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
AVVERTENZA	125

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	131
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. T.U. 290-410-1314-1386 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	137
<i>ALLEGATO (Emendamento 5.50 del Relatore approvato dalla Commissione)</i>	140

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. C. 1408 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	141
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico. Testo unificato C. 290 Gadda e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	144
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. C. 1389 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	146
Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario. Nuovo testo C. 712 Molinari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE. COM(2018)703.	
Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. COM(2018)490.	

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2018)491 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	148
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)390 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	149
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento in materia di organizzazione dell'AISI (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano annuale per l'attività dell'ufficio ispettivo del DIS per l'anno 2019 (<i>Esame e rinvio</i>)	152
Sull'organizzazione dei lavori	152
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	153
Audizione del Ministro dell'interno, senatore Matteo Salvini, sulle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione, asilo e Europol (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

